SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

558ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 1987

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ,
indi del presidente FANFANI
e del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati 3
Annunzio di presentazione 3
Approvazione di testo coordinato 3
Approvazione da parte di Commissioni permanenti 4

GOVERNO

Trasmissione di documenti 4

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE 4

DISEGNI DI LEGGE

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 2185:

PRESIDENTE 4
PATRIARCA *(DC)* 4

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, recante misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali» **(2185)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

PATRIARCA *(DC), relatore* ..... *Pag.* 5, 14
* BISSO *(PCI)* 7, 31
* SPANO Roberto *(PSI)* 9
RUFFINO *(DC)* 10
* URBANI *(PCI)* 13, 16
DEGAN, *ministro della marina mercantile* 14
GARIBALDI *(PSI)* 29
ORCIARI *(PSI)* 31

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

«Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo» **(2126)**

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

(*Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Bonalumi; Napolitano ed altri; Gunnella ed altri; De Michieli Vitturi ed altri; Fortuna e Lenoci; De Mita ed altri*)

PIERALLI (*PCI*) ..... *Pag.* 32, 78
MARTINI (*DC*), *relatore* ..... 32 e *passim*
* ANDREOTTI, *ministro degli affari esteri* .. 33 e *passim*
SIGNORINO (*Misto-P.Rad.*) ..... 38 e *passim*
LA VALLE (*Sin. Ind.*) 42, 43
SALVI (*DC*) 43, 46
* PASQUINI (*PCI*) ..... 47 e *passim*
* MARINUCCI MARIANI (*PSI*) 48
CODAZZI (*DC*) 48
ROSSANDA (*PCI*) 49, 63
ANDERLINI (*Sin. Ind.*) ..... 55 e *passim*
VELLA (*PSI*) 73, 75
DEL PRETE (*MSI-DN*) 77
VASSALLI (*PSI*) 78
SCLAVI (*PSDI*) 80
TAVIANI (*DC*) 80

Seguito della discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 919, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata» **(2125)** (*Relazione orale*)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 919, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata»

FABIANI (*PSI*) ..... *Pag.* 81
DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno* 81 e *passim*
D'AMELIO (*DC*), *relatore* ..... 82 e *passim*
SELLITTI (*PSI*) 88
* GIOINO (*PCI*) 90
SALERNO (*DC*) 91

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a interpellanze .. 91
Annunzio 91
Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 95
Ritiro di interpellanze 95

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI VENERDÌ 13 FEBBRAIO 1987 95

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

FILETTI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Campus, Castelli, Cengarle, Colella, De Cataldo, Evangelisti, Girardi, Gusso, Mascaro.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 4302. — «Conversione in legge del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, recante proroga di termini in materia di opere e servizi pubblici, di protezione civile e servizio antincendi in taluni aeroporti» (2198) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

C. 443-886-1445. — Deputati PASTORE ed altri; LUSSIGNOLI ed altri; MUSCARDINI ed altri. — «Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito» (2199) (*Approvato dalla 14ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 354-431-1079. — Deputati COCCO ed altri; LOBIANCO ed altri; DIGLIO ed altri. — «Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita di prodotti agricoli» (2200) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. In data 11 febbraio 1987 è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

GROSSI, SPITELLA e MARAVALLE. — «Ammissione ai servizi convittuali e semiconvittuali negli Istituti dell'istruzione tecnica e professionale» (2197).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

RIVA Dino, SCHIETROMA, PAGANI Maurizio, FRANZA, SCLAVI, BELLAFIORE Salvatore e NERI. — «Modifica all'articolo 3 della legge 24 gennaio 1977, n. 7, in materia di concessioni di opere pubbliche» (2201).

Disegni di legge, approvazione di testo coordinato

PRESIDENTE. Nella seduta di ieri, la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) ha proceduto all'approvazione del testo coordinato del disegno di legge: «Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente» (2108) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Esclusione dei tabacchi lavorati dal regime dei prezzi previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41» (2091) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Disposizioni per la difesa della marina mercantile italiana» (1438) (*Approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo);

«Attuazione della direttiva n. 85/1/CEE che modifica la direttiva n. 80/181/CEE sulle unità di misura, già attuata con decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802» (2054);

11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

BOMBARDIERI ed altri. — «Provvedimenti a favore dei tubercolotici» (536-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 10 febbraio 1987, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 576, la relazione sullo stato della politica assicurativa per l'anno 1986 (*Doc.* LXXIV, n. 4).

Detto documento sarà inviato alla 10ª Commissione permanente.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'ordine del giorno reca al primo punto il seguito della discussione del disegno di legge n. 2125, di conversione in legge del decreto-legge n. 919. Ricordo che nella seduta antimeridiana è iniziato l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge. Poichè peraltro il previsto parere della Commissione bilancio sugli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 15 non è ancora pervenuto alla Presidenza, dispongo, a norma dell'articolo 56, terzo comma, del Regolamento, l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere immediatamente alla discussione del disegno di legge n. 2185 di conversione del decreto-legge n. 873 sui porti, iscritto al secondo punto dell'ordine del giorno medesimo.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 2185

PATRIARCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATRIARCA. A nome dell'8ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 2185, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, recante misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali», già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Patriarca si intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, recante misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali» (2185) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, recante misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata testè autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

* PATRIARCA, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge in oggetto viene all'esame del Senato dopo l'approvazione della Camera dei deputati. Mi sembra superfluo evidenziare che il provvedimento, consistente nella rinnovazione del decreto-legge 3 ottobre 1986, n. 619, decaduto per scadenza dei termini costituzionali di conversione, riproduce quasi integralmente il testo già approvato dall'8ª Commissione permanente e dall'Assemblea del Senato.

Devo preliminarmente osservare che le modifiche apportate al testo già approvato in precedenza dall'Assemblea di Palazzo Madama consistono in ritocchi tecnici, sia di carattere temporale in relazione al tempo trascorso, sia per l'eliminazione di talune statuizioni — si veda l'articolo 21 del decreto-legge — relative all'esercizio dell'aeroporto di Venezia-Tessera a seguito della intervenuta approvazione, nel frattempo, di specifico, analogo ed autonomo disegno di legge, sia poi per il coinvolgimento delle competenti Commissioni parlamentari nella ridefinizione degli ambiti circoscrizionali di sistemi portuali e di nuovi criteri che presiederanno alla classificazione dei porti in sostituzione di quelli contenuti nel regio decreto del 2 aprile 1885, n. 3095. In occasione dell'ampio dibattito svoltosi in quest'Aula nel corso della discussione e successiva approvazione del precedente provvedimento, è stata analizzata a fondo la grave crisi che ha investito la nostra portualità, per il mancato adeguamento delle sue strutture alla cresciuta domanda di innovazione tecnologica che, dal 1960 in poi, ha provocato un'autentica innovazione dei traffici marittimi e successivamente ha determinato un processo di decadimento dei nostri maggiori porti. Essi, negli ultimi anni, si sono visti stretti da una agguerrita concorrenza dei porti del Nord Europa e hanno dimostrato le gravi inefficienze e l'assoluta impossibilità di corrispondere allo scenario previsto tra il 1986 e il 2000 a seguito delle previsioni formulate dal piano generale dei trasporti in attuazione della legge 15 giugno 1985, n. 245.

A tutto ciò va aggiunto l'elevato ed eccezionale costo delle operazioni portuali che costituisce un autentica strozzatura dell'intera portualità nazionale, ostacolando ogni prospettiva di recupero dei traffici marittimi, determinando sulle gestioni portuali paurose situazioni di squilibrio finanziario che hanno costretto il Governo ad interventi risanatori come quello in esame, che hanno richiesto l'impiego di enormi risorse per risanare il pesante *deficit* accumulato nei porti maggiori di Genova, Venezia, Trieste e Savona.

Per la verità, in occasione della presentazione del precedente provvedimento, in Commissione ho avuto modo di rilevare l'insoddisfazione, da parte di alcuni parlamentari, in modo particolare dell'area meridionale, per la filosofia di questo provvedimento. Tale insoddisfazione era dovuta al fatto che mentre negli anni scorsi il Governo aveva giustamente bloccato gli organici degli enti portuali e aveva imposto una politica di rigore alle gestioni portuali e alle stesse gestioni delle compagnie portuali, non solo con questo provvedimento, ma con un altro precedente, interveniva in maniera considerevole a sostegno dello squilibrio finanziario determinato da questi stessi porti, escludendo qualunque forma di contributo per gli altri porti, in

modo particolare per la portualità meridionale che mai come in questa occasione aveva ottemperato alla politica di rigore imposta dal Governo con il blocco delle assunzioni, nonchè con una politica di risanamento finanziario.

Con questo nuovo provvedimento — è questo uno dei dati di novità — all'articolo 9 è stata introdotta, con uno stanziamento di 9 miliardi, la possibilità, da parte del Governo, di intervenire con finanziamenti *ad hoc* in conto capitale anche per i rimanenti porti. Si tratta di una somma indubbiamente esigua rispetto alle centinaia di miliardi impegnati per Genova in modo particolare, ma anche per le situazioni deficitarie dei porti di Venezia, Trieste e Savona, però il provvedimento, prendendo atto della necessità di tener conto delle condizioni della portualità nel suo complesso, in modo particolare di non penalizzare due volte la portualità meridionale, costituisce per lo meno un riconoscimento del lavoro svolto e dell'impegno di responsabilità che le gestioni dei porti meridionali hanno dimostrato in questa occasione.

Il provvedimento in esame, dopo un'analisi approfondita dei fattori strutturali della crisi della portualità, riprende, completa e raccorda precedenti provvedimenti che, a partire dalla legge n. 230 del 1983, hanno puntato ad intervenire sui costi assolutamente fuori mercato del lavoro portuale per effetto di esuberanza di personale sia a carico degli enti di gestione, che a carico delle compagnie portuali. Si è dato luogo pertanto ad una politica di sfoltimento degli organici che ha comportato l'esodo agevolato di circa 5.000 lavoratori, ai quali ora vanno ad aggiungersi le altre migliaia di lavoratori che, in forza di questo provvedimento, potranno beneficiare del pensionamento anticipato, reso possibile dalle norme contenute nell'articolo 9 del presente decreto.

A tutto questo va aggiunto un inizio di riforma della gestione portuale, con alcune precisazioni dell'istituto del collocamento fuori produzione, una forma di cassa integrazione straordinaria dei lavoratori iscritti negli elenchi degli esodanti fino alla data dell'effettivo collocamento in quiescenza. La riforma parte dal 1983. Devo dare atto al sindacato (in questi giorni si parla tanto di irresponsabilità di alcune fasce del sindacato dei portuali in ordine ad alcune vertenze sorte per la gestione del lavoro portuale, anche in forza di alcune innovazioni che indubbiamente sono state realizzate e che hanno trovato l'adesione degli stessi lavoratori portuali) che dal 1983 una serie di provvedimenti, soprattutto di esodo, è stata portata avanti con il raccordo con le stesse organizzazioni sindacali, che hanno collaborato con il Governo ed il Parlamento per raggiungere l'obiettivo di una ottimizzazione della gestione del lavoro portuale, cercando di ridurre i costi e di cancellare alcuni istituti anacronistici, come quello del salario garantito, che indubbiamente — anche in ordine ai fatti che si sono sviluppati nell'ambito del porto di Genova — ha costituito il motivo dominante di una polemica pretestuosa, che ha mostrato molta disinformazione. Infatti questo istituto, che indubbiamente ha provocato negli anni passati, negli anni della recessione, gravi squilibri nella conduzione finanziaria degli enti e delle compagnie, pur essendo ritenuto dai lavoratori uno dei punti irrinunciabili, attraverso i provvedimenti che il Governo ha presentato e che il Parlamento ha approvato, è stato cancellato. Tutto ciò è avvenuto in un contesto di collaborazione, di cooperazione con un sindacato che ha mostrato di voler puntare anch'esso ad una gestione della portualità italiana in grado di superare i gravi squilibri e le gravi deficienze che la rendono meno concorrenziale non solo nei confronti dei porti del Nord-Europa, ma anche nei riguardi di altri porti e scali che sono divenuti alternativi agli scali storici, che hanno attraversato un processo di grave crisi.

Ritengo che nel momento in cui il Governo ed il Parlamento compiono uno sforzo notevole non solo finanziando i *deficit* delle maggiori gestioni portuali, ma portando avanti una politica di precisazione, anche in ordine alle determinazioni che si vanno ad assumere nell'organizzazione e nella responsabilizzazione per quanto concerne le banchine, in un momento così delicato, in cui si affronta-

no tutti i nodi riguardanti la portualità italiana, sia necessario guardare con grande serenità a questo processo di trasformazione che non avviene certamente in maniera indolore: altri 5.000 lavoratori andranno in prepensionamento; altre situazioni che avevano determinato nella nostra portualità posizioni di rendita scompariranno. Tutto questo si ottiene non solo grazie all'opera responsabile del Parlamento e del Governo, ma anche grazie alla collaborazione efficace da parte delle organizzazioni sindacali.

Vogliamo augurarci che questo processo di riammodernamento della situazione portuale, di razionalizzazione del lavoro nell'ambito della realtà portuale, possa trovare la serena comprensione del paese, ma anche un'informazione corretta e precisa, che possa fornire ai contribuenti italiani, chiamati ad un nuovo sforzo rispetto a questi nuovi dati, l'indicazione che la nostra portualità si avvia finalmente verso il risanamento, e che certi istituti, giustamente vituperati e criticati, appartengono ormai al passato. Ci auguriamo che, unitamente all'impegno che il Governo ha profuso in questi ultimi tempi per la situazione di crisi della cantieristica e dell'armamento pubblico e privato, che è stato oggetto di appositi provvedimenti legislativi, attraverso il raccordo di questi provvedimenti — un raccordo che il ministro Degan ha dimostrato di saper operare con intelligenza e con fattività — si possa veramente guardare al comparto della realtà marittima con una speranza maggiore e con un maggiore senso di fiducia, cercando di accantonare lo spettro della preoccupazione esagerata che pur in questi giorni ha colpito non poco i nostri concittadini. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Bisso. Ne ha facoltà.

* BISSO. Signor Ministro, signor Presidente, su questo decreto-legge, sia in Commissione, prima, che in quest'Aula, poi, la discussione — a mio parere — è stata ampia ed appassionata. Le ragioni di tanto impegno, e anche di tanta passione, da parte nostra, ma non solo da parte nostra, per quanto ci riguarda, rimangono tutte, perchè diversi sono tuttora i punti di questo decreto che, a nostro giudizio, andrebbero rivisti, specie laddove si compie addirittura un passo indietro rispetto al modo in cui questo decreto venne licenziato da quest'Aula del Parlamento.

Mi riferisco in particolare all'articolo 5, cioè quello concernente le misure prima previste per la decadenza dalle funzioni dei presidenti e dei consiglieri degli enti portuali, qualora fosse continuato, dopo l'anno 1987, a manifestarsi un *deficit* di gestione. A nostro avviso, con la revisione del decreto, ci troviamo di fronte ad una modificazione estremamente negativa. Tutto questo assume un significato politico molto chiaro: non sappiamo interpretarlo diversamente di fronte a questa profonda modificazione rispetto a quanto già approvato in questa sede. La ragione ed il significato politico a noi sembrano mostrare la perdurante volontà di rifinanziare perdite di gestione. Quindi, signor Ministro — mi rivolgo a lei che più di una volta ha detto che sarebbe stata l'ultima volta in cui si sarebbero ripianati i fondi degli enti portuali — vista la modifica proposta, noi riteniamo che con tutta probabilità questa non sarà l'ultima volta: altre modifiche dopo questa verranno, anche perchè la spinta a queste modificazioni viene proprio da quei porti che già sanno che non saranno in grado di poter presentare, non solo entro la fine del 1987, ma neanche entro la fine del 1988, bilanci in pareggio. Perciò, se il Gruppo comunista non presenta degli emendamenti, sebbene sia quella esposta la valutazione di alcuni degli articoli del decreto oggi nuovamente in discussione, è unicamente perchè non c'è più il tempo utile per un nuovo impegno, per un nuovo cimento, essendo il 16 febbraio la data ultima entro la quale il decreto-legge deve essere convertito in legge, pena la sua decadenza; e noi, signor Ministro, non vogliamo che questo decreto decada perchè è a noi presente il significato, la portata che la parte più strettamente amministrativa ha per quanto riguarda l'opera di risanamento della portualità italiana o, per lo meno, di una parte di essa.

Al di là di queste considerazioni, inerenti al mancato miglioramento del decreto-legge, cui si poteva pervenire dal momento in cui si è riaperta la discussione, rimane in noi comunisti una grossa preoccupazione ed un giudizio fortemente critico per il modo in cui si è voluto interpretare e rendere operanti parti decisive del decreto-legge. È nostra profonda convinzione, infatti, che, se da parte del Governo avesse prevalso quella disponibilità e duttilità che a suo tempo e in più sedi si affermò come possibile e per il cui avverarsi il nostro atteggiamento politico fu certamente generoso, oggi non saremmo qui a ridiscutere di cose già ampiamente discusse. Una interpretazione restrittiva, al di là persino delle volontà, ma che diventa fortemente — a nostro giudizio — punitiva verso i lavoratori portuali, non è causa secondaria — questo è un punto che voglio sottolineare — della dura vertenza che si è aperta nel porto di Genova e che vede coinvolti in particolare i due fondamentali soggetti: l'Ente portuale e la Compagnia unica merci varie.

So benissimo, signor Ministro, che la vertenza che vede coinvolto il porto della mia città sorge da motivi intimamente connessi ad una diversità di proposta e di progetti inerenti ai moduli organizzativi del lavoro portuale, ma di questo discuteremo meglio e più approfonditamente quando svolgeremo l'interpellanza che abbiamo presentato. Essa pertanto sorge da cause che sono peculiari, tipiche di quella realtà portuale, ma detto ciò mi si permetta di aggiungere che sarebbe negare la realtà ritenere che quella vertenza non abbia uno stretto intreccio col decreto-legge e le sue ricadute sul lavoro portuale. Mi riferisco in particolare, signor Ministro, a come si è considerato e a come si considera il lavoro portuale, perchè da qui, almeno per quel porto — altrove cominciano ad esservi delle soluzioni — dipende poi la definizione dalle piante organiche, la quantità cioè dei lavoratori occorrenti alle compagnie per far fronte da parte di queste alle esigenze del servizio portuale e, se ella mi permette, io dico — e lo sottolineo con forza — di tutto il servizio portuale. Mi riferisco, inoltre, ai modi di attuazione della cassa integrazione, perchè quelli inizialmente sostenuti finivano di fatto per rendere l'esodo obbligatorio, mentre la legge affermava e afferma la volontarietà di tale scelta. Non è un caso, infatti, che nel momento in cui discutevamo ed approvavamo qui il decreto, il movimento sindacale proclamava lo sciopero per il modo in cui quella norma veniva interpretata e si intendeva applicarla.

Un certo modo di applicare, quindi, gli articoli inerenti ai punti cui ho fatto riferimento ha conseguenze pesantissime, che non solo tradiscono lo spirito e la lettera dell'intesa tra Governo e sindacati su questa materia, ma finirebbero anche per determinare un esodo molto più consistente di quanto previsto dalla stessa legge. Inoltre, se gli organici delle compagnie fossero unicamente rapportati al solo lavoro di sbarco e imbarco, verrebbe a mancare la manodopera necessaria per tutto il restante dei servizi a piazzale, che pur devono essere svolti. Cosicchè, mentre da un lato maestranze altamente professionalizzate e qualificate verrebbero estromesse dal processo produttivo, messe in cassa integrazione e sollecitate poi a fare domanda di pensionamento anticipato, dall'altro si dovrebbe ricorrere, tramite aziende private, al reclutamento di nuova forza lavoro da immettere nel processo produttivo del servizio portuale, al posto di una parte del personale messo in cassa integrazione e poi esodato.

Quale logica presiede a tutto ciò? Chi pensa che questo non abbia indotto a serie riflessioni i lavoratori portuali penso si collochi fuori dalla realtà.

In base a questa procedura, se venisse così applicata — e questo ha avuto indubbiamente una ricaduta negativa sulla realtà del movimento operaio portuale genovese — nel porto di Genova più di 100.000 giornate lavorative non verrebbero calcolate, cosicchè, invece di essere 550-570, i lavoratori eccedenti risulterebbero più del doppio, cioè 1.200 lavoratori da immettere in cassa integrazione e da mandare quindi in pensione anticipatamente. Chi pensa che tutto questo non abbia pesato e non pesi nella vertenza del porto di Genova — ripeto — vive fuori dalla realtà.

E se a tutto questo aggiungete poi ciò che è accaduto come conseguenza propria della vertenza tra Ente portuale e Compagnia di Genova attraverso i decreti emanati dal presidente D'Alessandro, che farebbero della Compagnia una semplice agenzia di collocamento, privandola di colpo di tutta una serie di funzioni e prerogative la cui origine risale nel tempo, credo che ognuno possa capire come dalla saldatura di questi due momenti si sia dato luogo ad una miscela per cui oggi si dice giustamente che la lotta nel porto di Genova ha caratteristiche piuttosto dure, assai particolari e difficili.

Signor Presidente, con il decreto-legge, inoltre, lo Stato mette a disposizione nel corso di tre anni una somma che si aggira attorno ai 1.000 miliardi. In realtà, quando questa legge avrà terminato tutti i suoi effetti, il contributo dello Stato sarà ben più ampio della cifra citata: calcoli fatti ci dicono che si andrà attorno ai 3.000 miliardi. Ma tralasciamo il conto delle cifre del futuro e stiamo a quelle che prevede il decreto: siamo di fronte ad uno sforzo, ad un impegno notevole. Purtroppo questo impegno notevole sarà essenzialmente indirizzato per pagare debiti accumulati nel tempo e per ridurre il numero dei lavoratori operanti in quel porto e nei porti nazionali. Genova è indubbiamente tra i porti che maggiormente beneficeranno di questo finanziamento, di questa consistente messa a disposizione di risorse da parte dello Stato e tuttavia, affinchè questo sforzo non venga in grandissima parte annullato, occorre che nel porto di Genova si ripristinino condizioni di legittimità e di normalità. Il motivo alla base di tale esigenza penso sia chiaro a tutti coloro che mi ascoltano.

Credo di poter dire che non si governa nè una fabbrica, nè una grande azienda, nè tantomeno un grande porto con i decreti o con i commissariamenti. Non si governa, inoltre, un grande porto come quello della mia città quando si scatena una forsennata campagna di stampa, in cui la massima autorità di tale porto si è lasciata coinvolgere, contro i lavoratori portuali, individuando in essi i nemici del porto ed indicandoli come i responsabili della decadenza della portualità genovese, criminalizzandoli quindi a tal punto che, in certi articoli, si è giunti ad un linguaggio che rivela un vero e proprio attacco razzista; e lo dico a ragion veduta.

Ora è evidente che quando si opera in questo modo e quando tutto ciò è accompagnato da una campagna di stampa di questa natura, certamente non si rendono le cose facili: è già difficile ricercare una soluzione in positivo di una vertenza estremamente complessa e duramente combattuta. Lo sforzo per il risanamento finanziario dell'ente portuale di Genova, quindi, ha senso se è strettamente accompagnato da nuove relazioni tra i vari soggetti pubblici e privati. Perciò mi permetto di dire che occorre che tutti operino per la ricerca di vie che ci riconducano alla trattativa e all'accordo.

Voglio concludere questo mio breve dire, cogliendo l'occasione che mi si offre per rivolgere un pressante invito al Governo, e a lei personalmente, signor Ministro, affinchè si faccia parte attiva per la ripresa di una trattativa che permetta la soluzione della vertenza del porto di Genova, perchè ritengo che, se vi è la volontà, lo spazio per una soluzione in positivo esiste. Ritornando alla normalità potremo meglio utilizzare questo sforzo, certamente non indifferente dal punto di vista finanziario, che lo Stato, il Governo, la collettività si accingono a compiere per mettere i nostri porti in una condizione di possibile rilancio. Con questo invito e, se ella mi permette, signor Ministro, con questo appello, vorrei concludere il mio intervento nella discussione generale sul decreto che andremo ancora una volta ad approvare. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Roberto Spano. Ne ha facoltà.

* SPANO ROBERTO. Ritengo che la scadenza ormai vicina per la conversione del decreto in esame debba ricondurre tutti noi ad un senso di equilibrio temporale evitando che si ripetano qui considerazioni e valutazioni tuttora valide, ma che sono state già esposte nel corso dell'esame del decreto quando esso fu

presentato per la prima volta al vaglio del Senato.

Da parte mia ribadisco quanto dissi in quella occasione; voglio solo sottolineare due punti del decreto che invece contengono in sè un potenziale elemento di novità sui quali è bene che la riflessione prosegua al di là della occasione odierna. I due punti del decreto su cui intendo soffermarmi riguardano il tentativo — tentativo, certo, perchè nessuno può scommettere che esso riuscirà — di risanamento della gestione dei nostri quattro porti più grandi dal punto di vista della movimentazione del traffico: non solo di quello di oggi, ma anche di quello che è stato e di quello che potrebbe essere. L'altro punto su cui desidero soffermarmi concerne la situazione che si mette in moto per alleggerire la gestione di questi porti da un esubero di circa 5.000 lavoratori. Anche se è un fatto che non ci fa gioire, resta però un fatto dolorosamente necessario.

L'altro punto caratterizzante il decreto consiste nel pareggio, col risanamento della fase debitoria, della gestione di bilancio degli enti portuali e nella responsabilizzazione degli amministratori dei porti. Ritengo che si tratti di elementi caratterizzanti che vanno collocati nel quadro dell'evoluzione negativa che hanno avuto i porti nel nostro paese e questi quattro in particolar modo.

Si cerca, dunque, di perseguire il tentativo, naturalmente non facile, di ridare competitività alla movimentazione delle merci nei porti italiani e, quindi, per ottenere questo, di ridare efficienza e produttività economica alla gestione dei porti. In sè e per sè, però, questo è solo un anello, un segmento importante, ma non esclusivo e comunque non esauriente rispetto ad una logica di competitività del sistema trasportistico italiano che riguarda sì i porti, ma anche il trasporto su ferro e il trasporto su gomma.

A questo riguardo, non c'è dubbio, dunque, che occorra dare concretezza contemporaneamente alle scelte che debbono essere conseguenti alla definizione del piano generale dei trasporti. Se non faremo questo, avremo probabilmente migliorato la gestione dei porti, ma non avremo ottenuto quel risultato complessivo a cui invece dobbiamo guardare non solo con speranza, ma con determinazione e grande volontà. Esso, certo, richiederà sacrifici ed impegno per tutta la collettività, ma rimane un obiettivo a cui non possiamo sfuggire.

Ho ancora un'ulteriore considerazione da sottoporvi. Io ho notato con piacere, lo dico in particolare ai colleghi comunisti, che il signor Pizzinato, segretario generale della CGIL, qualche settimana fa ha fatto una considerazione che anch'io, nella modesta riflessione che compio su questo settore in generale della gestione dei servizi, covo da tempo. Egli ha dichiarato — dichiarazione che pienamente condivido e che mi auguro porti poi a conseguenze altrettanto positive anche se, certo, discusse e sofferte — che dalla fase, ormai quasi compiuta, di ristrutturazione del settore produttivo italiano, ossia del settore industriale, siamo passati appieno nella fase di ristrutturazione e razionalizzazione della gestione dei servizi. Che lo vogliamo o no, questo comparto rischia di diventare la palla al piede del sistema produttivo italiano e, se non otterrà l'attenzione necessaria oltre all'impegno finanziario, di energia e di fantasia che richiede, non ci consentirà di consolidare, anzi di migliorare i risultati economici che in questi tre anni abbiamo raggiunto. Questo è l'appuntamento che sta di fronte a noi e questo credo dia — anche a coloro che lo sostengono, e noi certamente siamo tra loro — la soddisfazione di varare un provvedimento che certo avrebbe potuto essere preso in considerazione prima, ma per il quale si sono dovute superare resistenze e difficoltà, anche di impostazione, dunque non soltanto di interessi, alle quali non eravamo preparati prima. Oggi lo siamo ed è bene che facciamo questo passo.

Mi auguro, quindi, che il decreto-legge venga convertito in legge e che subito si determinino i suoi effetti nelle gestioni portuali ai fini del loro risanamento. (*Applausi dalla sinistra, dal centro e dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ruffino. Ne ha facoltà.

RUFFINO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, non vi è dubbio che il sistema portuale italiano soffra, e non da oggi, di una situazione di crisi: di ciò è ben consapevole il legislatore che è già dovuto intervenire alcune volte per cercare di superare le cause congiunturali e strutturali che sono alla base di tale critica situazione.

I provvedimenti legislativi adottati sino ad oggi avevano però, ad avviso di chi vi parla, più il carattere di servire come tamponamento che non quello di mirare all'obiettivo ambizioso di un vero e proprio risanamento. Già con decreti-legge precedenti era stato consentito l'alleggerimento del personale degli enti e delle compagnie portuali, inizialmente per circa 5.000 unità, elevato poi a 6.100 unità. In quei provvedimenti venne introdotto anche l'istituto del collocamento fuori produzione di cui ha parlato con sensibilità il relatore Patriarca, che ringrazio per la sua relazione svolta questa mattina in Commissione ed oggi in Aula, dimostrando una chiara conoscenza dei problemi ed una notevole sensibilità. Ma il provvedimento di sfoltimento degli organici, sia degli enti che delle aziende portuali, si dimostrò del tutto insufficiente a fronte delle notevoli passività finanziarie accumulate dagli enti.

Il Governo adottò allora un nuovo decreto-legge (20 dicembre 1984, n. 859, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 20), con il quale vennero appianate le passività degli enti e delle aziende portuali accumulate fino al 31 dicembre 1983. Beneficiarono di quel decreto-legge i porti di Genova, Venezia e Trieste. Tuttavia, anche tale provvedimento si è dimostrato insufficente e tale, comunque, da non consentire un grado di produttività idoneo a rendere competitivo l'intero sistema portuale.

Onorevoli colleghi, da tempo, infatti, si è sviluppato da parte dei porti europei, ed in modo specifico del sistema nord-europeo, un atteggiamento competitivo che ha creato grosse difficoltà al nostro sistema portuale. Essi tempestivamente, soprattutto i sistemi portuali del Nord Europa, hanno cercato di contenere i costi delle operazioni portuali attraverso l'introduzione delle nuove tecnologie. Il collega Gusso — al quale, se il Presidente lo consente, auguro un pronto ristabilimento — aveva delineato in modo estremamente chiaro e corretto siffatta dinamica e tale scenario, sottolineando nella sua relazione, allegata agli atti al primo decreto-legge non convertito tempestivamente in legge, che l'ente pubblico nel sistema nord-europeo si era accorto sin dall'inizio degli anni '60 di non essere in grado, per una sua organica incapacità, di accettare la sfida imprenditoriale che le attività portuali comportano in termini di quantità di investimenti, di rischio degli stessi, di agilità e di speditezza gestionale. Esso ha quindi «aperto» ai privati affinchè realizzassero i propri impianti di sbarco e di imbarco, di deposito e via dicendo. L'ente pubblico nel sistema nord-europeo mantiene il controllo essenziale di tutte le operazioni portuali, ma riesce a coinvolgere la privata imprenditorialità e le risorse di cui essa dispone, innescando nell'ambito portuale situazioni di concorrenza che stimolano il miglioramento dei servizi ed il contenimento delle tariffe.

Per quanto concerne la manodopera impiegata in questi porti, sono stati concertati fra utenza e sindacati, fin dai primi anni '60, graduali programmi di esodo e di riqualificazione professionale, in modo da utilizzare i lavoratori portuali nella quantità strettamente necessaria, con l'obiettivo di acquisire traffici sempre più abbondanti e remunerativi, in modo che la stessa nave possa viaggiare possibilmente carica sia in arrivo che in partenza. Da questa politica adottata dai sistemi del Nord-Europa sono derivati rilevanti interessi sia ai lavoratori portuali, sia all'economia di quei paesi. Da noi, invece, permane tuttora elevato il costo delle operazioni portuali, che costituisce una vera e propria strozzatura gravante sull'intera portualità nazionale, e ostacola di fatto ogni prospettiva di recupero e di rilancio dei traffici marittimi.

Onorevole Ministro, debbo dire per la verità — l'ho detto rapidamente questa mattina in Commissione, ma mi piace ripeterlo in questa sede, — che la IX legislatura sarà caratterizzata, tra tante luci ed alcune ombre, da interventi consistenti, rilevanti e significativi proprio nel settore marittimo, dal-

la cantieristica all'armamento e attraverso interventi vari anche nel settore del sistema portuale, perchè il legislatore opportunamente e il Governo per primo hanno ritenuto che il sistema portuale, che l'aumento dei traffici marittimi, che l'economia portuale in genere costituiscano uno strumento, un pilastro fondamentale per lo sviluppo dell'intera economia del nostro paese.

Il provvedimento al nostro esame si inquadra in modo corretto negli orientamenti e nelle indicazioni di cui al piano generale dei trasporti: esso costituisce, credo, il primo serio tentativo di dare un significato alla programmazione portuale, a quel piano generale dei trasporti che è diventato legge nell'aprile del 1986. Però, con esso si affronta, onorevole Ministro, in modo concreto un secondo gruppo di questioni, quelle relative al risanamento delle gestioni dei porti di Genova, Venezia, Trieste e Savona attraverso il ripiano dei disavanzi di amministrazione al 31 dicembre 1985, l'erogazione dei contributi nelle spese di gestione dell'esercizio 1986, il rimborso a carico dello Stato delle rate di ammortamento del 1987 e del 1988 riguardanti i mutui contratti al 31 dicembre 1985 e, infine, il trasferimeno ad un fondo da istituire presso l'INPS dei compiti a suo tempo assunti dagli enti portuali di Genova e Trieste per l'erogazione di una pensione integrativa al personale in pensione o in servizio alla data del 31 marzo 1977. La parte relativa a questi interventi ammonta e pesa sul bilancio dello Stato già per una cifra rilevante, pari a 536 miliardi e 600 milioni.

L'*iter* di questa legge, onorevoli colleghi, è stato laborioso, e già nella sua prima fase di applicazione si sono verificati alcuni eccessi, anche perchè l'obiettivo che il decreto-legge persegue è ambizioso e tende, da un lato, ad abbattere posizioni anacronistiche di privilegio, dall'altro a conseguire l'obiettivo del risanamento delle gestioni e a ridare slancio e competività al nostro sistema portuale. Basti ricordare che il precedente decreto-legge è andato incontro ad una clamorosa bocciatura da parte della Camera dei deputati sia per l'opposizione del Partito comunista italiano, sia anche — dobbiamo ammetterlo — per alcune incertezze nell'ambito della stessa maggioranza.

Il testo al nostro esame, che mi auguro verrà approvato, non si discosta molto da quello già approvato dal Senato in prima lettura. La norma che prevedeva l'immediato commissariamento di quegli enti che non avevano raggiunto il pareggio di competenza nel 1987 è stata lievemente temperata, nel senso che riconosce al Ministro della marina mercantile il diritto di concedere dilazioni in presenza di validi progetti nella gestione successiva. Rimane fermo il principio del pareggio dei conti nelle gestioni 1988-1989. Da segnalare anche la norma di cui all'articolo 5, inserita dal Senato e rimasta nel secondo decreto, relativa al bilancio consolidato delle società nelle quali l'ente portuale abbia una partecipazione azionaria di maggioranza, perchè abbiamo ritenuto opportuno cautelarci anche per evitare che la nascita di società e di enti distaccati dall'ente portuale potesse determinare delle confusioni, o porre a carico di queste società costituite *a latere* dell'ente portuale delle passività che avrebbero alterato quel pareggio di competenza che è previsto dal provvedimento in esame.

Per quanto riguarda l'individuazione nominativa dei portuali e delle compagnie da prepensionare — da 4.000 entro quest'anno, a 5.000 nel 1988 — il nuovo testo del decreto precisa che questo dovrà avvenire su basi locali. In caso di mancata intesa nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, spetterà al Ministero della marina mercantile procedere d'ufficio, in base al criterio della maggiore età e della maggiore anzianità contributiva.

Altre osservazioni e chiarimenti da segnalare riguardano le case di spedizione, le agenzie marittime, le imprese private di sbarco e di imbarco e le società di provveditoria navale. Sono previste possibilità di partecipazione da parte dei rappresentanti degli agenti delle case di spedizione e anche degli spedizionieri doganali, che entrano a fare parte del consiglio di amministrazione come membri effettivi dell'assemblea del consorzio del porto di Genova. Novità si registrano anche sul tema delicato della composizione e

della riduzione delle squadre dei portuali nei vari scali marittimi italiani.

Già nella prima fase di applicazione del decreto al nostro esame si sono verificati, da un lato, alcuni eccessi e, dall'altro, significativi segnali di una decisa volontà di segnare un'importante svolta nella gestione dei porti, richiamando i princìpi di una libera economia di mercato. Leggevo questa mattina che si sta riorganizzando il porto di Venezia secondo queste precise indicazioni fornite dal Governo.

Il collega Bisso, nel suo intervento, ha manifestato un certo scetticismo sugli effetti di questo decreto-legge e sulla quasi inevitabilità di ulteriori interventi a carico del bilancio dello Stato e, quindi, dei contribuenti. Non mi nascondo, senatore Bisso, le difficoltà di una operazione quale quella che poniamo in atto, anche perchè per troppo tempo si sono mantenute e si volevano perpetuare, nell'ambito dei porti, anacronistiche posizioni di privilegio, proprio in concomitanza con la razionalizzazione del lavoro portuale che avveniva negli scali europei. Ho fiducia, tuttavia, che con questo provvedimento che il Governo pone all'attenzione del Parlamento si dia un segnale importante di svolta. Il Governo ha voluto, nella gestione dei porti, compiere una vera e propria rivoluzione. Il Gruppo della Democrazia cristiana auspica che questo segnale sia recepito con la necessaria consapevolezza e con il senso di responsabilità indispensabili per ridare slancio e produttività al sistema portuale. Non v'è dubbio che l'attività portuale costituisca un pilastro fondamentale per l'economia del nostro paese. Di ciò noi democratici cristiani siamo consapevoli ed è per questo che diamo la nostra convinta adesione al provvedimento al nostro esame. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Resta da svolgere il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

considerate le prevedibili esigenze di carattere organizzativo che si verificheranno nel corso del 1987 in conseguenza della prima fase di applicazione delle norme sul prepensionamento;

considerata la necessità di garantire la presentazione dei servizi anche in presenza di eccezionali punte di traffico che richiedono l'impegno di manodopera eccedentaria;

considerata la necessità di attuare l'istituto della collocazione fuori produzione e del prepensionamento presso le compagnie portuali indipendentemente da eventuali funzioni, in modo da non alterare le situazioni e le aspettative, connesse alla determinazione delle eccedenze;

impegna il Governo:

a) a rideterminare durante tale periodo l'individuazione del lavoratore fuori produzione con le scadenze che saranno ritenute opportune e comunque non inferiori a tre mesi. Tale rideterminazione verrà eseguita solo nei casi in cui pervenga una richiesta in tal senso formulata in base ad intese locali. Tali intese dovranno tenere conto dell'esigenza di assicurare la funzionalità dei servizi e di favorire il raggiungimento del requisito di anzianità contributiva richiesto per il prepensionamento;

b) ad emanare direttive alle autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale allo scopo di regolare la chiamata dei lavoratori fuori produzione nei limiti in cui ciò si renda necessario per l'erogazione dei servizi e solo in caso di totale impiego delle maestranze in produzione;

c) ad applicare le disposizioni sulla collocazione fuori produzione e sul prepensionamento dei lavoratori portuali con gestione separata anche per quelle compagnie per le quali venga disposta la fusione.

9.2185.1 URBANI, BISSO

URBANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* URBANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto al nostro esame prevede, tra l'altro, il meccanismo che rimette in moto il prepensionamento dei lavoratori portuali, che porterà nel giro di due anni ad un'altra forte riduzione della manodopera nei porti

italiani, con grave sacrificio per i lavoratori, anche se si tratta di un sacrificio dettato da una necessità oggettiva.

In attesa e in attuazione di tale misura il decreto prevede anche la messa fuori produzione, cioè in cassa integrazione, di un certo numero di lavoratori. Il Governo ha dovuto riconoscere, alla Camera dei deputati, che questa situazione potrebbe creare problemi di agibilità nella funzionalità portuale in momenti di eccezionali punte di traffico, e per questo ha dato la sua adesione ad un ordine del giorno unanimemente approvato dalla Camera che rimanda ad intese locali la gestione di questa cassa integrazione in relazione alle prospettive di prepensionamento.

Tuttavia, a nostro parere, ed è questa la ragione per la quale abbiamo presentato lo stesso ordine del giorno con una modifica, è necessario eliminare dal testo dell'ordine del giorno approvato dalla Camera la parte che stabilisce che «dovranno comunque permanere fuori produzione quei lavoratori i quali maturino comunque i requisiti dell'età pensionabile ai sensi dell'articolo 7 o che abbiano maturato i requisiti di anzianità contributiva ai sensi del medesimo articolo». Questo significa che, a prescindere da quella rotazione, che pur si è riconosciuta necessaria in relazione ai problemi di traffico e fuori dalla possibilità di intese locali, i lavoratori che hanno un certo numero di anni di età o di anzianità contributiva comunque devono andare subito fuori produzione. Da tutti i porti italiani è stata fatta presente la gravità di questa misura ed i riflessi che essa avrebbe. Credo che sarebbe un atto di saggezza conclusiva, da parte del Governo, accettare l'ordine del giorno così come modificato, anche come segnale distensivo in relazione alle gravi tensioni che ci sono nei porti d'Italia, in modo esplicito a Genova ed in modo implicito e sotterraneo in tutti gli altri porti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

* PATRIARCA, *relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica anche perchè i colleghi che sono intervenuti non mi sembra che abbiano espresso particolari motivi di dissenso o abbiano chiesto particolari chiarimenti. Sull'ordine del giorno, invece, devo esprimere la mia netta contrarietà alla modifica richiesta, all'ultimo momento, dai senatori Urbani e Bisso relativamente all'ordine del giorno che il Governo aveva accettato alla Camera e dal quale oggi si vuole espungere una delle parti fondamentali. Noi riteniamo — come ho detto con molta chiarezza — che il provvedimento di risanamento della situazione della crisi dei nostri porti ha portato ad un notevole, enorme sacrificio da parte dei lavoratori. Di questo va dato atto, come va dato atto al nuovo gruppo dirigente delle compagnie portuali di aver saputo affrontare momenti di impopolarità portando avanti una politica di risanamento. Però, da questo a sconvolgere la filosofia del provvedimento, che è stato anche oggetto di una precedente contrattazione tra Governo e sindacati, mi pare che ne corra, e, inoltre, ciò potrebbe creare equivoci che possono poi determinare tensioni delle quali tutti abbiamo inteso scongiurare il ripetersi.

Per questi motivi, ritengo nella maniera più assoluta che due elementi debbano rimanere inalterati e inalterabili in questo decreto-legge: il potere del Governo di sciogliere gli organismi di amministrazione qualora si ripetessero le situazioni di *deficit* di bilancio e l'individuazione dei lavoratori da mettere fuori produzione, specialmente dopo che essi hanno raggiunto quei requisiti che consentiranno loro l'acquisizione del prepensionamento. Perciò, se i colleghi presentatori intendono rifarsi all'ordine del giorno presentato alla Camera, esprimo parere favorevole; se invece insistono in questa nuova formulazione, non posso che esprimere parere contrario e invitare magari i proponenti a ritirarlo, perchè certamente esso altererebbe quello spirito di operosa concordia che ci ha portato alla discussione e all'approvazione, anche in sede di Commissione, di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro della marina mercantile.

DEGAN, *ministro della marina mercantile*. Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero innanzitutto ringraziare il relatore e tutti i senatori intervenuti che, sia pure in secon-

da lettura e quindi in modo più sintetico, hanno dato un consistente contributo all'approvazione — che mi auguro intervenga tra poco — del decreto-legge.

Mi siano consentite solo alcune osservazioni rispetto agli interventi sin qui svolti. Il senatore Patriarca ha preso atto — e lo ringrazio — del fatto che non tutto il male vien per nuocere, e che quindi lo slittamento di due mesi dell'entrata in vigore del decreto — che comporta peraltro uno sforzo aggiuntivo poichè si tratta di addensare in ventidue mesi ciò che precedentemente era diluito in ventiquattro — ha consentito però al Parlamento ed al Governo di tener conto anche di alcune situazioni che non erano state prese in considerazione nel testo originario del decreto-legge e che saranno ulteriormente e più attentamente valutate, io credo, anche nel disegno di legge che il Governo si appresta a presentare — il Ministero lo ha già diramato — al fine di utilizzare i miliardi accantonati dalla legge finanziaria per contributi ordinari a favore degli enti portuali.

Vorrei fare ancora qualche annotazione, prima di concludere. Si fa sempre riferimento all'esodo di quattromila lavoratori per quest'anno e di ulteriori mille per il 1988, ma, proprio per dimensionare lo sforzo ed anche il sacrificio che il decreto richiede, va precisato che, quando si citano queste cifre, ci si riferisce esclusivamente ai lavoratori delle compagnie, mentre si deve far riferimento ai dipendenti degli enti — di cui raramente si parla sui giornali ed anche, va detto, tra le forze politiche e sociali, sebbene siano lavoratori anch'essi — che egualmente dovranno subire la cassa integrazione e partecipare all'esodo volontario. È un sacrificio, il loro, proporzionalmente analogo, che richiede altrettanta attenzione da parte nostra.

Per quanto riguarda poi l'articolo 5, desidero precisare che la Camera ha ulteriormente dilatato l'obbligo del pareggio fino al 1991, quindi per tutto un quinquennio, il che certamente pone sotto una tutela stretta i quattro enti di cui si parla (Genova, Trieste, Venezia e Savona), in particolare per il ripianamento dei loro *deficit*, previsto dal decreto-legge. Si tratta certamente di una tutela temporalmente limitata, ma cinque anni, più il 1987, non sono poca cosa e, quindi, obiettivamente essa risulta molto stretta.

Per quanto riguarda poi cosa fare d'ora in poi, a me pare che l'articolo 1 di questo decreto ci indichi delle linee generali d'intervento, per cui vorrei dire — me lo consenta il senatore Ruffino — che se possiamo guardare con soddisfazione già al consuntivo di questa IX legislatura, io mi auguro che l'ultimo anno che abbiamo di fronte ci consenta quanto meno di impostare una politica globale per la marina mercantile del nostro paese, tenendo presente — e vorrei rivolgermi in particolare a coloro che seguono queste vicende — quanto è accaduto a livello comunitario nel mese di dicembre, che non è di poco conto. Non vi è stata, infatti, solo la sesta direttiva per i cantieri, ma anche il varo di alcuni regolamenti che riguardano l'armamento.

Senatore Bisso, quando dico che questo sarà necessariamente l'ultimo intervento a favore dei porti, non mi riferisco soltanto — come talora spesso capita — ad una generica volontà politica, ma anche ad un molto probabile impegno giuridico che andremo ad assumere nei confronti della Comunità europea che ha ormai avviato un processo alla cui conclusione non potrà non essere detto che gli aiuti pubblici alle aziende portuali — perchè tali saranno considerate — non potranno intervenire se non entro rigorosi limiti e potranno addirittura non intervenire, secondo le indicazioni della Comunità economica europea.

Quindi, accolgo quanto detto dal presidente Spano, dal senatore Ruffino e sostanzialmente dal relatore e dal senatore Bisso per un ulteriore ed approfondito impegno in direzione dei porti, dei cantieri e dell'armamento, predisponendo norme in qualche maniera tra loro distinte, ma coordinate ed organiche. Infatti, questo mi sembra sia assolutamente necessario, avendo l'occhio a ciò che accade al di fuori di noi, sia nella Comunità, attraverso anche lo stabilirsi di obblighi giuridici per il nostro paese, sia fuori della Comunità stessa.

Devo una particolare risposta al senatore Bisso per quanto riguarda il porto di Geno-

va. Si tratta certamente di un episodio importante, rilevante, ma resta, nel panorama complessivo della portualità italiana, un episodio. Ho molto rispetto e considerazione per Genova, come ne ho per la mia città, Venezia, o per Trieste o Savona, ma l'Italia ha molti altri porti che non hanno avuto bisogno di interventi da parte dello Stato, e non vorrei che capitasse addirittura che facessimo una valutazione di merito inversamente proporzionale ai contributi che lo Stato ha dovuto erogare e si appresta ad erogare a favore dei diversi enti portuali. Certamente Genova è storicamente il porto italiano più rilevante, e quindi non possiamo non avere particolare attenzione per ciò che avviene in quella città e in quelle strutture portuali. Per questi motivi, chi vi parla ha dichiarato la propria disponibilità, sempre che ne sia richiesto dalle parti in maniera consensuale, a dare la sua collaborazione, dicendo, peraltro con grande chiarezza, che se oggi, almeno apparentemente, la contrapposizione sembra essere tra il consorzio autonomo del porto e la compagnia dei lavoratori portuali, va detto che di mezzo c'è stato un accordo ribadito e controfirmato tra lo stesso consorzio e le organizzazioni sindacali. Mi pare che questo accordo non possa non rimanere come punto di riferimento per una gestione — che mi auguro sempre più serena e alla quale spero di poter dare il mio contributo perchè tale sia — dell'accordo stesso, che non mi pare possa essere messo in discussione.

Al senatore Urbani, che assieme al senatore Bisso ha presentato quell'ordine del giorno, dico che potrei anche ricorrere all'artificio di accettarlo, sapendo di aver ugualmente accettato alla Camera dei deputati un ordine del giorno che, rispetto a questo, ha solo qualcosa in più. Voglio ricordare che quel qualcosa in più ha fatto parte di contatti intervenuti tra chi vi parla — e non solo chi vi parla, ma anche altri componenti del Governo — e le organizzazioni sindacali. Quello indicato è un criterio che è stato assunto consensualmente. Loro sanno che il Governo recepisce gli accordi locali per quanto riguarda soprattutto le indicazioni nominative delle liste. Ma se questi accordi locali non dovessero intervenire, è certo che il Governo prenderebbe le iniziative opportune, nel rispetto dei colloqui intercorsi, con l'impegno espresso che sulla base di tali accordi non si sarebbero avuti nei due rami del Parlamento propositi di variazione, cosa che viceversa, mi consenta, senatore Urbani, lei propone con il suo ordine del giorno.

Questo mi mette nella condizione di consentire con il senatore Patriarca di chiedere sommessamente ai presentatori di ritirare l'ordine del giorno, pur nell'attenta valutazione delle questioni che loro hanno qui sollevato, perchè nessuno di noi vuole essere così rigido nell'applicazione di atti legislativi e di accordi da non tener conto di particolari condizioni. Quindi, certamente, questo criterio ha, come tutti i criteri, quel minimo di flessibilità che particolari condizioni potrebbero richiedere.

Detto ciò, la prego, senatore Urbani, di ritirare quell'ordine del giorno, altrimenti dovrei dichiararmi di parere contrario.

PRESIDENTE. Prego il senatore Urbani di farci conoscere le sue decisioni in merito all'ordine del giorno dopo l'invito che gli è stato rivolto dal Governo.

* URBANI. Ritiriamo l'ordine del giorno, perchè il suo significato stava tutto nella sua accettazione da parte del Governo e quindi in un voto favorevole che modificasse in questa parte l'orientamento della Camera. Poichè ciò non è possibile e non avendo alcun interesse che, con un voto contrario, venga respinto l'ordine del giorno, lo ritiriamo, ma vogliamo sottolineare così un divario tra Camera e Senato e lasciare tale questione alla contrattazione nei diversi porti. Non crediamo che questo sia un atto di saggezza.

Vorrei ora fare una precisazione su quanto ha detto il Ministro. Non so dove siano stati raggiunti accordi tra Camera e Senato o con i sindacati: sono accordi che, dal punto di vista costituzionale ed anche politico, non contano. Il Parlamento è libero e sovrano anche di fronte ai sindacati e voglio dirlo qui, dalla mia parte. Abbiamo espresso un giudizio in base al quale abbiamo chiesto una modifica; le ragioni portate dal Ministro non ci hanno convinto perchè, se si vuole che

vi sia flessibilità, la cosa migliore sarebbe stata lasciare al tentativo delle intese locali anche la gestione della manodopera meno giovane. Prendiamo atto che le nostre motivazioni non sono state ritenute fondate, e troviamo in ciò una rigidità di fondo nella gestione del decreto che ne spiega le vicende, e che ha una ripercussione immediata sul clima che si è creato nel porto di Genova perchè, signor Ministro, se passerà in quella sede la linea di dare un colpo ai lavoratori, in tutti gli altri porti sarà portata avanti questa medesima linea. È per questo motivo che a Genova si lotta in modo aspro, ed è perciò che, in questa sede, non possiamo non sottolineare con responsabilità il nostro dissenso.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, recante misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 2, dopo le parole: «su proposta del Ministro della marina mercantile,» *sono aggiunte le seguenti:* «sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,»;

il comma 3 è soppresso;

al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa commissione formulerà proposte per la determinazione dei nuovi criteri per la classificazione dei porti, in sostituzione di quelli contenuti nel regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095».

All'articolo 4, al comma 2, dopo le parole: «1, 2 e 3 dell'articolo 2» *sono aggiunte le seguenti:* «ed al comma 1 dell'articolo 4-*bis*,».

Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

«*Art. 4-bis.* — 1. È autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni al fine di consentire la erogazione di contributi straordinari agli enti portuali, con esclusione di quelli di cui ai precedenti articoli, ed alle aziende portuali. Il relativo stanziamento è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1987.

2. La erogazione dei predetti contributi è disposta con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Associazione nazionale dei porti. Gli importi assegnati sono vincolati al ripiano dei disavanzi di amministrazione a tutto il 31 dicembre 1986 o ad impieghi in conto capitale».

All'articolo 5:

al comma 2, le parole: «decadono a tutti gli effetti di legge» *sono sostituite dalle seguenti:* «ove non ottengano l'approvazione da parte del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, di progetti di recupero dei disavanzi medesimi a carico della gestione relativa all'esercizio successivo, decadono a tutti gli effetti di legge. Tale decadenza si applica in ogni caso qualora i bilanci di previsione od i conti consuntivi degli esercizi dal 1988 al 1991 presentino disavanzi finanziari di competenza»;

al comma 3, dopo le parole: «nonchè da un rappresentante delle imprese di spedizione» *sono aggiunte le seguenti:* «, da un rappresentante dell'Associazione degli agenti marittimi raccomandatari di Genova e da un rappresentante del Collegio nazionale degli spedizionieri doganali, purchè non dipendenti dalle imprese di spedizione».

All'articolo 6, al comma 1, dopo le parole: «di variazioni di bilancio,» *sono aggiunte le seguenti:* «con esclusione degli storni fra capitoli di spesa dello stesso titolo,».

All'articolo 7, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. La individuazione nominativa dei lavoratori da collocare fuori produzione, sia

per i dipendenti degli enti e delle aziende portuali che per i lavoratori ed i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi quelli delle compagnie del ramo industriale e carenanti del porto di Genova, è effettuata sulla base di intese locali da perfezionarsi nei termini e nei modi stabiliti dal Ministro della marina mercantile. In caso di mancate intese notificate nei termini assegnati, si provvede, fra l'altro, in base al criterio della maggiore età e della maggiore anzianità contributiva».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: «è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1986» *sono sostituite dalle seguenti:* «è ulteriormente prorogato al 28 febbraio 1987»;

al comma 8, le parole: «contributi nella misura di lire 59 miliardi per l'anno 1987» *sono sostituite dalle seguenti:* «contributi nella misura di lire 50 miliardi per l'anno 1987».

Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-*bis*. — 1. In applicazione del principio stabilito all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nei casi di pensionamento anticipato previsti dal presente decreto il requisito di anzianità di cui agli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è fissato per le donne in misura inferiore di cinque anni rispetto a quella stabilita per gli uomini».

All'articolo 9:

al comma 1, lettera a), *sono soppresse le parole:* «e 50 per le donne,»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La domanda di pensionamento è irrevocabile e deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data del decreto di determinazione delle eccedenze di cui all'articolo 7 o alla data di conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, se posteriore, ma, comunque, entro il 31 dicembre 1988»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«10-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al presente articolo si possono applicare, previa intesa con il datore di lavoro, anche ai dipendenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, delle aziende industriali magazzini generali e silos, delle aziende di rimorchio marittimo in concessione nonchè delle imprese private di sbarco e di imbarco e delle ditte svolgenti le attività di agenzia marittima, di casa di spedizione, di provveditoria e approvvigionamento marittimo. Per le finalità di cui al presente comma, le predette aziende, imprese e ditte possono predisporre appositi programmi. Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico delle predette aziende, imprese e ditte».

All'articolo 14:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «limiti massimi e minimi» *sono sostituite dalle seguenti:* «limiti massimi»;

al comma 2, le parole: «può provvedere alla modifica del decreto interministeriale di cui al comma 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «può provvedere alla modifica dei limiti massimi di composizione delle squadre determinati con il decreto interministeriale di cui al comma 1»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-*bis*. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della marina mercantile, sentite le parti sociali, provvede a rideterminare la misura delle addizionali di pertinenza del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in modo da assicurare il pareggio del bilancio di competenza del Fondo medesimo per l'esercizio 1988, in relazione anche agli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi del presente decreto. Analogamente, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro della marina mercantile procede alla verifica ed alla eventuale rideterminazione (entro i successivi 45 giorni) delle richiamate addizionali, in modo

da assicurare il pareggio del bilancio di competenza del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali rispettivamente per l'esercizio in corso e per l'esercizio successivo».

All'articolo 20, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei consigli di amministrazione e nelle assemblee consortili degli enti portuali è inserita, ove già non prevista, la rappresentanza degli agenti marittimi raccomandatari, delle imprese di spedizione e degli spedizionieri doganali purchè non dipendenti dalle imprese di spedizione».

L'articolo 21 è soppresso.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 3 ottobre 1986, n. 619.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. Al fine di consentire l'integrazione dei porti con le altre modalità di trasporto, il loro assetto complessivo è riorganizzato tenendo conto delle indicazioni sui sistemi portuali contenute nel Piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1986.

2. L'appartenenza di ciascun porto al proprio sistema deriva dalla sua collocazione geografica rispetto all'ambito circoscrizionale dei vari sistemi portuali. Gli ambiti circoscrizionali dei sistemi portuali sono definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della marina mercantile, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 34, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Le relative determinazioni sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

3. Per avviare a realizzazione le indicazioni del Piano generale dei trasporti in materia di riorganizzazione dei porti, con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, prorogato fino alla istituzione del CIPET ai sensi del comma 3 dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è istituito per ciascun sistema portuale un comitato con il compito di studiare e proporre le linee programmatiche per l'organizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture dei singoli sistemi. I comitati sono composti da un numero massimo di diciotto membri, nominati fra esponenti degli scali marittimi di interesse nazionale insistenti sul litorale compreso nel sistema, delle regioni, ancorchè prive di litorali interessati al sistema degli enti e delle categorie e delle organizzazioni sindacali di settore.

4. La composizione della segreteria tecnica prevista dal comma 3 dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che svolge il coordinamento dei comitati di cui al comma 4, ai fini dell'attuazione dei compiti connessi all'applicazione del presente articolo, è integrata da cinque rappresentanti nominati dal Ministro della marina mercantile. Nel caso in cui tali rappresentanti siano funzionari dell'Amministrazione dello Stato, gli stessi sono collocati in posizione di fuori ruolo.

5. Il termine per la conclusione dei lavori della commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 dicembre 1984, n. 859, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 20, incaricata di predisporre un progetto organico di riforma degli ordinamenti degli enti autonomi portuali e delle aziende portuali nonchè di riassetto

delle relative gestioni, è prorogato al 31 dicembre 1987. La stessa commissione formulerà proposte per la determinazione dei nuovi criteri per la classificazione dei porti, in sostituzione di quelli contenuti nel regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095.

6. Per la finalità di cui al comma 6, nonchè per gli studi in materia di programmazione portuale, è autorizzata, nell'anno finanziario 1986, la spesa complessiva di lire 645 milioni, sulla cui utilizzazione il Ministro della marina mercantile riferisce al Parlamento.

7. All'onere derivante dall'applicazione del comma 7, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando la voce «Norme in materia di programmazione portuale».

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. Sono ripianati a carico dello Stato i disavanzi di amministrazione al 31 dicembre 1985 degli enti portuali di Genova, Venezia, Trieste e Savona negli importi valutati, rispettivamente, in lire 124.600 milioni, lire 29.900 milioni, lire 29.300 milioni e lire 4.500 milioni.

2. In relazione alle particolari situazioni finanziarie dei medesimi enti portuali di Genova, Venezia, Trieste e Savona, lo Stato concorre nelle spese di gestione dell'esercizio 1986 con contributi straordinari nella misura, rispettivamente, di lire 13.000 milioni, lire 6.500 milioni, lire 3.500 milioni e lire 1.000 milioni. Le predette somme sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1986.

3. Per fronteggiare le ulteriori occorrenze degli enti di cui al comma 2 relativamente alle spese di gestione dell'esercizio 1986, lo Stato concorre nella misura, rispettivamente, di lire 61.400 milioni, di lire 36.100 milioni, di lire 19.500 milioni e di lire 6.700 milioni.

4. A titolo di acconto sugli interventi di cui ai commi 1 e 3 sono autorizzate, a favore degli stessi enti portuali di Genova, Venezia, Trieste e Savona, anticipazioni da parte dei loro tesorieri o di altri istituti di credito negli importi, rispettivamente, di lire 87.000 milioni, lire 29.500 milioni, lire 22.500 milioni e lire 4.000 milioni.

5. Le ulteriori anticipazioni a saldo sono autorizzate con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dei disavanzi di amministrazione al 31 dicembre 1985 degli enti portuali indicati al comma 1 risultanti dai relativi conti consuntivi, deliberati dai competenti organi di amministrazione e certificati dai rispettivi collegi dei revisori.

Articolo 3.

1. Le anticipazioni di cui all'articolo 2, comma 4, sono assunte a carico dello Stato mediante rilascio agli istituti di credito interessati di titoli di Stato aventi valuta 1° febbraio 1987 e tasso d'interesse allineato a quello vigente sul mercato alla stessa data.

2. Le anticipazioni a saldo di cui all'articolo 2, comma 5, sono assunte a carico dello Stato con le medesime modalità indicate al comma 1, fermo restando che la valuta dei titoli da emettere decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della data del decreto di cui all'articolo 2, comma 5.

3. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti, ed a versare alle entrate del bilancio dello Stato il ricavato netto dei titoli emessi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987. Il relativo onere nel biennio 1987-1988 è valutato in lire 312 miliardi nell'anno 1987 e in lire 34 miliardi nell'anno 1988.

Articolo 4.

1. Le rate di ammortamento relative agli anni 1987 e 1988 riguardanti i mutui già

contratti al 31 dicembre 1985 dagli enti portuali di Genova, Venezia, Trieste e Savona sono rimborsate dallo Stato agli stessi enti portuali sulla base delle quietanze dei pagamenti a tal fine effettuati. Detti rimborsi sono al netto dei contributi statali attribuiti ai medesimi enti portuali ai sensi dell'articolo 3, comma (6), del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai rimborsi di cui al comma 1, nonchè ai contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2 ed al comma 1 dell'articolo 4-*bis*, si applica la disposizione di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

3. Le somme occorrenti, valutate in lire 40 miliardi per l'anno 1987 e in lire 45 miliardi per l'anno 1988, sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo ai medesimi anni finanziari.

Articolo 4-*bis*.

1. È autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni al fine di consentire la erogazione di contributi straordinari agli enti portuali, con esclusione di quelli di cui ai precedenti articoli, ed alle aziende portuali. Il relativo stanziamento è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1987.

2. La erogazione dei predetti contributi è disposta con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Associazione nazionale dei porti. Gli importi assegnati sono vincolati al ripiano dei disavanzi di amministrazione a tutto il 31 dicembre 1986 o ad impieghi in conto capitale.

Articolo 5.

1. I bilanci di previsione ed i conti consuntivi di ciascuno degli enti di cui all'articolo 4 non devono presentare, a decorrere dall'esercizio 1986, disavanzi finanziari di competenza. Gli eventuali disavanzi accertati al 31 dicembre 1986 devono essere ripianati a carico del bilancio per il 1987. Detti enti devono a tal fine deliberare le necessarie variazioni al bilancio di previsione per il 1987.

2. Il presidente ed i componenti degli organi di amministrazione degli enti portuali di Genova, Venezia, Trieste e Savona, per i quali i bilanci di previsione od i conti consuntivi dell'esercizio 1987 presentino disavanzi finanziari di competenza, ove non ottengano l'approvazione da parte del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, di progetti di recupero dei disavanzi medesimi a carico della gestione relativa all'esercizio successivo, decadono a tutti gli effetti di legge. Tale decadenza si applica in ogni caso qualora i bilanci di previsione od i conti consuntivi degli esercizi dal 1988 al 1991 presentino disavanzi finanziari di competenza. Il Ministro della marina mercantile nomina un commissario entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei predetti documenti contabili all'amministrazione vigilante.

3. All'articolo 4, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova, approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, come modificato dall'articolo 2 della legge 19 maggio 1975, n. 168, le parole: «da un rappresentante degli industriali designato congiuntamente dal presidente dell'associazione provinciale industriali di Genova e dal direttore della locale delegazione dell'associazione sindacale Intersind» sono sostituite dalle seguenti: «da un rappresentante degli industriali privati designato dal presidente dell'associazione degli industriali di Genova e da un rappresentante delle aziende a prevalente partecipazione statale designato dal direttore della delegazione Intersind per la Liguria, nonchè da un rappresentante delle imprese di spedizione, da un rappresentante dell'associazione degli agenti marittimi raccomandatari di Genova e da un rappresentante del collegio nazionale degli spedizionieri doganali, purchè non dipendenti dalle imprese di spedizione».

4. Il presidente ed i componenti non di diritto degli organi di amministrazione decaduti non possono ricoprire cariche in seno agli enti portuali per il quinquennio successivo.

5. Nel caso in cui l'ente portuale abbia una partecipazione azionaria di maggioranza in società operanti nell'ambito portuale, è tenuto a predisporre un bilancio consolidato. Qualora tale bilancio presenti un disavanzo di competenza, si applicano, al presidente ed ai componenti degli organi di amministrazione dell'ente, le disposizioni di cui al comma 2.

Articolo 6.

1. Le deliberazioni adottate dai competenti organi degli enti e delle aziende portuali in materia di bilancio di previsione, di variazioni di bilancio, con esclusione degli storni fra capitoli di spesa dello stesso titolo, di conti consuntivi, di mutui e di partecipazioni azionarie sono soggette ad approvazione del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano le disposizioni che disciplinano in modo diverso l'approvazione dei predetti atti.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 devono essere inviate, entro dieci giorni dalla data della loro adozione, ai Ministeri della marina mercantile e del tesoro, accompagnate da una relazione del collegio dei revisori dei conti, e diventano esecutive ove, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, non ne sia stata negata l'approvazione con atto motivato.

3. Qualora il bilancio di previsione non sia approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il Ministro della marina mercantile può autorizzare l'esercizio provvisorio del bilancio deliberato per un periodo non superiore a quattro mesi.

4. I bilanci di previsione ed i conti consuntivi degli enti e delle aziende portuali devono essere deliberati rispettivamente non oltre il 31 ottobre ed il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 7.

1. Al fine di adeguare la dotazione organica dei porti alle effettive necessità dei traffici, anche in relazione alle innovazioni organizzative e tecnologiche nonchè ai compiti istituzionali, amministrativi e operativi, il Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti gli enti e le aziende portuali, le compagnie e i gruppi portuali, ivi comprese le compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali, determina con proprio decreto, per l'anno 1987, le nuove dotazioni organiche del personale degli enti e delle aziende portuali, nonchè dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, suddivise per categorie e qualifiche professionali. Per l'anno 1988 detta determinazione è effettuata entro il 31 dicembre 1987 con le procedure di cui al presente comma.

2. Per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti e delle aziende portuali, nonchè delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, si tiene conto anche dei progetti di riorganizzazione che gli enti e le aziende portuali interessati sono tenuti a predisporre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati i lavoratori fuori produzione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed ai controllori merci del porto di Venezia, sulla base di progetti di riorganizzazione che per l'anno 1987 saranno predisposti, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rispettivamente dal Fondo e dal Provveditorato al porto di Venezia. Il termine per l'adozione dei decreti ministeriali di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le nuove dotazioni organiche delle compagnie e dei gruppi portuali sono fissate, per ciascuno degli anni 1987 e 1988, sulla base del numero delle giornate di lavoro prestate nei dodici mesi antecedenti, rispettivamente, al 1° ottobre 1986 e al 1° ottobre 1987 ed in misura tale da ottenere una media mensile di impiego per lavoratore non inferiore a 14 giornate per l'anno 1987 ed a 16 giornate per l'anno 1988. I lavoratori eccedenti sono posti fuori produzione nella misura di 4.000 unità per l'anno 1987 e di 5.000 complessivamente per l'anno 1988 e non sono soggetti all'obbligo della presenza in porto. Nelle 4.000 e 5.000 unità sono compresi i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali di cui al comma 1, nonchè i dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali. La riduzione degli organici dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali è disposta sulla base dei programmi formulati dalle autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale, con la procedura di cui al comma 2.

5. La individuazione nominativa dei lavoratori da collocare fuori produzione, sia per i dipendenti degli enti e delle aziende portuali che per i lavoratori ed i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi quelli delle compagnie del ramo industriale e carenanti del porto di Genova, è effettuata sulla base di intese locali da perfezionarsi nei termini e nei modi stabiliti dal Ministro della marina mercantile. In caso di mancate intese notificate nei termini assegnati, si provvede, fra l'altro, in base al criterio della maggiore età e della maggiore anzianità contributiva.

6. Il Ministro della marina mercantile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, le rappresentanze degli utenti e gli enti interessati e tenuto conto degli accordi sindacali esistenti, predispone un piano di fusione delle compagnie portuali operanti in porti viciniori, nonchè un piano di mobilità temporanea da porto a porto.

7. Le deliberazioni degli enti e delle aziende portuali in materia di dotazioni organiche del personale, modificative di quelle determinate ai sensi del comma 1, non diventano esecutive se non siano espressamente approvate dal Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Le dotazioni organiche del personale degli enti e delle aziende portuali, nonchè quelle dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali rideterminate ai sensi del comma 1, non possono essere, comunque, modificate in aumento prima del 31 dicembre 1988.

Articolo 8.

1. Ai lavoratori posti fuori produzione, ai sensi dell'articolo 7, è corrisposta, con effetto dal 1° marzo 1987 e per la durata della sospensione, una indennità pari all'importo di trattamento massimo straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni. Il trattamento di integrazione salariale per i lavoratori della compagnia del ramo industriale e della compagnia carenanti del porto di Genova, disposto dalla legge 13 agosto 1984, n. 469, e prorogato con la legge 8 gennaio 1986, n. 6, è ulteriormente prorogato al 28 febbraio 1987.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta i conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento di cui al comma 1, per periodi, complessivamente, non superiori a ventidue mesi.

3. Alla corresponsione dell'indennità di cui al comma 1 al lavoratore interessato provvede direttamente l'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso la separata contabilità degli interventi straordinari, istituita in seno alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria.

4. I periodi di sospensione per i quali è corrisposta la indennità di cui al comma 1 sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per la determinazione della relativa misura. Per detti periodi l'accredito contributivo è calco-

lato sulla base della retribuzione cui è riferita l'indennità per i dipendenti degli enti portuali. Per le compagnie e gruppi portuali l'accredito è calcolato sulla base dei salari medi contrattuali fissati per la giornata retributiva ai fini del pagamento dei salari differiti.

5. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione di cui al comma 4 sono versate dalla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria-separata contabilità degli interventi straordinari, alle gestioni assicurative rispettivamente competenti secondo le modalità fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

6. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Gli oneri sostenuti per l'erogazione della indennità e per gli accrediti di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato e rimborsati annualmente alla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria-separata contabilità degli interventi straordinari.

8. In relazione alle operazioni di cui al presente articolo, sono disposti dal Ministro del tesoro a favore dell'INPS, a rimborso delle somme dallo stesso erogate, contributi nella misura di lire 50 miliardi per l'anno 1987 e di lire 21 miliardi per l'anno 1988.

Articolo 8-*bis*.

1. In applicazione del principio stabilito all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nei casi di pensionamento anticipato previsti dal presente decreto il requisito di anzianità di cui agli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è fissato per le donne in misura inferiore di cinque anni rispetto a quella stabilita per gli uomini.

Articolo 9.

1. Con effetto dal 1° marzo 1987 e fino al 31 dicembre 1988, agli appartenenti alle categorie e qualifiche per le quali sono accertate eccedenze ai sensi dell'articolo 7 è data facoltà di presentare domanda irrevocabile di pensionamento anticipato qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) età superiore a 52 anni per gli uomini, con almeno 15 anni di contribuzione effettiva;

b) età inferiore a 52 anni, con almeno 27 anni di contribuzione effettiva assicurativa all'INPS o presso altre forme previdenziali ed assicurative sostitutive o con almeno 20 anni di contribuzione assicurativa se iscritti alla Cassa di previdenza dipendenti enti locali e presso le previdenze locali previste dai regolamenti degli enti portuali. Per i lavoratori marittimi si applicano, ai fini del computo della predetta anzianità contributiva, le disposizioni del titolo III della legge 26 luglio 1984, n. 413.

2. La domanda di pensionamento è irrevocabile e deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data del decreto di determinazione delle eccedenze di cui all'articolo 7 o alla data di conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, se posteriore, ma, comunque, entro il 31 dicembre 1988.

3. L'accoglimento della domanda comporta la risoluzione del rapporto di lavoro e dà luogo ad un trattamento di pensione liquidato sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo massimo di otto anni e, comunque, non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento del limite di età valido per la cessazione dal servizio, ovvero dei quaranta anni di contribuzione previdenziale. Per i lavoratori titolari di pensione di invalidità a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti di cui al comma 1, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione commisurato alle mensilità mancanti al raggiungimento della normale età pensionabile, ovvero al conseguimento dei quaranta anni di contribuzione previdenziale, e liquidato secondo le norme vigenti.

4. Nei confronti del personale iscritto alla CPDEL l'aumento di cui al comma 3 va

computato anche sui trattamenti provvisori di cui all'articolo 30 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. Ai fini del trattamento medesimo non si applicano l'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, e l'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120.

5. La pensione di cui al presente articolo è incompatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione e ad essa si applicano, agli effetti del cumulo con la retribuzione, le norme relative alla pensione di anzianità previste per i rispettivi ordinamenti previdenziali.

6. I titolari delle pensioni liquidate ai sensi del presente articolo non possono essere assunti in un impiego di qualsiasi natura o avere incarichi alle dipendenze dello Stato, degli enti pubblici anche economici, delle compagnie e dei gruppi portuali, di società a partecipazione pubblica, di enti che usufruiscono del contributo ordinario dello Stato e siano sottoposti al controllo della Corte dei conti a norma dell'articolo 100 della Costituzione e delle società e consorzi cui gli enti partecipino ai sensi dell'articolo 3, comma (16.3), del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230.

7. I contributi assicurativi per l'aumento dell'anzianità contributiva e l'ammontare relativo ai ratei di pensione anticipatamente corrisposta fino al raggiungimento della normale età per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per un periodo non inferiore agli anni di abbuono attribuiti ai sensi del comma 3, sono posti a carico dello Stato. Le relative somme sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno 1987. Gli importi sono valutati in lire 75 miliardi per il 1987 ed in lire 151 miliardi per l'anno 1988.

8. L'aumento dell'anzianità contributiva di cui al presente articolo non è cumulabile con provvidenze previste allo stesso titolo dai regolamenti per i dipendenti degli enti portuali e delle aziende portuali, mentre è considerata anzianità utile ai soli fini della eventuale maturazione del diritto al percepimento di pensione integrativa prevista dai predetti regolamenti.

9. Qualora le domande di pensionamento anticipato presentate nel termine di cui al comma 2 risultino eccedenti rispetto ai progetti di riorganizzazione di cui all'articolo 7, il Ministro della marina mercantile individua, con proprio decreto, i lavoratori che debbano fruire del pensionamento anticipato seguendo i criteri della maggiore età, della maggiore anzianità contributiva e della data di presentazione delle domande da parte degli interessati.

10. Possono accedere al pensionamento anticipato, alle condizioni del presente articolo, anche i dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e i controllori merci del porto di Venezia.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al presente articolo si possono applicare, previa intesa con il datore di lavoro, anche ai dipendenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, delle aziende industriali magazzini generali e silos, delle aziende di rimorchio marittimo in concessione nonchè delle imprese private di sbarco e di imbarco e delle ditte svolgenti le attività di agenzia marittima, di casa di spedizione, di provveditoria e approvvigionamento marittimo. Per le finalità di cui al presente comma, le predette aziende, imprese e ditte possono predisporre appositi programmi. Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico delle predette aziende, imprese e ditte.

Articolo 10.

1. Per far fronte ai maggiori oneri accertati in sede di concessione delle agevolazioni per l'incentivazione dell'esodo dei lavoratori indicati all'articolo 2 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni, l'autorizzazione di spesa di lire 70.500 milioni prevista al comma 6 del medesimo articolo 2

è elevata di lire 41.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1987.

Articolo 11.

1. Il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali è autorizzato, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, a stipulare mutui, con garanzia dello Stato, con istituti di credito di diritto pubblico e di interesse nazionale, per un importo non superiore a lire 300 miliardi e per un periodo non superiore a dieci anni, per la copertura finanziaria degli oneri connessi agli interventi previsti dalle vigenti disposizioni per il pagamento del trattamento di fine rapporto ai lavoratori portuali ed ai dipendenti delle compagnie, dei gruppi portuali e del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed ai controllori merci del porto di Venezia di cui all'articolo 9.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, è concesso al Fondo di cui al comma 1 un contributo annuo, per l'intera durata del mutuo, pari al 10 per cento della somma mutuata. A detto contributo si applica la disposizione di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 597.

3. Per il pagamento del contributo di cui al comma 2 sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 18 miliardi per l'anno 1987 e di lire 12 miliardi per l'anno 1988.

4. I collegi dei revisori dei conti delle compagnie portuali aventi un organico superiore alle 200 unità sono integrati da un componente effettivo del Ministero del tesoro, nominato fra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato.

Articolo 12.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1988, per i dipendenti degli enti, delle aziende, delle compagnie e dei gruppi portuali e del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e per i controllori merci del porto di Venezia di cui all'articolo 7, non trova applicazione l'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

2. È abrogato il comma (11) dell'articolo 3 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230.

Articolo 13.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1987 l'INPS subentra al Consorzio autonomo del porto di Genova ed all'Ente autonomo del porto di Trieste nei compiti relativi all'erogazione dei trattamenti previdenziali rispettivamente previsti dalle norme transitorie sul trattamento di pensione del personale consortile in pensione ed in servizio alla data del 31 marzo 1977, approvate con decreto del Ministro della marina mercantile in data 1° marzo 1978, e successive variazioni, e del personale dell'Ente autonomo del porto di Trieste in servizio ed in pensione alla data del 1° gennaio 1978, di cui agli articoli 91 e seguenti del vigente regolamento del personale. Fino alla data di costituzione del comitato speciale per la gestione del Fondo di cui al comma 2, gli stessi enti portuali continueranno a provvedere alla erogazione dei predetti trattamenti previdenziali, con rimborsi da parte del Fondo medesimo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e con la stessa decorrenza ivi prevista, è istituito presso l'INPS un Fondo di previdenza alimentato:

a) da un contributo dovuto dai datori di lavoro, per i lavoratori destinatari dei trattamenti previsti dal presente articolo, nella misura dell'8 per cento sulla retribuzione globale mensile;

b) da un contributo annuale a carico dello Stato in relazione agli squilibri gestionali. Le relative somme sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno 1987 e fino ad esaurimento delle prestazioni di cui al comma 1.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della marina mercantile, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, le modalità per la costituzione ed il funzionamento di un comitato speciale per la gestione del Fondo di cui al presente articolo, presieduto dal presidente dell'INPS e composto da quattro rappresentanti dei lavoratori dei porti di Genova e Trieste, da due rappresentanti dei datori di lavoro, rispettivamente designati dal Consorzio autonomo del porto di Genova e dall'Ente autonomo del porto di Trieste, nonchè da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero del tesoro ed uno del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Al comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

a) predisporre i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione del Fondo;

b) esercitare la vigilanza sul versamento dei contributi assicurativi individuali dovuti al Fondo;

c) decidere sui ricorsi riguardanti le prestazioni ed i contributi in applicazione del presente articolo;

d) dare parere sulle questioni che, comunque, possano sorgere nell'applicazione delle norme relative al Fondo.

4. Gli importi relativi al contributo di cui alla lettera *b)* del comma 2 sono valutati in lire 55 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 60 miliardi per l'anno 1988.

Articolo 14.

1. Al fine di favorire il conseguimento di una maggiore efficienza del sistema portuale e di una maggiore produttività ed economicità dei servizi, l'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, nel termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto delle particolari situazioni strutturali di ciascun porto nonchè dei servizi da prestare, provvede a stabilire la composizione numerica delle squadre per le prestazioni di lavoro portuale anche in relazione alla riduzione delle dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 7 e, conseguentemente, opera la riduzione delle tariffe compensative con effetti immediati. La composizione numerica delle squadre per le diverse aree merceologiche è disposta nell'ambito dei limiti massimi e minimi determinati, a livello nazionale, con il decreto interministeriale in data 4 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 10 novembre 1986.

2. Il Ministro della marina mercantile con proprio decreto, adottato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentite l'Associazione nazionale dei porti, le rappresentanze degli utenti portuali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, può provvedere alla modifica dei limiti massimi di composizione delle squadre determinati con il decreto interministeriale di cui al comma 1, al fine di adeguare le relative disposizioni alle esigenze di efficienza del sistema portuale, di maggiore produttività ed economicità dei servizi, nonchè alle nuove tecnologie di manipolazione delle merci nei porti.

3. Nel caso di prestazioni dei lavoratori portuali per operazioni svolte all'interno dei depositi e/o magazzini portuali e per la ricarica e la discarica da ed a piazzale, le nuove tariffe, a decorrere dal 1° marzo 1987, non sono soggette alla applicazione dell'addizionale tariffaria, di pertinenza del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, prevista per il trattamento di mancato avvio al lavoro.

4. L'avviamento dei lavoratori per l'esecuzione delle operazioni portuali è effettuato, da parte delle compagnie e dei gruppi, per singoli turni o per periodi predeterminati sulla base delle richieste degli enti o imprese che eserciscono le operazioni stesse.

5. I lavoratori avviati sono tenuti a prestare la loro attività lavorativa per tutta la durata dell'orario giornaliero e possono essere impiegati, in tutto o in parte, per operazioni, su navi, calate o piazzali anche diversi da quelli per i quali è stata fatta la chiamata.

6. Entro il 30 giugno di ciascun anno, ai fini dell'equilibrio della gestione, il Fondo

gestione istituti contrattuali lavoratori portuali provvede all'adeguamento delle addizionali delle tariffe compensative, ferma restando la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1981, n. 26, come integrato dall'articolo 8 della legge 13 agosto 1984, n. 469.

7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della marina mercantile, sentite le parti sociali, provvede a rideterminare la misura delle addizionali di pertinenza del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in modo da assicurare il pareggio del bilancio di competenza del Fondo medesimo per l'esercizio 1988, in relazione anche agli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi del presente decreto. Analogamente, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro della marina mercantile procede alla verifica ed alla eventuale rideterminazione (entro i successivi quarantacinque giorni) delle richiamate addizionali, in modo da assicurare il pareggio del bilancio di competenza del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali rispettivamente per l'esercizio in corso e per l'esercizio successivo.

Articolo 15.

1. Il trattamento normativo ed economico dei dipendenti degli enti e delle aziende portuali, per la parte non regolata da disposizioni legislative, è disciplinato sulla base di accordi sindacali a livello nazionale di durata triennale.

2. Alle trattative tra le delegazioni degli enti e delle aziende e quelle delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e dei lavoratori dipendenti partecipano i rappresentanti dei Ministeri della marina mercantile, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica, nonchè i rappresentanti a livello nazionale delle categorie degli utenti portuali.

3. Le eventuali richieste di trattamenti economici superiori ai minimi stabiliti dal contratto collettivo di lavoro dei dirigenti industriali da parte dei dirigenti degli enti portuali inquadrati in tale categoria sono sottoposte alle procedure di cui al comma 2.

Articolo 16.

1. Qualora si riscontrino irregolarità o deficienze tali da compromettere il normale funzionamento di un ente o di un'azienda portuale ovvero l'equilibrio finanziario della relativa gestione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della marina mercantile, può essere disposta la revoca del mandato del presidente e lo scioglimento degli organi di amministrazione dell'ente o dell'azienda medesima.

2. Con lo stesso decreto è nominato un amministratore straordinario, al quale competono, fino alla ricomposizione degli organi ordinari, i poteri del presidente e degli organi di amministrazione disciolti.

Articolo 17.

1. A modifica dell'articolo 27 della legge 14 novembre 1961, n. 1268, e dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1967, n. 1251, la durata dell'Ente autonomo del porto di Palermo e del Consorzio autonomo del porto di Genova è prorogata al 31 dicembre 2020.

Articolo 18.

1. Gli stanziamenti relativi agli interventi per la costruzione o sistemazione dei porti devono essere utilizzati secondo i criteri, le modalità e le procedure della legge 6 agosto 1974, n. 366.

Articolo 19.

1. A far data dal 1° gennaio 1987 i componenti degli organi delle compagnie portuali di cui agli articoli 173, 177 e 180 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, durano in carica cinque anni.

2. I componenti dei predetti organi in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto completano il loro mandato fino al compimento del quinto anno e non decadono qualora raggiungano durante tale periodo i requisiti per il pensionamento, compreso quello anticipato a norma del presente decreto.

Articolo 20.

1. Nei consigli di amministrazione e nelle assemblee consortili degli enti portuali è inserita, ove già non prevista, la rappresentanza degli agenti marittimi raccomandatari, delle imprese di spedizione e degli spedizionieri doganali purchè non dipendenti dalle imprese di spedizione.

2. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, stabilirà le modalità per dare attuazione alla norma con modifica dello statuto di ogni singolo ente.

Articolo 21.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 24 miliardi per l'anno 1986, in lire 600 miliardi per l'anno 1987 e in lire 341 miliardi per l'anno 1988, si provvede:

a) relativamente all'anno 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Incentivi all'apprendistato e alla ristrutturazione del tempo di lavoro»;

b) relativamente all'anno 1987, all'uopo utilizzando parzialmente la proiezione per il medesimo anno, quanto a lire 150 miliardi dell'accantonamento «Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale», quanto a lire 300 miliardi dell'accantonamento «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria» e quanto a lire 150 miliardi dell'accantonamento «Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore», iscritti ai fini del bilancio triennale 1986-1988 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986;

c) relativamente all'anno 1988, all'uopo utilizzando parzialmente la proiezione per il medesimo anno dell'accantonamento «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria», iscritto ai fini del bilancio triennale 1986-1988 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 22.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

GARIBALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, se mi si passa l'espressione vorrei dire che il decreto-legge in esame non è un bene, ma un male necessario. È la conseguenza del vanificarsi dei tentativi di riforma del settore compiuti negli anni passati. A tutt'oggi, ogni tentativo di legare un ulteriore salvataggio a qualche misura che rimuovesse l'insostenibile assetto attuale dei principali porti italiani in crisi, e in particolare di quello di Genova, è naufragato. Malgrado gli sforzi, non si è riusciti a rimuovere le resistenze sindacali e politiche, più o meno espresse, che, volenti o nolenti, coltivano questo male.

A causa di ciò i tempi sono precipitati. A Genova il consorzio del porto è sull'orlo del

disastro; a Trieste ed a Venezia — si dice — la situazione è critica, disperata; cattiva è la situazione a Savona. Ciò in conseguenza del fatto che reali tentativi di riforma, in particolare di quella diretta a por fine ad assurdi monopoli del lavoro portuale, non sono mai stati praticati. Il provvedimento risolutivo di fondo sarebbe l'industrializzazione del servizio portuale. Un porto moderno deve produrre i servizi occorrenti per lo sbarco, l'imbarco, il transito delle merci, secondo la logica produttivista propria di un assetto aziendale.

Nei grandi porti storici (Genova, Venezia, Trieste e, recentemente, Savona), l'assetto vede le istituzioni (l'ente portuale, delegatario dello Stato) da una parte, e le compagnie dei lavoratori portuali dall'altra. A tali compagnie la legge ha concesso il monopolio del lavoro nei porti commerciali e questa dicotomia è sostanzialmente all'origine della crisi che è improprio definire della portualità nazionale. Infatti vi sono porti dove l'assetto non è dicotomico e che hanno incrementato moltissimo i loro traffici per mezzo di una organizzazione dei servizi agile e pragmatica. Tipico esempio di ciò, sono i porti di Livorno, di La Spezia, di Ravenna e di Chioggia. Questi porti, cosiddetti minori, e che non è esatto definire tali, hanno le compagnie dei lavoratori ma non gli enti portuali, sovraintendovi lo Stato direttamente attraverso le capitanerie. Ciò non significa, ovviamente, che vanno bene i porti dove operano solo le compagnie, significa invece che, dove l'istituzione è una, si realizza, bene o male, una qualche verticalizzazione del potere e delle responsabilità che consente di produrre i servizi a costi contenuti e comunque di attrarre traffico in quantità e qualità tali da coprire le spese di funzionamento.

Non spetta a me dire se sia meglio riorganizzare i porti ora prossimi allo sfascio abolendo le compagnie e trasformando gli enti (attualmente burocratici ed impotenti di fronte alle organizzazioni monopolistiche dei lavoratori) in aziende di gestione, ovvero se sia meglio decretare la fine degli enti e generalizzare un assetto simile a quello esistente a Livorno in cui la compagnia dei lavoratori, stabilite opportune intese con gli utenti, controlla in pratica efficacemente la situazione oppure, ancora, se il lavoro portuale e l'intervento pubblico nei porti debbano essere dati in gestione, sia pure per zone, ad imprese private, così come accade a Rotterdam, dove il costo delle operazioni è di trecento volte inferiore a quello di Genova.

Con il decreto-legge si vorrebbe andare, cautamente, verso una riforma del lavoro portuale, riducendo gli organici delle compagnie ed anche degli enti e stabilendo inoltre che, se non funzionano, le amministrazioni decadono. Si tratta di vedere se le tensioni e la situazione conflittuale in atto possano raffreddarsi, come premessa per mettere fine alla crisi, o invece sostanzialmente radicalizzarsi, come sembrerebbe essere accaduto a Genova, non certo per responsabilità della stampa. La voragine dei *deficit* dei grandi porti storici nella quale si sono da molti anni a questa parte buttate enormi risorse, veramente a fondo perduto, rimane aperta. Senza questo intervento finanziario, enti portuali quali forse Venezia, Trieste e Savona, e sicuramente Genova, avrebbero dovuto chiudere subito baracca. I ripiani, le anticipazioni, gli acconti, i provvedimenti previdenziali costituiscono una boccata di ossigeno per malati che sono in gravi condizioni ormai da una decina di anni. Il problema era e resta quello di rimuovere le cause della malattia che si sa qual è. Per restare nella metafora, il trattamento di rianimazione non può essere protratto indefinitivamente; se l'ammalato dà segni di ripresa, si mantiene il trattamento, se non ne dà in tempi ragionevoli non resta che fermare il respiratore per far posto a chi potrebbe giovarsi del trattamento straordinario.

Il decreto-legge n. 873, ripetitivo del decreto n. 619 del 1986, così come modificato dalla Camera, risulta essere il prodotto di un accordo politico resosi necessario per evitare la vergogna di una paralisi di natura finanziaria dei grandi porti, a cominciare da Genova, paralisi in atto, tuttavia, per le note vicende che non intendo commentare qui. Il decreto si propone misure la cui efficacia si valuterà a breve, sempre che si producano condizioni date. Con queste riflessioni, signor Presidente, riflessioni mie, personali, dichiaro il voto favorevole del Gruppo socialista.

ORCIARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Orciari, avendo già fatto il Gruppo cui ella appartiene la dichiarazione di voto a norma dell'articolo 109 del Regolamento, a che titolo intende avere la parola?

ORCIARI. In base alla facoltà prevista dall'ultimo inciso del secondo paragrafo dell'articolo 109, riconosciuta ai senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal Gruppo di cui fanno parte.

PRESIDENTE. La prego pertanto di voler dichiarare in quale modo ella voterà.

ORCIARI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, preciso subito che la mia astensione dal voto sul disegno di legge n. 2185 non ha significato politico, anche perchè condivido i contenuti politici del disegno di legge stesso. La mia astensione, certamente con un po' di presunzione da parte mia, ha la pretesa di richiamare ulteriormente l'attenzione del Governo su un fatto grave che si sta verificando in questi giorni e che colpisce alcuni porti dell'Adriatico, ma soprattutto quello di Ancona.

Do atto al Ministro dei trasporti ed a quello degli affari esteri di aver tentato e di tentare l'attivazione di interventi miranti a riequilibrare la situazione, senza con questo ledere gli interessi del porto di Trieste e senza disconoscere allo stesso i diritti acquisiti. Però tutto questo non può e non deve comportare un danno per altri porti. Accade infatti che le linee di navigazione greche facenti capo al porto di Ancona hanno deciso di dirottare le loro navi su quello di Trieste a seguito dell'attuazione di provvedimenti che liberalizzano i transiti internazionali a favore di quel porto; per Trieste cioè decade il contingentamento dei mezzi pesanti trasportati dai traghetti. Nel nostro caso i quattro armatori greci, le cui navi fanno scalo ad Ancona, poichè per il nostro porto rimane vigente il contingentamento dei mezzi pesanti trasportati, hanno deciso di trasferirsi a Trieste appunto perchè questo contingentamento lede i loro interessi. Se entro febbraio non saranno fornite garanzie su un utilizzo del porto di Ancona, questo fatto diventerà una realtà.

L'urgenza di chiarire la situazione — sostengono gli armatori interessati — è data dalla necessità di definire gli accordi con le agenzie di viaggio in tutta Europa. Per rendersi conto del danno che ne deriverebbe alla città dorica, poichè i traghetti trasportano automezzi, autocarri pesanti e passeggeri, basti pensare che nel 1986 sono transitati, diretti in Grecia, 500.000 turisti che sarebbero completamente perduti dalle strutture turistiche delle nostre località ed in particolare da quelle della città di Ancona. Non ci sembra giusto che per aiutare sul piano economico una località, sia pure meritevole e molta cara a tutti noi, se ne danneggi gravemente un'altra.

Confido nella disponibilità delle autorità di Governo perchè tengano in debito conto la necessità di una verifica della situazione, sia pure nel rispetto dei diritti acquisiti da Trieste, senza però creare sperequazioni eccessive tra città e città e senza danneggiare in modo particolare il nostro porto, la sua economia, l'economia della provincia di Ancona e quella dell'intera regione delle Marche.

BISSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISSO. Signor Presidente, per le ragioni esposte nell'intervento da me prima svolto e per le ragioni di merito relative al decreto-legge, il Gruppo comunista si astiene nella votazione finale.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo» (2126)

(*Approvato dalla III Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonalumi; Napolitano ed altri; Gunnella ed altri; De Michieli Vitturi ed altri; Fortuna e Lenoci; De Mita ed altri*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2126. Ricordo che nella seduta antimeridiana si è svolta la discussione generale.

Prima di riprendere la discussione del disegno di legge n. 2126, intendo precisare agli onorevoli colleghi che successivamente, e in ogni caso nella serata, termineremo la discussione del disegno di legge n. 2125 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 919, recante proroga dei termini per l'attuazione degli interventi nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, il cui esame è stato accantonato per le ragioni in precedenza esposte.

Proseguiamo dunque nella discussione del disegno di legge n. 2126. Deve ancora essere svolto il seguente ordine del giorno:

Il Senatò,

esprimendo l'emozione e lo sdegno dei cittadini italiani di fronte agli orrori della guerra dei campi palestinesi in Libano;

condannando l'assedio inumano delle milizie sciite «Amal» che costringono donne e bambini indifesi alla morte per fame;

impegna il Governo

a promuovere con urgenza un'azione internazionale e una iniziativa umanitaria volte a far giungere viveri e medicinali nei campi assediati e a far cessare i combattimenti che hanno per obiettivo e per vittime la popolazione civile palestinese.

9.2126.1

PIERALLI, SALVI, MILANI Eliseo, JANNELLI

PIERALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERALLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, l'ordine del giorno presentato da un gruppo di senatori della Democrazia cristiana, del Partito comunista, del Partito socialista e della Sinistra indipendente si può ritenere illustrato dalle immagini che la televisione trasmette in questi giorni nei suoi servizi da Beirut, quindi non ritengo opportuno aggiungere altro. Confido di avere il parere favorevole del relatore e mi auguro che il Governo colga questa occasione per informare il Parlamento di ciò che sta facendo per affrontare la situazione descritta nell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

MARTINI, *relatore*. La mia è una replica brevissima, perchè faccio riferimento a una relazione scritta piuttosto ampia, ma soprattutto perchè il dibattito non ha segnato punti di divergenza; qualche collega ha anche ricordato che i temi della cooperazione allo sviluppo sono, da tempo, largamente condivisi al di là delle posizioni di maggioranza o di minoranza. Certamente l'aspetto più importante del lavoro svolto prima alla Camera e poi al Senato, è la unificazione in un'unica direzione generale, sotto la responsabilità politica del Ministro degli esteri, delle attuali gestioni distinte tra interventi normali e interventi straordinari, in quest'ultima comprendendo anche l'emergenza; questa unificazione dà una risposta largamente presente nel dibattito che anche in Senato abbiamo registrato in occasione della formulazione della legge n. 175.

Le obiezioni presentate si sono appuntate sulla macchinosità del progetto organizzativo presentato; certo, l'articolazione della direzione generale del Ministero degli esteri proposta all'esame dell'Assemblea non è semplice, ma ciò deriva dalla eccezionale eterogeneità degli organismi e delle persone coinvolte. Si tratta di dipendenti di ruolo del Ministero degli esteri, persone che si assumono con contratto privato, comandati di altre amministrazioni, e di enti pubblici, volontari la cui presenza è indispensabile se

si vuol fare un'opera seria di cooperazione. Ciascuno, ovviamente, ha il suo punto di vista e la sua particolare visione su questo tema; d'altra parte la cooperazione non si fa se non c'è presenza di molte voci, di molte esperienze e anche di titolari di molte articolazioni dello Stato e di molte iniziative di privati.

La distinzione confermata tra doni e crediti e la posizione bilaterale e multilaterale dei nostri interventi non possono consentire una struttura agile, come credo sarebbe nelle aspirazioni di tutti. Dirà l'esperienza se l'impalcatura che stiamo creando è positiva. Devo ringraziare i colleghi che sono intervenuti per il riconoscimento dato alla serietà del lavoro che il Comitato ristretto ha fatto e la Commissione ha continuato; e approfitto dell'occasione per ricambiare il ringraziamento per il lavoro solidale, e anche duro, che in certi momenti si è fatto. Per quanto riguarda i singoli articoli, potrò intervenire in seguito.

Non mi addentro nella differenziazione emersa dal dibattito sui giudizi sul passato: noi stiamo costruendo una prospettiva per il futuro e ognuno, dai propri giudizi positivi o negativi sulle esperienze fatte, è auspicabile prenda motivazione perchè si faccia il meglio possibile nel futuro. Per questi motivi non mi addentro in questa parte del dibattito, che mi sembra estranea al progetto che stiamo presentando, che dà vita a una struttura amministrativa e politica per il futuro.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato, sono ad esso favorevole, anzi, mi sembra molto opportuno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro degli affari esteri.

* ANDREOTTI, *ministro degli affari esteri.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, non ripagherò certo la grande diligenza del Senato, nell'aver predisposto per l'Aula e discusso in tempi così accelerati questo disegno di legge, facendo un discorso.

Il Senato ci aveva impegnato, quando abbiamo chiesto una breve proroga per il meccanismo della struttura straordinaria, a risolvere entro il mese di febbraio il problema generale dell'aggiornamento della legge n. 38, incorporando quelle che sono le esperienze positive della stessa gestione straordinaria nel meccanismo ordinario del dipartimento. Questo è possibile soltanto perchè la Camera dei deputati prima, ed ora il Senato con alcune modifiche — che peraltro non sono in difformità con lo spirito con cui si è espressa la stessa Camera dei deputati, per cui possiamo avere la certezza di un'approvazione degli emendamenti in tempi rapidi — ci hanno messo in condizione, per la data prestabilita, di avere unificati i meccanismi e di disporre, attraverso l'esperienza ormai di un certo numero di anni e di situazioni le più varie, di uno strumento che ci consenta di camminare in questo delicato, ma anche affascinante settore della cooperazione allo sviluppo di molti paesi nelle quattro direzioni che a me sembrano caratteristiche per una politica adeguata in questo settore.

Primo: di associare sempre, nel modo più ampio possibile, i paesi destinatari a tutta l'azione di sviluppo, perchè non deve trattarsi soltanto di una erogazione assistenziale, ma di un apporto cooperativo alla crescita dei paesi cui ci si riferisce. Secondo: di avere procedure quanto più rapide possibili, compatibilmente con la serietà tecnica dei progetti di cui via via si tratta e con il rispetto di certe regole di amministrazione che sono sempre doverose nella gestione della cosa pubblica.

La terza delle caratteristiche è quella della trasparenza. Noi vogliamo, e mi sembra che il testo così come formulato l'assicuri al massimo, la trasparenza, perchè proprio là dove è necessaria una maggiore rapidità, serve una trasparenza più accentuata che dia modo a tutti — organi di controllo, opinione parlamentare, opinione pubblica — di poter avere le garanzie di una gestione il più possibile oculata del pubblico danaro. La quarta caratteristica è quella dell'efficienza. Proprio per questo abbiamo, da circa un anno e mezzo, istituito un servizio di monitoraggio, per andare a riscontrare su alcuni dei progetti a stralcio degli anni passati il risultato effettivo che si ha nello sviluppo di questi paesi.

Presidenza del presidente FANFANI

(*Segue* ANDREOTTI, *ministro degli affari esteri*). Anche questo materiale, che è di grande interesse non soltanto per il passato, ma nei confronti degli indirizzi che devono guidare l'amministrazione per il futuro, sarà messo a disposizione dei senatori e dei deputati che desiderino esaminarlo, proprio perchè teniamo moltissimo alla trasparenza in questo settore. Il testo ha realizzato una manifestazione di consensi piuttosto vasta, e quindi non occorrono particolari perorazioni per chiederne l'approvazione. Vorrei solo far notare un dato forse politicamente interessante. A volte si esprimono giudizi assai negativi sui nostri regolamenti e sui nostri meccanismi di lavoro. Credo che là dove è possibile — e non sempre lo è, ovviamente — per finalità giuste suscitare consensi su un piano obiettivo e attraverso una discussione molto aperta, questi meccanismi non si rivelano poi così diabolici come qualche volta noi, nella polemica politica, andiamo vociferando.

Vorrei poi considerare da ultimo, ma non per importanza minore, anzi sottolineandone la validità drammatica, il notevole appello contenuto nell'ordine del giorno presentato dal senatore Pieralli che riguarda la situazione attuale dei campi dei profughi palestinesi del Libano. Questi campi sono da anni oggetto delle più difficili traversìe; cambiano i soggetti dell'attacco, ma sono sempre gli stessi i soggetti che subiscono l'offesa. E negli ultimi tempi, in modo particolare, alcuni di questi campi, dopo aver avuto la dura necessità di sopprimere anche quel minimo di vita ordinata che c'era — parlo ad esempio delle scuole — si sono trovati addirittura assediati; vi è la difficoltà di poterli rifornire di alimenti e di medicinali, cioè delle cose più essenziali per la sopravvivenza. Negli ultimi giorni abbiamo avuto a questo proposito molti rapporti con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, che è tra l'altro diretto da un nostro funzionario diplomatico, l'ambasciatore Giacomelli, che già diresse il Dipartimento alla cooperazione e allo sviluppo, rilevando l'estrema difficoltà, sia per il Commissariato, sia per la Croce Rossa, anche al semplice accesso in questi campi per recare gli aiuti, una parte dei quali sono peraltro già disponibili, ma che comunque devono essere accresciuti.

Proprio oggi si è svolta una riunione del CIPES e, nella piena concordia evidentemente con il Presidente del Consiglio, sono stati stanziati 10 miliardi di lire per inviare d'urgenza, ed è stato chiesto anche l'aiuto dei militari per il trasporto, viveri e medicinali; a questo punto ci auguriamo che si riesca a vincere questa difficoltà. Uno dei modi in cui si potrà vincerla è anche questo. Certamente vi è una durezza di cuore terribile, però vi è anche una lotta tra poveri, perchè anche tra gli sciiti che sono lì ad assediare questi campi, la gran parte della popolazione è costituita da poverissima gente la quale ritiene, per una propaganda che tra l'altro è infondata, ma che è molto radicata, che siano stati i palestinesi la causa della crisi che sta dilaniando il Libano, cosa che non è. Bisognerà allora vedere — ed è un problema proprio di questi giorni, di queste ore — se per poter rimuovere in parte questo stato d'assedio è necessario aiutare anche i poveri di altre comunità nel Libano. Noi certamente non possiamo fare delle eccezioni, perchè anche fra gli assedianti — ripeto — c'è gente che certamente non ha il sufficiente per vivere, e l'infatuazione militare non è certo un alimento che consenta di risolvere i loro problemi.

Quindi, questo è un aspetto che esula in parte notevole dalla competenza del Commissariato per i rifugiati, ma non esula da

una visione di carattere generale dei problemi concernenti il Libano. In altri momenti l'Italia non fece mancare, su richiesta dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina, addirittura il sostegno di una difesa militare dei campi in un quadro che poi fu superato, come ha ieri ricordato a Londra nella conferenza stampa il presidente Craxi, non per un nostro desiderio di far mancare questo sostegno, ma per una situazione di carattere generale che vide superata la presenza globale della Forza multinazionale di pace. Oggi si tratta di assicurare ai palestinesi dei campi non un sostegno militare, ma un sostegno umanitario che viene dato con la piena consapevolezza, peraltro, che questo non deve assolutamente essere considerato sostitutivo di un lavoro politico, per quello che è possibile fare per raggiungere soluzioni al problema. La soluzione di oggi è una soluzione di pronto soccorso, ma la soluzione vera resta quella politica, per contribuire alla quale il Governo si sente politicamente e moralmente impegnato come prima e forse più di prima.

Sono quindi senz'altro favorevole all'ordine del giorno. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra, dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Pieralli e da altri senatori.

È approvato.

Prima di passare all'esame degli articoli, invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sull'emendamento 22.1.

FILETTI, *segretario*:

«La 5ª Commissione permanente, esaminato l'emendamento 22.1, relativo al disegno di legge n. 2126, per quanto di propria competenza, fa presente che tale emendamento pone a carico della Direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo l'intero onere relativo agli assegni da corrispondere, ai sensi dell'articolo 21, a favore del personale delle Unità sanitarie locali. Tale emendamento risulta quindi foriero di maggiori oneri a carico dei capitoli di bilancio interessati. A meno che il rappresentante del Governo non fornisca assicurazioni in merito alla possibilità di coprire tali maggiori oneri all'interno delle disponibilità esistenti presso i competenti capitoli di bilancio, il parere della Commissione è di segno contrario».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

(*Finalità*)

1. La cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai princìpi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni CEE-ACP.

2. Essa è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo. La cooperazione allo sviluppo deve essere altresì finalizzata al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed al sostegno della promozione della donna.

3. Essa comprende le iniziative pubbliche e private, impostate e attuate nei modi previsti dalla presente legge e collocate prioritariamente nell'ambito di programmi plurisettoriali concordati in appositi incontri intergovernativi con i paesi beneficiari su base pluriennale e secondo criteri di concentrazione geografica.

4. Rientrano nella cooperazione allo sviluppo gli interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni.

5. Gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di carattere militare.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(*Attività di cooperazione*)

1. L'attività di cooperazione allo sviluppo è finanziata a titolo gratuito e con crediti a condizioni particolarmente agevolate. Essa può essere svolta sul piano bilaterale, multilaterale e multibilaterale.

2. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione di tale attività sono determinati su base triennale con legge finanziaria. Annualmente viene allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri una relazione previsionale e programmatica del Ministro contenente fra l'altro le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonchè dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento. Il Parlamento discute la relazione previsionale e programmatica insieme alla relazione consuntiva di cui al comma 6, lettera *c*), dell'articolo 3.

3. Nell'attività di cooperazione rientrano:

a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;

b) la partecipazione, anche finanziaria, all'attività e al capitale di organismi, banche e fondi internazionali, impegnati nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nonchè nell'attività di cooperazione allo sviluppo della Comunità economica europea;

c) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;

d) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo *in loco*, in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della legge n. 943 del 30 dicembre 1986, e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

e) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo;

f) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;

g) l'adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei Paesi in via di sviluppo;

h) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;

i) la realizzazione di interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica ai fini del trasferimento di tecnologie appropriate nei Paesi in via di sviluppo;

l) l'adozione di strumenti e interventi, anche di natura finanziaria che favoriscano gli scambi tra Paesi in via di sviluppo, la stabilizzazione dei mercati regionali e interni e la riduzione dell'indebitamento, in armonia con i programmi e l'azione della Comunità europea;

m) il sostegno a programmi di informazione e comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di democrazia e sviluppo dei paesi beneficiari.

4. Le attività di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *h*) del comma 3 possono essere attuate, in conformità con quanto previsto dal successivo articolo 5, anche utilizzando le strutture pubbliche delle regioni, delle provincie autonome e degli enti locali.

5. Le regioni, le provincie autonome e gli enti locali possono avanzare proposte in tal senso alla Direzione generale. Il Comitato

direzionale di cui all'articolo 9, ove ne ravvisi l'opportunità, autorizza la stipula di apposite convenzioni con le suddette strutture pubbliche.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, lettera l), aggiungere in fine, le parole: «e delle istituzioni finanziarie internazionali».

2.1 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

MARTINI, *relatore*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(*Presidenza e funzioni del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo*)

1. La politica della cooperazione allo sviluppo è competenza del Ministro degli affari esteri.

2. Per la determinazione degli indirizzi generali della cooperazione allo sviluppo e le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento è istituito nell'ambito del CIPE il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS).

3. Il predetto Comitato è presieduto dal Ministro per gli affari esteri, per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composto dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del commercio con l'estero. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono emanate, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, norme per la composizione e il funzionamento della segreteria del CICS.

4. Su richiesta del suo Presidente il Comitato di volta in volta può essere integrato da altri Ministri in relazione alle materie all'ordine del giorno. Alle riunioni del CICS partecipa altresì il Sottosegretario per gli affari esteri ove delegato ai sensi degli articoli 9 e 14 della presente legge.

5. Per l'esercizio delle funzioni relative all'attuazione della presente legge, il CICS si riunisce almeno quattro volte all'anno.

6. Il CICS:

a) stabilisce, successivamente all'approvazione della legge finanziaria e dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, gli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo e determina le priorità per aree geografiche, settori e strumenti di intervento, nonchè la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie per la cooperazione multilaterale e bilaterale e, nell'ambito di quest'ultima, per gli interventi straordinari di cui all'articolo 11;

b) delibera in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo che per la loro articolazione e dimensione finanziaria il presidente ritenga opportuno sottoporre al suo esame;

c) verifica periodicamente lo stato di attuazione e gli esiti dell'attività di cooperazione e approva annualmente una relazione predisposta dal Ministro degli affari esteri sulla politica di cooperazione svolta nell'esercizio finanziario precedente. La relazione deve essere corredata da analisi e valutazioni, anche sulla base di specifici documenti delle rappresentanze diplomatiche, per quanto riguarda i singoli paesi, sulla tipologia dei programmi, sul loro stato di attuazione, sugli obiettivi, sul costo e sugli esiti dei singoli progetti bilaterali, multilaterali, multibilaterali, ordinari e straordinari nonchè di quelli delle organizzazioni non governative. Tale relazione deve essere inviata al Parlamento precedentemente all'esame della legge finanziaria.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

3.1 SIGNORINO

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «e del commercio con l'estero».

3.2 SIGNORINO

Invito il presentatore ad illustrarli.

SIGNORINO. Signor Presidente, sarò brevissimo in quanto le ragioni che mi hanno indotto a presentare questi emendamenti le ho già esposte intervenendo nella discussione generale. L'emendamento 3.1, unitamente agli emendamenti 3.2, 4.1, 8.1 e 9.1, che illustrerò congiuntamente, rappresenta una posizione di bandiera rispetto all'impostazione generale del disegno di legge. Tendo soprattutto a sottolineare l'importanza dell'emendamento 3.1, soppressivo del relativo articolo, in quanto il suddetto articolo è stato concepito in maniera tale da rendere palese il limite di innovazione introdotto da questo disegno di legge. Il caso è particolarmente evidente perchè nella fattispecie noi abbiamo un organo interministeriale, vale a dire il CIPES, che viene sostituito da un organo identico a cui viene cambiata soltanto la sigla.

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

(*Segue* SIGNORINO). Questo indica una rinuncia preventiva ad introdurre una reale innovazione in materia e a ribadire le linee essenziali della vecchia legge n. 38 sulla cooperazione.

Per lo stesso motivo, ho quindi presentato emendamenti soppressivi di altri articoli, che si intendono così illustrati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MARTINI, *relatore*. Signor Presidente, sono contraria all'emendamento 3.1, presentato dal senatore Signorino, perchè non ho bandiere da contrapporre alla sua. Per quanto riguarda invece il 3.2, noi insistiamo per la permanenza del Ministro per il commercio con l'estero perchè vi sono problemi di natura valutaria che in qualche maniera devono essere tenuti presenti.

ANDREOTTI, *ministro degli affari esteri*. Signor Presidente, sono contrario agli emendamenti presentati all'articolo 3. Vorrei far notare che è previsto che per argomenti particolari possano essere invitati anche altri membri del Governo. Ad esempio, se si parla di aiuti alimentari, sarà invitato il Ministro dell'agricoltura; se ci sono discussioni in materia di assistenza sanitaria, verrà invitato il Ministro della sanità. L'equilibrio che è stato raffigurato in questa nuova struttura mi sembra però giusto e pregherei il Senato di approvare l'articolo senza modifiche.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Signorino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Signorino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

(*Competenze del Ministro del tesoro*)

1. Il Ministro del tesoro, in conformità con i criteri stabiliti dal CICS e d'intesa con i

Ministri degli affari esteri e del bilancio e della programmazione economica, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale, e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi nonchè la concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto ai Paesi in via di sviluppo.

2. Il Ministro del tesoro predispone annualmente una relazione sugli esiti dell'attività di propria competenza. Tale relazione è inviata al Parlamento in allegato alla relazione di cui al comma 6 dell'articolo 3.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

4.1 SIGNORINO

Invito il presentatore ad illustrarlo.

SIGNORINO. Mi rimetto a quanto detto in precedenza.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MARTINI, *relatore*. Non si può accettare questo emendamento perchè il Ministro del tesoro ha delle responsabilità, dovendo amministrare una cifra consistente.

ANDREOTTI, *ministro degli affari esteri*. Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 4 altri emendamenti oltre all'emendamento soppressivo 4.1, presentato dal senatore Signorino, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 5.

(*Funzioni di coordinamento del Ministro degli affari esteri*)

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti ai sensi degli articoli precedenti il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro per la parte di sua competenza, promuove e coordina nell'ambito del settore pubblico, nonchè tra questo e il settore privato, programmi operativi e ogni altra iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo.

2. In mancanza di accordo con i Paesi beneficiari e di uniformità agli indirizzi di cooperazione e di coordinamento stabiliti dal Ministero degli affari esteri, le iniziative di cooperazione allo sviluppo non possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge.

3. In via eccezionale possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge — anche in mancanza di richieste da parte dei Paesi in via di sviluppo interessati — iniziative proposte da organizzazioni non governative purchè adeguatamente documentate e motivate da esigenze di carattere umanitario.

È approvato.

Art. 6.

(*Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale*)

1. Il Ministro del tesoro, previa delibera del CICS, su proposta del Ministro degli affari esteri, autorizza il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati a valere sul Fondo rotativo costituito presso di esso.

2. In estensione a quanto previsto dall'articolo 13, secondo comma, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito con modificazioni nella legge 25 luglio 1956, n. 786 e successive modificazioni ed integrazioni, il

Ministro del commercio con l'estero delega le competenze di cui al citato articolo 13, primo comma, lettera *d*), al Mediocredito centrale in ordine alle operazioni finanziate con crediti di aiuto o con crediti misti.

3. I crediti di aiuto, anche quando sono associati ad altri strumenti finanziari (doni, crediti agevolati all'esportazione, crediti a condizioni di mercato), potranno essere concessi solamente per progetti e programmi di sviluppo rispondenti alle finalità della presente legge. Nel predetto fondo rotativo confluiscono gli stanziamenti già effettuati ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 277, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e della legge 3 gennaio 1981, n. 7.

4. Ove richiesto dalla natura dei progetti e programmi di sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati, in particolare nei Paesi a più basso reddito, anche al finanziamento di parte dei costi locali e di eventuali acquisti in paesi terzi di beni inerenti ai progetti approvati e per favorire l'accrescimento della cooperazione tra Paesi in via di sviluppo.

È approvato.

Art. 7.

(*Imprese miste nei Paesi in via di sviluppo*)

1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6, e con le stesse procedure, possono essere concessi crediti agevolati alle imprese italiane per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese destinatario, nonchè di altri Paesi.

2. Il CICS stabilirà:

a) la quota del Fondo di rotazione che potrà annualmente essere impiegata a tale scopo;

b) i criteri per la selezione di tali iniziative che dovranno tener conto – oltre che delle generali priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana – anche delle garanzie offerte dai Paesi destinatari a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mireranno a privilegiare la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale;

c) le condizioni a cui potranno essere concessi i crediti di cui trattasi.

3. La quota, di cui al comma 1, del Fondo di rotazione viene trasferita al Mediocredito centrale. Allo stesso è affidata, con apposita convenzione, la valutazione, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo.

È approvato.

Art. 8.

(*Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo*)

1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo. Esso è presieduto dal Ministro degli affari esteri ovvero dal Sottosegretario per gli affari esteri di cui all'articolo 3, comma 4, ed è composto da:

a) nove esperti designati dalle amministrazioni dello Stato, e uno dall'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze;

b) uno designato dal CNR;

c) tre designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 in rappresentanza delle regioni;

d) dieci designati da istituzioni ed enti operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo in ragione di metà per il settore pubblico e metà per quello privato, assicurando in ogni caso un'adeguata rappresentanza rispettivamente alle aziende pubbliche, alle grandi, medie e piccole aziende e alle organizzazioni maggiormente rappresentative del movimento cooperativo;

e) cinque designati dalle organizzazioni non governative di volontariato e non, idonee ai sensi della presente legge;

f) tre designati dalle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Nella composizione del Comitato deve essere assicurata un'adeguata rappresentanza di personalità femminili di riconosciuta esperienza nel campo della cooperazione e

della conoscenza della condizione delle donne dei Paesi in via di sviluppo.

3. Sono membri di diritto del Comitato consultivo il Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo ed il Direttore generale degli affari economici del Ministero degli affari esteri.

4. Possono essere di volta in volta invitati a partecipare alle riunioni del Comitato consultivo eminenti personalità del mondo professionale, scientifico ed economico, nonchè rappresentanti di enti e istituzioni nazionali e internazionali e personalità interessate alla tematica della cooperazione allo sviluppo.

5. I membri del Comitato consultivo sono nominati per quattro anni.

6. Il Comitato consultivo si riunisce in seduta plenaria almeno quattro volte l'anno per formulare un parere sulla programmazione e sulle direttive stabilite dal Comitato direzionale di cui all'articolo 9 e per esprimere un motivato parere sulla relazione annuale consultiva di cui al comma 6, lettera *c*), dell'articolo 3 della presente legge. I pareri espressi dal Comitato consultivo sono trasmessi al Parlamento.

7. Il Comitato si articola in gruppi di lavoro riferiti ai settori prioritari della cooperazione. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato in seduta plenaria designa i gruppi di lavoro e i rispettivi presidenti. Questi ultimi sono scelti nell'ambito dei rappresentanti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *f*), del comma 1. I gruppi di lavoro si riuniscono periodicamente per l'esame delle questioni attinenti alla cooperazione e per l'elaborazione di eventuali specifici documenti.

8. I presidenti di detti gruppi di lavoro in numero non superiore a quattro, su designazione del Comitato in seduta plenaria, fanno parte di diritto, a titolo consultivo, del Comitato direzionale di cui all'articolo 9 della presente legge.

9. La Direzione generale della cooperazione allo sviluppo è tenuta ad assicurare ai gruppi di lavoro l'assistenza necessaria per l'attuazione dei loro compiti, ivi compreso il supporto tecnico e la documentazione.

10. Apposita Commissione per le organizzazioni non governative, presieduta dal Direttore generale della Direzione per la cooperazione allo sviluppo e composta da altri sette membri designati dal Ministro degli affari esteri, di cui tre scelti tra i rappresentanti delle suddette organizzazioni, due tra quelli delle confederazioni sindacali e gli altri due tra i rappresentanti di cui alla lettera *a*) del comma 1, esprime i pareri obbligatori previsti agli articoli 28, comma 1, 29, commi 1 e 3, e 31, comma 3. Essa inoltre collabora con la Direzione generale nelle questioni attinenti alle organizzazioni non governative, alla loro attività ed ai cooperanti e volontari da esse impiegati.

11. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

8.1 SIGNORINO

Al comma 1 sostituire le lettere: «da *a*) ad *e*)» *con le seguenti:*

«*a*) cinque esperti designati dalle amministrazioni dello Stato e uno dall'istituto agronomico di Firenze;

b) due designati dal CNR;

c) quattro designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in rappresentanza delle Regioni;

d) dieci designati da istituzioni od enti operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo, assicurando in ogni caso una adeguata rappresentanza rispettivamente alle aziende pubbliche, alle medie e piccole aziende e alle organizzazioni maggiormente rappresentative del movimento cooperativo;

e) sette designati dalle organizzazioni non governative di volontariato e di cooperanti;».

8.2 ANDERLINI, LA VALLE

Al comma 1, dopo le parole: «composto da» *inserire l'altra:* «esperti:»; *sostituire inoltre la lettera:* «*a*)» *con la seguente:* «*a*) uno designa-

to dall'istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze;».

8.3 ANDERLINI, LA VALLE

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: «*b-bis*) uno designato dal Consiglio universitario nazionale;».

8.4 SIGNORINO

Sopprimere il comma 2.

8.7 SALVI

Sopprimere il comma 8.

8.5 SIGNORINO

Sopprimere il comma 8.

8.6 ANDERLINI, LA VALLE

Invito i presentatori ad illustrarli.

SIGNORINO. Vorrei dire due parole perchè qui non stiamo discutendo l'impostazione politica generale della legge. Qui noi prevediamo un assetto che è una sorta di mostriciattolo giuridico: ad un organo tipicamente di governo, di amministrazione, viene affiancato un organismo consultivo che ha però poteri assai penetranti nel processo decisionale. Questo comitato consultivo è composto dai clienti della cooperazione: imprese, organizzazioni, organismi vari, istituti che ricevono fondi dalla direzione generale del Ministero degli esteri.

Questi stessi clienti non solo hanno poteri di proposta, ma hanno poi anche la possibilità di essere presenti nell'organo decisionale vero e proprio, cioè nel comitato direzionale. Ho già fatto notare varie volte, in Aula come in Commissione, che è veramente strano che si consenta a soggetti che devono ricevere degli stanziamenti dalla pubblica amministrazione addirittura di conoscere preventivamente cosa la stessa amministrazione intenda fare. Prendiamo il caso di imprese economiche che così sanno quali sono esattamente i programmi dell'amministrazione e poi concorrono alle aste o comunque alle trattative private, anche plurime, che vengono fatte.

Non capisco veramente in base a quali ragioni sia stato introdotto questo articolo che non è in alcun modo essenziale alla struttura del disegno di legge in esame e quindi inviterei il Senato ad approvare gli emendamenti 8.1, 8.4 e 8.5.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

LA VALLE. Signor Presidente, farò una illustrazione molto rapida degli emendamenti 8.2, 8.3 e 8.6, perchè questa materia è stata oggetto di una discussione molto accesa ed intensa nel comitato ristretto e poi nella Commissione di merito, ed il senatore Anderlini ha ampiamente illustrato le ragioni che sottendono a queste proposte di emendamento.

Sostanzialmente si tratta di andare nel senso dell'osservazione, che non ci sembra da sottovalutare, che è stata fatta dalla 1ª Commissione permanente, riguardo a tutto il complesso delle strutture e degli organi che vengono ad essere interessati a questo programma di cooperazione allo sviluppo. Dice il parere della 1ª Commissione permanente che «l'impianto del progetto è caratterizzato dalla presenza di numerosi organismi di cui occorre meglio definire gli ambiti di competenza al fine di evitare confusione di funzioni e sovrapposizione di interventi dannosi per il buon andamento dell'azione amministrativa. Vi è inoltre l'esigenza primaria di assicurare un efficace coordinamento tra i singoli organi senza di che è da temere la frantumazione dell'indirizzo amministrativo in materia di cooperazione».

Uno dei rischi di confusione che si presentano è precisamente nella differenziazione

tra i compiti consultivi di questo comitato ed il compito degli organi che invece devono prendere le decisioni ed eseguirle. A noi sembra che la presenza in tale organo consultivo di nove rappresentanti delle amministrazioni dello Stato — in pratica dei Ministeri — anche se essi vengono definiti come esperti, di fatto comporti una confusione tra il momento consultivo, che è quello proprio di cui ci stiamo occupando, ed il momento decisionale. Gli esperti rappresentanti dei Ministeri, cioè, partecipano all'*iter* attraverso cui si attua l'istruzione dei progetti, si prendono le decisioni in ordine alle linee da seguire e così via. Ed allora, se, come deve essere, le amministrazioni dello Stato sono presenti nella fase della decisione, non si capisce perchè debbano intervenire in modo così massiccio, con nove rappresentanti, nel momento della consultazione. Se vogliamo dare effettiva dignità al momento consultivo, lo dobbiamo lasciare nella sua autonomia e nella sua distinzione rispetto al momento decisionale.

Questa è la ragione per cui, con i primi due emendamenti, si fanno due proposte precise. E suggerirei, signor Presidente, di mettere in votazione prima l'emendamento 8.3 e successivamente l'8.2, perchè con l'emendamento 8.3 sostanzialmente si propone la soppressione di tutti gli esperti che rappresentano le amministrazioni dello Stato e si lascia vivere solamente quello designato dall'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze. Nel caso che questo emendamento non venisse approvato, allora interverrebbe l'emendamento 8.2 con cui si ripropone una redistribuzione dei membri.

PRESIDENTE. Senatore La Valle, non posso accedere alla sua richiesta perchè devo mettere in votazione prima l'emendamento 8.2 che è quello che si allontana maggiormente dal testo.

LA VALLE. Signor Presidente, mi permetto di far rilevare che l'emendamento che più si allontana dal testo mi sembra l'8.3 perchè è quello che propone l'abolizione di tutti i rappresentanti dei Ministeri, mentre l'emendamento 8.2 propone una redistribuzione degli esperti, lasciando cinque esperti designati dalle amministrazioni e distribuendo i quattro residui in altro modo. Decida comunque lei, signor Presidente. Io ritengo che questa sarebbe la procedura, non voglio dire più o meno corretta, ma che meglio metterebbe il Senato, secondo me, in condizione di decidere.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.2, passando il numero degli esperti designati dalle amministrazioni dello Stato da nove a cinque, ciò comporta che gli esperti designati dal CNR siano due invece di uno e gli esperti designati dalla Commissione interregionale, quali rappresentanti delle regioni, siano quattro invece di tre. Con questo emendamento inoltre si tende a dare maggiore flessibilità nella scelta degli esperti designati da istituzioni ed enti operanti nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. Mentre infatti nel testo proposto dalla Commissione si stabilisce in modo abbastanza tassativo come questi rappresentanti debbano essere ripartiti, nel nostro emendamento si adotta una maggiore flessibilità. Si passerebbe inoltre da cinque a sette per quanto concerne le persone designate da organizzazioni non governative di volontariato. A questo punto, poi, noi pensiamo che, piuttosto che dire «non governativi di volontariato e non», che è un'espressione troppo generica e poco chiara, sia preferibile parlare di «organizzazioni non governative di volontariato e di cooperanti».

Ho concluso per quanto riguarda i primi due emendamenti. Per quanto concerne l'emendamento 8.6 che propone la soppressione del comma 8, desidero sottolineare che esso si muove nella stessa *ratio* dei primi due emendamenti. Il comma 8, infatti, prevede che i presidenti dei gruppi di lavoro, che si trovano all'interno del comitato consultivo, entrino a far parte di diritto del comitato direzionale. In questo modo, i membri del comitato consultivo entrano, sia pure come consultori, nel momento della decisione. Noi riteniamo invece che sia importante mantenere la distinzione tra il momento consultivo e quello decisionale, e pertanto proponiamo la soppressione di questo comma.

SALVI. Signor Presidente, intendo ritirare l'emendamento 8.7 da me presentato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MARTINI, *relatore*. L'istituzione del comitato consultivo costituisce un'innovazione e si presta pertanto alle interpretazioni più varie: c'è chi al comitato consultivo crede di più e chi lo ritiene invece una sovrastruttura. Dai pareri espressi a grande maggioranza in sede di Comitato ristretto emerge l'opportunità di un *forum* in cui si discuta di cooperazione. Anche se con competenza ed esperienze diverse, l'esistenza di un luogo in cui amministratori, volontari e operatori del settore possano discutere è sembrata un fatto importante. Il relatore è perciò contrario agli emendamenti soppressivi.

C'è poi un emendamento, presentato dal senatore La Valle, che prevede una diversa articolazione delle presenze nel comitato; vorrei dire al collega che forse, se questo emendamento fosse stato presentato in Commissione, avremmo potuto discuterne di più, con esiti non negativi, ma in questo momento la cosa mi sembra difficile.

È stato poi mosso dai senatori Anderlini e La Valle un rilievo circa la presenza dei rappresentanti dei responsabili dei gruppi di lavoro nella fase decisionale. In proposito io vorrei ricordare che alcuni di questi, e ci si riferisce soprattutto ai volontari e alle imprese presenti nel comitato che già oggi, per la legge n. 38 del 1979, fanno parte addirittura del comitato decisionale, invece adesso andranno nel comitato decisionale previsto da questa norma non a titolo deliberante, bensì a titolo consultivo. Un potere dunque ridotto di queste esperienze per il futuro.

Per queste motivazioni, esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.5 e 8.6. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 8.4, del senatore Signorino, perchè copre una nostra lacuna: è utile inserire una persona designata dal Consiglio universitario nazionale, che ha competenza per gli operatori nel settore della cooperazione.

* ANDREOTTI, *ministro degli affari esteri*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche con le modifiche proposte secondo le nuove strutture questo comitato richiama un po' il vecchio comitato consultivo, che non è un mostriciattolo, senatore Signorino. È una sede nella quale, fra l'altro, è molto utile anche agli uffici, e forse anche allo stesso Ministro ed ai Sottosegretari, avere un confronto, una serie di proposte e di verifiche, con un ambito piuttosto vasto di rappresentanti della pubblica amministrazione, di enti e di associazioni di volontari. Ridurre questo sarebbe complicato, perchè non è male che una serie di rappresentanti di vari Ministeri (del tesoro, del bilancio, dell'industria, delle partecipazioni statali, della ricerca scientifica) o di aziende per i lavori pubblici (ANAS, Ferrovie dello Stato e via dicendo) di tanto in tanto abbiano modo di esprimere i propri consigli e di dare anche una certa valutazione del lavoro che si sta compiendo.

Quindi concordo con la senatrice Martini e dichiaro di essere contrario a tutti gli emendamenti. Sono favorevole solo all'emendamento che introduce il rappresentante designato dal Consiglio universitario nazionale, che ritengo molto giusto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Signorino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dai senatori Anderlini e La Valle.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dai senatori Anderlini e La Valle.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal senatore Signorino.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dal senatore Signorino, identico all'emendamento 8.6, presentato dai senatori Anderlini e La Valle.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

(*Comitato direzionale*)

1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo.

2. Esso è presieduto dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario per gli affari esteri di cui all'articolo 3, comma 4, ed è composto da:

a) i Direttori generali del Ministero degli affari esteri;

b) il Segretario generale per la programmazione economica del Ministero del bilancio, il Direttore generale del tesoro, il Direttore generale delle valute del Ministero del commercio estero e quello del Mediocredito centrale.

3. I membri del Comitato direzionale potranno farsi rappresentare da loro sostituti all'uopo designati.

4. Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo:

a) definisce le direttive per l'attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 3 e delibera la programmazione annuale delle attività da realizzare ai sensi della presente legge;

b) approva le iniziative di cooperazione il cui valore superi i due miliardi di lire;

c) approva la costituzione delle unità tecniche di cui all'articolo 10 e le modalità per la loro formazione;

d) delibera di volta in volta circa l'esistenza dei presupposti per attivare gli interventi di cui all'articolo 11, ad eccezione di quelli derivanti da casi di calamità;

e) approva i nominativi degli esperti da inviare nei Paesi in via di sviluppo per periodi superiori a quattro mesi;

f) esprime il parere sulle iniziative suscettibili di essere finanziate con crediti di aiuto;

g) stabilisce le procedure relative all'acquisizione dei pareri tecnici di cui all'articolo 12;

h) delibera in merito ad ogni questione che il Presidente ritenga opportuno sottoporre al suo vaglio.

5. Le delibere del Comitato direzionale sono pubbliche e ne viene data notizia mediante apposito bollettino.

6. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo il Comitato direzionale dispone di una segreteria composta da tre funzionari del Ministero degli affari esteri e di un nucleo di valutazione tecnica composto da cinque esperti scelti nell'ambito del personale di cui all'articolo 12.

7. Con propria delibera, il Comitato nomina i componenti della segreteria e del nucleo di valutazione tecnica e definisce i rispettivi criteri organizzativi e compiti.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

9.1 SIGNORINO

Sopprimere l'articolo.

9.2 ANDERLINI

Stante l'assenza del senatore Anderlini, dichiaro decaduto l'emendamento 9.2.

Invito il senatore Signorino ad illustrare l'emendamento 9.1.

SIGNORINO. L'emendamento si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

MARTINI, *relatore*. Signor Presidente, riallacciandomi allo stesso discorso che facevamo in precedenza, è chiaro che noi vogliamo conservare una struttura sulla quale il senatore Signorino non sarà sicuramente d'accordo. Pertanto esprimo parere contrario.

ANDREOTTI, *ministro degli affari esteri.* Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 9 altri emendamenti oltre all'emendamento soppressivo 9.1, presentato dal senatore Signorino, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

(*Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo*)

1. Per lo svolgimento delle attività di cooperazione di cui all'articolo 2 della presente legge, è istituita, nell'ambito del Ministero degli affari esteri, quale suo organo centrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Essa è disciplinata dal predetto decreto, salvo quanto previsto dalla presente legge. In seno alla Direzione generale è istituito un ufficio di studio e proposta per la promozione del ruolo della donna nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito della politica di cooperazione.

2. In sede di prima applicazione il Ministro degli affari esteri con proprio decreto determina l'organizzazione della Direzione.

3. Essa opera in conformità con le direttive e deliberazioni del Comitato direzionale e attende alla istruzione delle questioni bilaterali e multilaterali attinenti alla politica di cooperazione allo sviluppo e all'espletamento, in via diretta o indiretta, delle attività necessarie alla realizzazione dei programmi e delle iniziative bilaterali finanziate con le risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge.

4. La Direzione generale provvede all'istituzione, previa delibera del Comitato direzionale di cui all'articolo 9, di unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo destinatari della cooperazione italiana.

5. La Direzione generale si avvale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze, oltre che per servizi di consulenza e di assistenza nel campo dell'agricoltura, anche per l'attuazione e la gestione di iniziative di sviluppo nei settori agro-zootecnico, forestale e agro-industriale.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

10.3 SALVI

Al comma 5 dopo le parole: «istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze,» *inserire le seguenti:* «organo tecnico-scientifico del Ministero degli affari esteri,».

10.1 LIPPI, PASQUINI, PIERALLI, MERIGGI

Al comma 5 dopo le parole: «istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze» *inserire le seguenti:* «organo tecnico del Ministero degli affari esteri».

10.2 LIPPI, GOZZINI, PIERALLI, PASQUINI, TEDESCO TATÒ, POLLINI, DE TOFFOL, MARGHERITI

Invito i presentatori ad illustrarli.

SALVI. Signor Presidente, solo poche parole. Ho rinunciato all'emendamento precedente che tendeva a sopprimere un comma che prevedeva una adeguata rappresentanza delle donne all'interno del comitato consultivo. Non ho niente contro le donne, ma mi pare che qui si stia esagerando, e devo dire che questa legge ben quattro volte parla del problema femminile in Italia e nei paesi in via di sviluppo. Ho ritirato quell'emendamento per insistere su quest'altro che tende a cancellare, all'interno della direzione generale del Ministero degli esteri per la cooperazione, l'ufficio speciale per la donna. A me pare che sia eccessivo voler pretendere che anche la direzione generale sia divisa per uffici e che vi sia un ufficio particolare per i problemi della donna: come si parla in altre parti del provvedimento dei problemi del-

l'infanzia, potremmo anche parlare dei problemi della vecchiaia e dovremmo allora fare una serie di uffici competenti per l'infanzia, per gli anziani e così via. Non credo sia rispettoso della donna volere a tutti i costi inserire una diversificazione all'interno della direzione generale.

Per questi motivi insisto sull'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Pasquini, prima che lei prenda la parola per illustrare i due emendamenti vorrei farle notare che sono identici: si differenziano soltanto in quanto nell'emendamento 10.1 si parla di organo tecnico-scientifico del Ministero degli affari esteri, mentre nell'emendamento 10.2 non vi è più la parola «scientifico». Dovrebbe specificare quale dei due emendamenti intende mantenere.

PASQUINI. Signor Presidente, mi rimetto alla dizione che può essere più gradita al Governo. Vorrei semplicemente aggiungere alcune cose sul perchè di questi emendamenti.

Ci troviamo di fronte al problema del ruolo di un istituto che è l'unico istituto pubblico in Italia ad operare da più di 80 anni nel campo dell'agricoltura e, in particolare, dell'agricoltura tropicale. È indubbio che abbia acquisito, nel corso dei decenni, una esperienza profonda in materia di agricoltura, specialmente dei paesi africani, e che abbia, attraverso questo lavoro svolto, acquisito prestigio e assunto un livello professionale molto elevato. Per questo, non si capisce perchè, dato che l'altro ramo del Parlamento aveva riconosciuto tali qualità e tali esperienze, il nostro ramo del Parlamento debba togliere la dizione che vuole che questo istituto, come è stato nei fatti, sia anche formalmente dichiarato come organo tecnico-scientifico del Ministero degli affari esteri, dal quale in ultima analisi dipende.

Queste sono le ragioni per le quali insisto su una delle due formulazioni, affinchè venga accolta non soltanto dal Governo, ma dal voto dell'Assemblea. Per facilitare le cose, ritiro l'emendamento 10.2.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MARTINI, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 10.3, presentato dal senatore Salvi, credo che il problema della maggiore emarginazione e difficoltà delle donne nei paesi in via di sviluppo sia un fatto reale e un fatto da seguire con particolare attenzione. Sul criterio che si debba strutturare per questo, un ufficio all'interno della direzione generale, ho molti dubbi. Ho già espresso questa opinione in Commissione; ritengo che, più che un ufficio, sarebbe bene che tutta la direzione generale nel suo complesso si preoccupasse del particolare stato di disagio e di inferiorità in cui realmente le donne si trovano in questi paesi. Mi rimetto pertanto, al parere dell'Assemblea.

Per quanto riguarda, invece, gli emendamenti 10.1 e 10.2, i colleghi della Commissione sanno che il testo della Commissione non comprende la dizione «organo tecnico-scientifico del Ministero degli affari esteri» non perchè non sia ritenuta indispensabile la collaborazione dell'Istituto di Firenze, che ha una storia ed una competenza specifiche, ma perchè il riconoscimento di questo titolo è compreso in una proposta di legge ancora *in itinere*. Faccio parte della Commissione esteri che ha su ciò espresso parere favorevole, e il nostro ramo del Parlamento ha già approvato tale proposta. Nell'altro ramo del Parlamento non si è ancora giunti a tale conclusione, ed il motivo per cui non si era inserito tale riferimento era soltanto questo. Non si tratta, quindi, di un parere contrario alla sostanza del problema: il fatto è che ci sembra non si possa introdurre per via surrettizia una qualificazione che, invece, è oggetto di uno specifico progetto di legge.

Ma, se vi è un parere del Governo, che in questo senso se ne deve assumere la responsabilità, di ritenere o meno l'Istituto organismo specifico del Ministero degli esteri, per quanto mi riguarda mi regolerò di conseguenza.

* ANDREOTTI, *ministro degli affari esteri*. Signor Presidente, per quanto riguarda il pri-

mo argomento, ritengo che in verità, da un punto di vista razionale, tanto più si crede alla parità, di cui spesso si parla, tra uomini e donne nei confronti delle posizioni giuridico-sociali, tanto meno si dovrebbero accentuare dei particolarismi. Tuttavia la Camera dei deputati ha introdotto questa norma presente anche nel testo della Commissione. Il cancellarla avrebbe, a mio avviso, certo non nelle intenzioni del senatore Salvi, ma in una interpretazione sin troppo facile, un significato e quindi un valore di carattere negativo. Pregherei quindi, di lasciare il testo così come ci viene proposto dalla Commissione.

Per quanto concerne l'Istituto per l'Oltremare di Firenze, poichè non si tratta di una introduzione *ex novo*, ma di una differente dizione — là dove si dice «si avvale», si specifica che è un organo; non occorre dire su quali materie, è chiaro che sarà organo di consulenza tecnico-scientifica sulle materie di sua competenza — penso che sia più esatta la dizione «tecnico-scientifico» che racchiude maggiormente l'idea di indirizzo che non quella di consulenza tecnica, per così dire spicciola.

Sono perciò favorevole alla dizione che definisce l'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze come organo tecnico-scientifico del Ministero degli affari esteri, così come, anticipando, è stato già votato dal Senato nello specifico disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

MARINUCCI MARIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MARINUCCI MARIANI. Ringrazio l'onorevole Ministro per aver cortesemente proposto al senatore Salvi di ritirare il proprio emendamento, richiesta a cui mi associo.

Vorrei aggiungere che tutti gli ordinamenti giuridici a livello mondiale conoscono ormai strutture o organismi appositamente destinati a valorizzare il ruolo della donna e a promuovere la condizione femminile. A livello di Nazioni Unite ce ne sono ben due: una Commissione per lo statuto delle donne ed un Comitato per vigilare sull'applicazione della Convenzione di New York, due organismi in cui l'Italia è rappresentata in questo momento da due donne di grande valore, cosa che ci fa immenso piacere. A livello di Consiglio d'Europa c'è il CANF, organismo con analogo compito; a livello di Commissione europea è istituita presso il Parlamento europeo una Commissione *ad hoc* e presso la Commissione un *Comitè de liaison*; a livello italiano sappiamo bene che abbiamo due organismi destinati proprio a questo scopo. Mi sembra quindi che vi sia ormai una tendenza in atto, soprattutto a livello internazionale, intesa a valorizzare questi organismi destinati a porre una più specifica attenzione ai problemi delle donne.

CODAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODAZZI. Signor Presidente, la ringrazio così come ringrazio la senatrice Marinucci per la sua gentilezza. Volevo sottolineare tre aspetti. Condivido perfettamente quanto ha detto il signor Ministro circa la razionalità secondo la quale si vorrebbe sopprimere questa ultima parte del comma 1 dell'articolo 10, e quindi non aggiungo parola su questo.

In secondo luogo, credo che la costituzione di un ufficio femminile — e lo dico anche per l'esperienza che ho in materia — molte volte si risolve o in una complicazione burocratica, in un filtro ulteriore, ed in particolare in un disimpegno complessivo rispetto a questi problemi che sono i problemi delle donne, trattati da un ufficio delle donne. Quindi, e non solo per una ragione di razionalità, ma proprio per una ragione concreta, vi è il rischio di diminuire la carica, la tensione che viceversa su questi temi deve essere profonda e diffusa, in quanto la condizione della donna nei paesi del Terzo mondo, condizione di estremo sottosviluppo, richiede la rimozione di una serie di ostacoli esterni alla donna oltre che un'azione diretta a sensibilizzare e ad educare la donna.

In terzo luogo, vorrei aggiungere che non c'è dubbio — e la senatrice Marinucci ha ragione — che tutta la battaglia delle pari opportunità, che è cosa diversa dalla parità, ha richiesto strumenti che sono messi in atto a livello di Comunità europea come a livello dell'ONU. Al Senato giace una serie di disegni di legge presentati per la costituzione della Commissione per la pari opportunità; in sede di esame di tali disegni di legge si discuterà su come articolarli ai vari livelli, anche ministeriali, ma in quel caso si tratterà di un obiettivo molto preciso che non toccherà soltanto questo discorso della cooperazione, ma più complessivamente la situazione della donna e il modo in cui il nostro paese si atteggia rispetto a questa problematica della promozione della donna. Probabilmente, se si riuscirà, spero quanto prima — e colgo l'occasione per chiedere che sollecitamente tali provvedimenti vengano messi all'ordine del giorno — a creare per legge questa Commissione per la pari opportunità, essa sarà articolata anche a livello di Ministero degli esteri. Inutile quindi inserirla surretiziamente, oggi.

ROSSANDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSANDA. Signor Presidente, il Gruppo comunista è contrario all'emendamento presentato dal senatore Salvi per ragioni abbastanza simili a quelle già espresse dalla senatrice Marinucci. È una realtà che in diverse istituzioni internazionali interessate alla promozione della donna si costituiscono uffici appositi, ed anche in istituzioni nazionali, e questo non avviene per caso, ma per il semplice fatto storico che, nonostante esista una riconosciuta buona volontà da parte di tutti per promuovere la condizione della donna, di fatto, se non si costituiscono uffici appositi, questo problema rimane nascosto, in coda agli altri. Quindi riteniamo che non si tratti soltanto di dare un segnale ai movimenti femminili nel mondo, ma di contribuire concretamente all'elaborazione di specifici programmi nei quali sia utilizzata anche la cospicua mole di lavoro già specificamente preparato da gruppi femminili, a partire in particolare dalle Conferenze internazionali, come quella di Nairobi. Insistiamo pertanto affinchè sia mantenuto invariato l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 10.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dal senatore Salvi.

È approvato.

MARINUCCI MARIANI. Chiediamo la controprova

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Senatore Pasquini, a seguito delle dichiarazioni del Governo, mantiene l'emendamento 10.1?

PASQUINI. Sì, signor Presidente, e accetto la precisazione del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Lippi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11:

Art. 11.

(*Interventi straordinari*)

1. Gli interventi straordinari di cui all'articolo 1, comma 4, sono:

a) l'invio di missioni di soccorso, la cessione di beni, attrezzature e derrate alimen-

tari, la concessione di finanziamenti in via bilaterale;

b) l'avvio di interventi imperniati principalmente sulla sanità e la messa in opera delle infrastrutture di base, soprattutto in campo agricolo e igienico sanitario, indispensabili per l'immediato soddisfacimento dei bisogni fondamentali dell'uomo in aree colpite da calamità, da carestie e da fame, e caratterizzate da alti tassi di mortalità;

c) la realizzazione *in loco* di sistemi di raccolta, stoccaggio, trasporto e distribuzione di beni, attrezzature e derrate;

d) l'impiego, d'intesa con tutti i Ministeri interessati, gli enti locali e gli enti pubblici, dei mezzi e del personale necessario per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*);

e) l'utilizzazione di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della presente legge, sia direttamente sia attraverso il finanziamento di programmi elaborati da tali enti ed organismi e concordati con la Direzione generale.

2. Gli interventi derivanti da calamità o eventi eccezionali possono essere effettuati d'intesa con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, il quale con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, pone a disposizione personale specializzato e mezzi idonei per farvi fronte. I relativi oneri sono a carico del fondo di cooperazione di cui all'articolo 37 della presente legge.

3. Le iniziative promosse ai sensi del presente articolo sono deliberate dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario di cui all'articolo 3, comma 4, qualora l'onere previsto sia superiore a lire 2 miliardi, ovvero dal Direttore generale per importi inferiori e non sono sottoposte al parere preventivo del Comitato direzionale. La relativa documentazione è inoltrata al Comitato direzionale ed al Comitato consultivo contestualmente alla delibera.

4. Le attività di cui al presente articolo sono affidate, con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2, ad apposita unità operativa della Direzione generale.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3 sopprimere le parole: «e non sono sottoposte al parere preventivo del Consiglio direzionale».

11.1 SIGNORINO

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «nè al visto preventivo dell'ufficio di ragioneria di cui all'articolo 15, comma 2».

11.2 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

SIGNORINO. Signor Presidente, per illustrare questo emendamento ho scritto un intero *dossier*. Pertanto, non mi dilungo nelle motivazioni, ma prego semplicemente il Ministro di dargli un'occhiata anche perchè dovrà rispondere ad una mia interrogazione che tratta per l'appunto da tale *dossier*.

MARTINI, *relatore*. Stiamo parlando di interventi straordinari e questo giustifica le procedure che sono appunto straordinarie. La richiesta del senatore Signorino avrebbe ragion d'essere per tutti gli altri tipi di intervento, mentre per questi non mi pare accettabile.

D'altra parte, però, ci rendiamo conto che i casi eccezionali devono essere giustificati. Vorrei anticipare all'Assemblea che, a questo scopo, nella mia qualità di relatore, presenterò un emendamento successivo che, per renderne trasparenti le motivazioni, prevede che i casi eccezionali vengano citati nella relazione che il Ministro presenterà al Parlamento.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dalla Commissione, devo dire che è conseguente a questo criterio della eccezionalità: se l'eccezionalità c'è per il visto del comitato, tanto più ciò vale per quello successivo della ragioneria.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ANDREOTTI, *ministro degli affari esteri.* Signor Presidente, ho già detto poco fa che la trasparenza di tutta questa materia, già accentuata, sarà curata nella maniera più rigorosa, anche al di là di quella che sarà la lettera della legge. Però non posso accettare l'emendamento 11.1, e a questo proposito faccio un esempio al senatore Signorino: per le esigenze del Libano dobbiamo deliberare un intervento di urgenza tale da consentire questa immediata possibilità di fornire alimenti e medicinali; se dovessimo sentire preventivamente il comitato, ciò comporterebbe dei tempi che proprio la natura dell'emergenza non consente.

Quello che posso assicurarle, e che deve rimanere anche come interpretazione, è che l'emergenza deve essere veramente tale, vale a dire una sorta di «pronto soccorso».

SIGNORINO. L'articolo non si riferisce agli aiuti di emergenza, ma agli interventi cosiddetti «straordinari» che vengono programmati all'inizio dell'esercizio finanziario e che quindi non sono di urgenza. Sono interventi particolari che è difficile qualificare in maniera precisa, ma che comunque vengono programmati su base annuale, per i quali non c'è alcuna esigenza di immediatezza.

ANDREOTTI, *ministro degli affari esteri.* Lo stesso fatto che sono classificati come emergenza vuol dire...

SIGNORINO. Sono straordinari e non di emergenza.

ANDREOTTI, *ministro degli affari esteri.* Ma perchè sono straordinari rispetto agli altri?

SIGNORINO. Non lo chieda a me che non l'ho mai capito. Questo è il residuo del FAI.

ANDREOTTI, *ministro degli affari esteri.* Ad ogni modo, ritengo che la Commissione abbia esaminato il problema con attenzione e penso che sia meglio conservare il testo da essa approvato.

Per quanto riguarda l'emendamento 11.2, esprimo certamente parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Signorino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 12.

(*Unità tecnica centrale*)

1. A supporto dell'attività della Direzione generale e limitatamente allo svolgimento dei compiti di natura tecnica relativi alle fasi di individuazione, istruttoria, formulazione, valutazione, gestione e controllo dei programmi, delle iniziative e degli interventi di cooperazione di cui agli articoli 1 e 2, nonchè per le attività di studio e ricerca nel campo della cooperazione allo sviluppo è istituita l'Unità tecnica centrale di cooperazione allo sviluppo.

2. Nel decreto di cui al comma 2 dell'articolo 10 dovrà essere determinata l'articolazione funzionale dell'Unità tecnica centrale nell'ambito della Direzione generale in modo da rispecchiare al massimo l'articolazione funzionale della Direzione medesima.

3. L'organico dell'Unità tecnica centrale è costituito da esperti assunti con contratto di diritto privato a termine entro un contingente massimo di centoventi unità e da personale di supporto tecnico-amministrativo ed ausiliario del Ministero degli affari esteri. All'Unità tecnica centrale è preposto un funzionario della carriera diplomatica.

4. Le caratteristiche del rapporto contrattuale di diritto privato a termine — ivi compreso il trattamento economico — sono fissate con decreto del Ministro degli affari esteri,

di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica, previo parere del Comitato direzionale di cui all'articolo 9, tenuto conto dei criteri e dei parametri osservati al riguardo dal Fondo europeo dello sviluppo della Comunità economica europea, nonchè dell'esperienza professionale di cui il personale interessato sarà in possesso al momento della stipula del contratto. Il contratto avrà durata quadriennale rinnovabile in costanza delle esigenze connesse all'attuazione dei compiti di natura tecnica della cooperazione allo sviluppo. Il decreto di cui al presente comma dovrà altresì prevedere le procedure concorsuali per la immissione degli esperti di cui al comma 3 nell'Unità tecnica centrale.

5. Gli esperti di cui ai commi 3 e 4 sono impiegati anche nelle unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo di cui all'articolo 13.

6. Nella prima applicazione della presente legge hanno titolo di precedenza per l'immissione, attraverso le procedure concorsuali di cui al comma 4, nell'Unità tecnica centrale, fino alla copertura massima del cinquanta per cento del contingente di cui al comma 3:

a) gli esperti e il personale tecnico che, a qualsiasi titolo, con oneri a carico dello Stato, prestino servizio presso gli uffici centrali del Dipartimento per la cooperazione di cui alla legge 9 febbraio 1979, n. 38 e presso la sede centrale del Servizio speciale di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1985, n. 73 da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) i funzionari di cittadinanza italiana che svolgano attività da almeno due anni presso organizzazioni internazionali e comunitarie operanti nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Tale titolo di precedenza può essere fatto valere dagli interessati con domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

8. L'esistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti verrà verificata con delibera del Comitato direzionale su parere del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri.

9. In relazione alle esigenze di supporto derivanti dalla istituzione dell'Unità tecnica centrale, la dotazione organica delle qualifiche funzionali del Ministero degli affari esteri è accresciuta di 25 posti alla V qualifica e di 35 alla IV. La ripartizione delle suddette dotazioni aggiuntive per profili professionali è stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Con la stessa procedura può essere modificata la ripartizione degli anzidetti posti di organico aggiuntivo tra le qualifiche funzionali sempre che intervengano modifiche nei pertinenti profili. Il personale che presti servizio a tempo pieno ed a qualunque titolo, presso il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo o presso il Servizio speciale istituito ai sensi della legge 8 marzo 1985, n. 73, da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge svolgendo mansioni di supporto amministrativo, può essere ammesso entro sei mesi a sostenere, a domanda, una prova selettiva per l'immissione nel contingente aggiuntivo di organico di cui al presente comma, nelle qualifiche e profili corrispondenti alle mansioni svolte. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione, sono stabilite le procedure e le modalità di svolgimento delle prove selettive.

10. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in lire un miliardo e duecento milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Riordinamento del Ministero degli affari esteri».

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 13.

(*Unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo*)

1. Le unità tecniche di cui agli articoli 9 e 10 sono istituite nei Paesi in via di sviluppo dichiarati prioritari dal CICS, previo accreditamento diretto presso i Governi interessati.

2. Le unità tecniche sono costituite da esperti dell'Unità tecnica centrale di cui all'articolo 12 e da esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla Direzione generale per la cooperazione nonchè da personale esecutivo e ausiliario assumibile *in loco* con contratti a tempo determinato.

3. I compiti delle unità tecniche consistono:

a) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di ogni elemento di informazione utile all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione delle iniziative di cooperazione suscettibili di finanziamento;

b) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di sviluppo del Paese di accreditamento e sulla cooperazione allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e da organismi internazionali;

c) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto;

d) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna delle attrezzature e dei beni inviati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

e) nell'espletamento di ogni altro compito atto a garantire il buon andamento delle iniziative di cooperazione nel Paese.

4. Ciascuna unità tecnica è diretta da un esperto dell'Unità tecnica centrale di cui all'articolo 12, che risponde al capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio.

5. Le unità tecniche sono dotate dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo dei fondi e delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei compiti ad esse affidati.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «previo accreditamento diretto presso i Governi interessati» *con le altre*: «con accreditamento diretto presso i Governi interessati nel quadro degli accordi di cooperazione».

13.1 LA COMMISSIONE

Al comma 4, dopo la parola: «risponde» *inserire le seguenti*: «, anche per quanto riguarda l'amministrazione dei fondi di cui al comma 5,».

13.2 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

MARTINI, *relatore*. Signor Presidente, si tratta di un problema piuttosto delicato e quindi devo renderne conto.

Si prevede che quando le unità tecniche sono istituite in paesi in via di sviluppo devono avere un accreditamento presso i Governi interessati. Questo perchè possono essere istituite anche in paesi dove noi non abbiamo la rappresentanza diplomatica, anche se sono ad essi sottoposti per competenza territoriale. Abbiamo, quindi, dovuto assumere una cautela maggiore. Il testo della Commissione suonava: «previo accreditamento diretto presso i Governi interessati»; l'emendamento suona: «con accreditamento diretto presso i Governi interessati nel quadro degli accordi di cooperazione». In altre parole, l'accreditamento presso i Governi vale perchè lo esigono i programmi di cooperazione nei quali il tecnico opera, e non perchè, per iniziativa propria, sia presente, pure operando in una certa zona. Così ci sembra che vi sia una maggiore cautela, e insieme un maggior rispetto dell'esigenza che vi sia un accreditamento diretto presso i Governi interessati.

L'altro emendamento è teso a perfezionare il testo. Pur essendo consapevoli che queste unità tecniche possono operare in modo an-

che geograficamente distanziato dalle ambasciate, e che comunque non ne dipendono direttamente, devono però trovare qualche collegamento; per cui si dice che il capo delegazione risponde delle sue azioni all'ambasciata competente per territorio; e ciò anche — si aggiunge — per l'amministrazione dei fondi di cui al comma 5. È, quindi, un collegamento che coinvolge i diplomatici nell'aspetto finanziario.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* ANDREOTTI, *ministro degli affari esteri.* Signor Presidente, a me sembra che il testo della Commissione sia più razionale perchè la parola «previo» potrebbe comportare forse una defatigante procedura preventiva. Quello che conta è l'accreditamento.

Mi permetterei di pregare il Senato di eliminare, qualora venisse approvato l'emendamento 13.1, l'aggettivo «diretto» in esso contenuto, perchè altrimenti potrebbero verificarsi dei problemi. Vi sono alcuni paesi in cui la previsione di un accreditamento diretto non susciterebbe alcuna difficoltà, altri dove l'accreditamento deve essere comunque fatto anche in virtù di convenzioni internazionali per cui la notificazione deve essere compiuta tramite l'ambascita. L'aggettivo «diretto» potrebbe creare problemi a seconda che l'accreditamento prescinda o meno dalle vie diplomatiche ordinarie. Credo sia inutile suscitare problemi di questo genere. Quello che conta — ripeto — è l'accreditamento, affinchè vengano assicurate tutte le garanzie di sicurezza, i privilegi e le eventuali immunità.

Ritengo, quindi, che sarebbe più esatto utilizzare la formula: «con accreditamento presso i Governi interessati nel quadro degli accordi di cooperazione», eliminando l'aggettivo «diretto».

PRESIDENTE. Senatore Martini, la invito ad esprimersi sulla proposta avanzata dal Ministro di sopprimere l'aggettivo «diretto» nel testo dell'emendamento 13.1.

MARTINI, *relatore.* Credo che il Governo debba presentare un subemendamento in questo senso.

Una volta approvato o meno il subemendamento del Governo, successivamente potrà essere votato l'emendamento 13.1.

PRESIDENTE. Chiedo, pertanto, al Ministro degli affari esteri se intende presentare un subemendamento all'emendamento 13.1.

* ANDREOTTI, *ministro degli affari esteri.* Il mio intervento è diretto ad accettare il testo proposto con l'emendamento 13.1 della Commissione con il quale si intende utilizzare la formula «con accreditamento», anzichè quella «previo accreditamento», ma anche a sopprimere l'aggettivo «diretto» contenuto nel testo dell'emendamento 13.1, perchè esso potrebbe suscitare dei problemi in questo sofisticato mondo di convenzioni diplomatiche: potrebbero cioè sorgere delle difficoltà dove invece non è assolutamente necessario.

Propongo, quindi, il subemendamento 13.1/1 teso ad eliminare, dopo le parole: «con accreditamento», l'aggettivo: «diretto» nel testo dell'emendamento 13.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sul subemendamento 13.1/1.

MARTINI, *relatore.* Signor Presidente, sono legata al parere della Commissione, e quindi mi devo esprimere in senso contrario al subemendamento, anche se personalmente vi aderisco.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.1/1.

PASQUINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PASQUINI. Signor Presidente, onorevole Ministro, noi siamo contrari a togliere la parola «diretto» dall'emendamento presentato dalla Commissione, anche perchè durante la fase referente abbiamo discusso a lungo e

ripetutamente, anche in tempi diversi. Dall'esperienza che è stata fornita a documentazione, ed anche dall'esperienza personale di ciascuno di noi, è risultato che nei paesi, specialmente dell'Africa, «l'accredito» senza aggettivi ha incontrato grosse remore in sede applicativa.

Se l'emendamento proposto dal Governo venisse accolto, quanti non fanno parte del personale diplomatico vero e proprio, ma che si devono recare in questi paesi con contratti vari per assolvere le funzioni di cooperazione e di aiuto, si vedrebbero privati di quel movimento che è necessario ed indispensabile per poter svolgere il loro compito.

Va, inoltre, aggiunto che non sono mancate occasioni in cui, pur avendo il nostro Governo giustamente e con preoccupazione insistito affinchè l'accreditamento venisse pattuito, stabilito e concordato con i Governi interessati, passassero dei mesi e addirittura degli anni prima che l'accredito venisse trovato. C'è addirittura qualche unità di controllo in sede locale che non ha ancora trovato questo accredito.

In alcuni paesi, allora, specialmente in quelli in cui l'ambasciata non c'è (tipico al riguardo mi sembra l'esempio costituito dal Sahel in cui una sola ambasciata copre più paesi) è evidente che non può mancare qualcosa di più netto e preciso che dà indirizzi all'ambasciata stessa, perchè è evidente, signor Ministro, che l'accreditamento deve passare tramite ambasciata. Questo nessuno lo nega, siamo anzi i primi a sostenere che l'accreditamento deve avvenire tramite essa, secondo quanto prescrivono del resto le convenzioni e le regole internazionali. Ciò nonostante, a noi pare che questo indirizzo, che potrà essere o risultare anche solo di carattere politico per le ambasciate, di accreditamento diretto, sia senza dubbio più rispondente alla esigenza funzionale di efficienza di coloro che devono recarsi in questi paesi a svolgere la loro funzione.

ANDERLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDERLINI. Non vorrei, signor Presidente, che di una questione di modesto rilievo come quella in discussione, concernente l'uso o meno dell'aggettivo «diretto», si facesse un grosso problema. In realtà, però, signor Ministro, mi sembra che il collega Pasquini abbia ragione. Per accreditamento diretto si intende che tale accreditamento avvenga senza intermediari, ed io mi rendo conto che i diplomatici, i quali tendono a diplomatizzare tutto, non gradiscano l'uso di questo aggettivo. Lei del resto si è fatto portavoce di questo modo di vedere le cose, e lo ha ammesso esplicitamente, o quasi, nel suo intervento.

Sono, invece, convinto che la formulazione proposta dalla Commissione sia quella giusta, innanzitutto perchè abbiamo detto «nel quadro degli accordi di cooperazione». Quando, infatti, si stipula un accordo con il Governo di un paese — perchè nella loro stragrande maggioranza gli accordi di cooperazione sono intergovernativi, è la stessa legge a dirlo — in quel quadro si stabilisce col Governo *partner* che ci sarà una missione italiana di operatori specialisti dell'unità tecnica, o periferica, come l'abbiamo chiamata, che andrà ad occuparsi della messa in atto del programma. È chiaro che l'unità tecnica risponde del suo operato tramite il raccordo tra coordinatore della stessa unità e l'ambasciatore (e l'ambasciata), ma essa ha anche una sua larga autonomia, sancita del resto nel testo della legge. E questo, signor Ministro, mi pare giusto dal momento che l'ambasciatore è interessato ad avere un rapporto politico di un certo tipo con il Governo, mentre l'unità tecnica è interessata alla realizzazione del suo programma. Non sempre le due cose coincidono, e non sempre l'ambasciatore sarà interamente d'accordo con il coordinatore dell'unità tecnica: l'uno tende a realizzare sul serio il programma, l'altro tende a mantenere buoni rapporti, i migliori possibili, con il Governo interlocutore. Ed i Governi di certi paesi del Terzo mondo probabilmente non gradiranno del tutto la presenza di alcune unità tecniche del tipo che qui abbiamo ipotizzato. La cosa dunque rientra nel quadro degli accordi di cooperazione.

L'accreditamento diretto significa che esso

non passa necessariamente, nel lavoro quotidiano, attraverso l'ambasciata. Del resto, non abbiamo qui presenti a Roma alcune rappresentanze commerciali o di altro tipo di determinati Governi con i quali magari non intratteniamo rapporti diplomatici? In questo caso non dico che si tratta di un rapporto di tal genere, ma abbastanza simile: e per istituirlo, è necessaria indubbiamente la presenza di diplomatici. Esso poi continua a operare autonomamente, nel quadro dell'unità della politica estera italiana.

ANDREOTTI, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *ministro degli affari esteri*. Signor Presidente, a mio avviso non c'entra l'esempio della Corea del Nord, tanto per essere precisi leggendo tra le righe delle affermazioni del senatore Anderlini...

ANDERLINI. Non si tratta solo della Corea del Nord.

ANDREOTTI, *ministro degli affari esteri*. L'esempio che faceva era quello di persone accreditate presso la FAO, ma non presso il Governo italiano. Allo stesso modo non c'entra, per la verità, il rapporto tra queste unità tecniche e l'ambasciata nella loro vita quotidiana. Esprimevo solo una preoccupazione. Tuttavia, in misura maggiore mi interessa che il disegno di legge prosegua l'*iter* — per essere ancora più diretto —, e pertanto ritiro il subemendamento 13.1/1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 14.

(*Fondo speciale*)

1. I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali, nonchè alla cooperazione svolta dalla Comunità europea, sono costituiti in «Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo» gestito dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, con autonomia contabile e amministrativa, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Per la sua gestione è istituita apposita contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

3. Il Fondo è alimentato con:

a) gli stanziamenti e le disponibilità di bilancio previsti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente, con legge finanziaria ai sensi dell'articolo 19, comma 14, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

b) gli eventuali apporti conferiti, in qualsivoglia valuta, dagli stessi Paesi in via di sviluppo e da altri paesi o enti ed organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;

c) fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali;

d) donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;

e) qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività della Direzione generale, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie in conto aiuti nazionali.

4. Le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e di associazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge che provvedono, secondo modalità stabilite con decreto del Mini-

stro delle finanze, al trasporto e spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto. Analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalità.

5. Gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale di cui al comma 2 sono emessi a firma del Ministro degli affari esteri o del Sottosegretario di cui all'articolo 3, comma 4, previa approvazione del Comitato direzionale dell'iniziativa a cui essi si riferiscono. Per importi inferiori ai due miliardi, sono emessi direttamente a firma del Direttore generale.

6. Gli ordinativi di spesa relativi ad iniziative aventi carattere di straordinarietà sono emessi direttamente dal Ministro o dal Sottosegretario di cui all'articolo 3, comma 4, qualora l'onere previsto per la loro attuazione sia superiore a due miliardi di lire ovvero dal Direttore generale per importi inferiori.

È approvato.

Art. 15.

(*Autonomia finanziaria della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo*)

1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità della presente legge si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, applicando, per quanto compatibile, l'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Presso la Direzione generale è costituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero del tesoro per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali al quale vengono sottoposti per il visto i provvedimenti di approvazione dei contratti, i pagamenti e le aperture di credito.

3. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità in via successiva sugli atti della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo che è tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro definizione.

4. A tal fine è costituito un apposito ufficio della Corte dei conti presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Tale ufficio è tenuto ad esercitare il controllo in via successiva entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti della Direzione generale.

5. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione previsti dalla presente legge, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può stipulare, previa delibera del Comitato direzionale, convenzioni e contratti con soggetti esterni all'amministrazione dello Stato.

6. Per singole iniziative motivate da documentate esigenze dei Paesi beneficiari ciò può avvenire eccezionalmente anche in forma diretta e a trattativa privata e previa autorizzazione del Comitato direzionale.

7. In ogni caso le delibere e i pareri del Comitato direzionale sulle singole iniziative di cooperazione dovranno essere obbligatoriamente corredate da specifica valutazione dell'Unità tecnica centrale di cui all'articolo 12 della presente legge. Nel caso di trattativa privata, il contratto e le relative valutazioni tecniche devono essere pubblicate nel bollettino di cui all'articolo 9, comma 5.

8. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può predisporre, su richiesta del Ministro degli affari esteri o del Comitato direzionale, l'effettuazione di particolari controlli, da parte di organismo tecnico terzo ed indipendente, sugli studi, sulle progettazioni e sulle realizzazioni attuate ai sensi della presente legge.

9. Le somme non impegnate o non erogate nell'ambito di ciascun esercizio finanziario — ivi comprese quelle accreditate alla rappresentanze italiane all'estero per le finalità della presente legge — confluiscono di diritto nella dotazione degli anni successivi.

10. Per l'espletamento delle attività contabili e di erogazione connesse con l'attività di cooperazione, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata dal Comitato direzionale a stipulare convenzioni con uno o più istituti di credito di diritto pubblico e casse di risparmio e costituire a tal fine appositi conti alimentati con prelevamenti sui fondi speciali istituiti presso la

tesoreria centrale. Gli istituti convenzionati rendono il conto giudiziale alla Corte dei conti secondo le norme di legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: «Queste eccezionalità saranno specificamente motivate nella relazione del Ministro degli esteri al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, lettera *c*)».

15.3 IL RELATORE

Sopprimere il comma 8.

15.1 PASQUINI, MILANI Armelino, PIERALLI, LIPPI, VOLPONI, CROCETTA, ROSSANDA, MORANDI, MARGHERITI

Al comma 8, dopo le parole: «di particolari controlli» *inserire le seguenti:* «che siano riferiti a singoli progetti ed abbiano carattere temporaneo» *e sostituire le parole:* «organismo tecnico terzo ed indipendente» *con le altre:* «organismi terzi ed indipendenti».

15.2 ANDERLINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

MARTINI, *relatore.* Signor Presidente, si tratta di questo: il comma 6 dell'articolo 15 — è la posizione di chiarezza di cui parlavo prima — afferma: «Per singole iniziative motivate da documentate esigenze dei paesi beneficiari ciò può avvenire eccezionalmente anche in forma diretta ed a trattativa privata e previa autorizzazione del Comitato direzionale». La mia proposta è di aggiungere le seguenti parole: «Queste eccezionalità saranno specificamente motivate nella relazione del Ministro degli esteri al Parlamento di cui all'articolo 3 lettera *c*)». Siccome questo articolo prevede che annualmente il Ministro degli affari esteri faccia una relazione al Parlamento, queste eccezionalità devono essere specificamente motivate in essa. Tale specificazione reca un contributo alla maggiore chiarezza possibile, sottoposta comunque al giudizio del Parlamento.

* PASQUINI. Signor Presidente, noi riteniamo che, per coerenza e solo per questo, con la soppressione del comma 9 dell'articolo 15 — che prevedeva appunto alcuni supporti tecnici e di consulenza — debba essere soppresso anche il comma 8, relativo ad un solo supporto tecnico ed un solo organismo. In ogni caso esso proietta all'esterno alcune parti importanti del lavoro che vogliamo sia delle unità tecniche centrali.

ANDERLINI. Signor Presidente, l'emendamento 15.2 è subordinato a quello testè illustrato dal senatore Pasquini, nel senso che noi voteremo a favore di quest'ultimo. Nel caso, però, che esso non dovesse essere accolto, chiediamo che sia messo in votazione il nostro.

Si tratta di conferire al Ministro il potere di fare alcuni interventi straordinari per l'effettuazione di particolari controlli da parte di un organismo tecnico terzo e indipendente sugli studi, sulle progettazioni e sulle realizzazioni attuate ai sensi della presente legge. Sono tra coloro che dicono che, forse, conferire al Ministro un potere di questo genere può essere, entro certi limiti, necessario.

Quando, signor Ministro, ci capiterà, nelle fasi applicative di questa legge, di rivolgere interpellanze e interrogazioni per sapere con precisione quanto avviene in una delle tante aree dove la nostra cooperazione opera, può darsi che lei abbia il bisogno di avvalersi di qualcuno che con rapidità e, magari, in maniera del tutto indipendente, vada a fare una certa ispezione. Se è così, signor Ministro, dobbiamo dire che si tratta — ed è questo il senso del nostro emendamento — di interventi riferiti a singoli progetti e che abbiano carattere temporaneo, perchè, se andiamo a stabilire che c'è un organismo che compie queste ispezioni estraneo all'amministrazione e in maniera permanente, mi si consentirà di dire che la cosa non è accettabile, innanzitutto perchè viene meno la ragione della deterrenza: entriamo anche qui in una *routine* in cui l'operatore che lavora nel Terzo mondo sa che, se deve ricevere un'ispezio-

ne, verrà fatta dal tale istituto, nei confronti del quale i raccordi sono relativamente facili; in questo modo, tutto perde o rischia di perdere l'effettivo significato che vorremmo dare.

Dunque, se lei accetta di inserire: «che siano riferiti a singoli progetti ed abbiano carattere temporaneo», propongo, contemporaneamente, di sostituire le parole: «organismo tecnico», con le parole: «organismi terzi ed indipendenti». Infatti, mi auguro che siano più di uno, che non vi sia un solo organismo tecnico che permanentemente faccia quello che si chiama monitoraggio, altrimenti perderemmo di vista lo scopo per il quale abbiamo scritto questo comma.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MARTINI, *relatore*. Di questo problema non abbiamo molto discusso: sembrava una ulteriore forma di controllo e di trasparenza. Mi rimetto al parere del Governo.

Mi sembra, comunque, preferibile l'emendamento 15.2, presentato dal senatore Anderlini.

* ANDREOTTI, *ministro degli affari esteri*. Signor Presidente, si tratta di questo: nel passato abbiamo avuto diverse volte critiche e suggerimenti diretti a promuovere dei controlli su alcune delle iniziative finanziate dai fondi della cooperazione e dello sviluppo per vedere, a distanza di tempo o in pendenza di opera o a consuntivo, se quelle che erano le promesse poi fossero state mantenute. Qualche esempio è stato già fatto: ho già accennato prima che alcuni di questi studi sul cosiddetto monitoraggio hanno fornito la possibilità di vedere meglio sia il funzionamento di alcuni dei destinatari delle iniziative, sia di coloro che operano queste iniziative.

Quindi, mi parrebbe opportuno lasciare questa possibilità, però è giusto il rilievo fatto dal senatore Anderlini: non si tratta di creare una specie di Corte dei conti tecnica o di consulenza stabile sull'attività del dipartimento, si tratta di poter avere la possibilità di dare a organismi specializzati questo monitoraggio su singoli progetti. Pregherei, dunque, il senatore Pasquini di non insistere sul suo emendamento, e accetto l'emendamento del senatore Anderlini, nella sua duplice consistenza: di specificare che si tratta di riferimento a singoli progetti e con carattere temporaneo, e che si tratta non di un organismo, ma di organismi terzi e indipendenti.

Per quanto riguarda l'emendamento 15.3, esprimo parere favorevole. Si parla sempre di trattativa privata, ma maggiore è la pubblicità più possiamo stare tranquilli. Quindi il fatto di dover motivare non solo nelle relazioni che via via si fanno nel bollettino, ma nella relazione al Parlamento il perchè si sia ricorsi, per casi di effettiva urgenza, alla trattativa privata per alcuni di questi finanziamenti, mi sembra assai opportuno. Il Governo, quindi, non solo accetta l'emendamento, ma è grato al relatore per averlo presentato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Senatore Pasquini, insiste per la votazione dell'emendamento 15.1?

PASQUINI. Sì, signor Presidente. Manteniamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.2, presentato dal senatore Anderlini.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16:

Art. 16.

(*Personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo*)

1. Il personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è costituito da:

a) personale del Ministero degli affari esteri;

b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello Stato, comandati o nominati con le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel limite massimo di sette unità;

c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12 della presente legge;

d) personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando;

e) funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali nei limiti di un contingente massimo di trenta unità, assunti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera *c*).

2. Fino a cinque funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati a disposizione per incarichi speciali da svolgere presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e all'estero, in soprannumero al contingente fissato dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 5 gennaio 1967.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, lettera d)*, sopprimere le parole*: «, degli enti locali».

16.1 SIGNORINO

Invito il presentatore ad illustrarlo.

SIGNORINO. Signor Presidente, a me sembra che vi sia stato un errore nel testo dell'articolato. Se ben ricordo, con la lettera *d*) dell'articolo 16 ci si riferiva ad una delle tante categorie di personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Ritengo che si intendesse comprendere in questa categoria anche i dipendenti delle Unità sanitarie locali. La lettera *d*), invece, parla di personale degli enti locali in generale, che non è fatto soltanto da dipendenti di Unità sanitarie locali.

Quindi, se ci si vuole riferire soltanto agli enti di carattere sanitario, si deve usare una diversa formulazione. Il lasciare questa dizione starebbe soltanto a significare che, poichè abbiamo esaltato, a mio parere in maniera notevole, il ruolo degli enti locali e delle regioni, in altri articoli, prevedendo anche la possibilità di proposta diretta su singole iniziative e la possibilità di convenzioni tra la Direzione generale, gli enti locali e le regioni, si verrebbe a verificare una situazione un po' strana, con il personale degli enti interessati anche all'attuazione di progetti specifici, di cui sarebbe responsabile, che sarebbe presente anche nella Direzione generale che deve gestirli e controllarli.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

MARTINI, *relatore*. Certamente le Unità sanitarie locali sono quelle che già oggi forniscono il maggiore contributo. Tuttavia, può darsi anche il caso di utilizzo di un dipendente che esercita formazione professionale in una amministrazione provinciale, senza che essa si sia in qualche modo convenzionata con il Ministero degli esteri: sono infatti compresi anche gli altri enti locali.

ANDREOTTI, *ministro degli affari esteri*. Signor Presidente, ritengo che quando si parla di «personale dell'amministrazione dello Stato», in un senso ampio lo Stato non sia soltanto l'amministrazione centrale, ma anche gli enti locali. È comunque necessario, a mio parere, che il testo rimanga nella formulazione attuale. Potrà esservi qualche dipen-

dente delle unità sanitarie locali che è bene resti in queste anzichè venire a dare i suoi lumi a noi del Ministero, ma ritengo che sia in generale possibile prendere personale valido anche dagli enti locali, che può dare un contributo altrettanto valido di quello di una amministrazione centrale. Sono, quindi, contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal senatore Signorino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17:

Art. 17.

(*Invio in missione*)

1. Il personale inviato in missione all'estero per periodi superiori a quattro mesi in relazione a progetti di cooperazione allo sviluppo è tratto dalle seguenti categorie:

a) personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici non economici o altro personale di ruolo comandato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

b) personale a contratto di cui all'articolo 12;

c) personale assunto dal Ministero degli affari esteri con contratto di diritto privato a tempo determinato, sulla base di criteri fissati dal Comitato direzionale.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, lettera b)*, aggiungere in fine, le parole*: «e quello previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera *e*).

17.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

MARTINI, *relatore*. Con l'emendamento si pone rimedio a una dimenticanza.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

ANDREOTTI, *ministro degli affari esteri*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 18.

(*Doveri del personale inviato all'estero*)

1. Il personale inviato all'estero per compiti di cooperazione è tenuto ad assolvere le mansioni ad esso affidate in modo conforme alle finalità della presente legge e agli obblighi contrattualmente assunti. Esso non può in alcun caso essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.

2. Il capo della rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio sovrintende al corretto svolgimento delle attività di detto personale, anche ai fini amministrativi e disciplinari, fatta salva la normativa di stato propria di ciascun dipendente, che resta regolata dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza.

È approvato.

Art. 19.

(*Divieto di emolumenti aggiuntivi*)

1. Il personale di cui all'articolo 17 non può percepire nel Paese di impiego alcuna

integrazione al trattamento economico corrisposto dall'amministrazione italiana.

È approvato.

Art. 20.

(*Attestato finale*)

1. Al termine del servizio il Ministero degli affari esteri, su richiesta degli interessati, provvede a rilasciare al personale che ha prestato servizio di cooperazione ai sensi degli articoli 17 e 31 della presente legge un apposito attestato da cui risultino la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato.

2. Tale attestato costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizio presso la pubblica amministrazione:

a) nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici;

b) nell'ammissione agli impieghi privati, compatibilmente con le disposizioni generali sul collocamento.

3. Il periodo di servizio è computato per l'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi.

4. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate in un Paese in via di sviluppo dal personale di cui al comma 1, sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

È approvato.

Art. 21.

(*Utilizzazione di dipendenti pubblici, docenti universitari e magistrati*)

1. Il personale dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 17, lettera *a*), può essere utilizzato nei limiti dei contingenti determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e della funzione pubblica.

2. Nei limiti di tali contingenti, il personale di cui sopra è messo a disposizione della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo:

a) con decreto del Ministro degli affari esteri, per il personale da esso dipendente;

b) con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro degli affari esteri, per il personale dipendente da altre amministrazioni dello Stato;

c) con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con l'ente pubblico interessato, per il personale dipendente da enti pubblici.

3. La messa a disposizione dei magistrati ordinari è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, previo concerto con il Ministro degli affari esteri.

4. Durante il collocamento a disposizione detto personale continua a percepire gli assegni fissi e continuativi spettanti per l'intero a carico dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, ad eccezione delle quote di aggiunta di famiglia, della indennità integrativa speciale, delle indennità inerenti a specifiche funzioni ed incarichi ovvero connesse a determinate condizioni ambientali, e comunque degli emolumenti legati all'effettiva prestazione del servizio in Italia.

5. La durata di ogni incarico non può essere inferiore a quattro mesi nè superare i quattro anni e deve essere indicata nei decreti di collocamento a disposizione; solo in caso di comprovate necessità del programma di cooperazione nel quale il personale è impegnato, può essere disposta la proroga del predetto termine quadriennale da parte del Comitato direzionale. Decorso tale termine, nessun nuovo incarico può essere conferito alla medesima persona ai sensi del presente articolo se non per un programma diverso da quello precedentemente svolto.

6. Il Ministero della pubblica istruzione può autorizzare docenti e ricercatori delle università italiane a usufruire di un congedo

con assegni per la durata dell'incarico conferito ai sensi dei precedenti commi del presente articolo per esercitare attività di cooperazione allo sviluppo.

È approvato.

Art. 22.

(*Dipendenti di enti pubblici*)

1. Gli enti pubblici, previo nulla osta delle amministrazioni vigilanti, compresi le strutture del Servizio sanitario nazionale e gli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, possono collocare in aspettativa per un periodo non superiore all'incarico, personale dipendente, da essi autorizzato all'espletamento di compiti di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

2. Il personale collocato in aspettativa ha diritto agli assegni di cui all'articolo 21 a carico dell'amministrazione di appartenenza.

3. Detto personale conserva altresì il diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali, i cui contributi sono rimborsati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo all'amministrazione di appartenenza.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «Solo per il personale delle unità sanitarie locali l'intero onere relativo a tali assegni — comprese le indennità di aggiornamento e di rischio, ad esclusione di ogni altra indennità che si considera assorbita dall'indennità di servizio all'estero — è assunto dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo».

22.1 PASQUINI, PIERALLI, ROSSANDA, IMBRIACO, LIPPI, MERIGGI, MAFFIOLETTI, MORANDI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

ROSSANDA. Signor Presidente, signor Ministro, dalla Commissione è stato abolito un periodo nel comma 2 dell'articolo del quale con l'emendamento chiediamo la reintegrazione, con la modifica solo di alcune parole, perchè praticamente, se rimanesse tale soppressione, si verificherebbe una complicazione molto grave.

Infatti, tutte le iniziative sanitarie in corso da parte del Dipartimento per la cooperazione e lo sviluppo sarebbero bloccate, in quanto circa 450 dipendenti di istituzioni sanitarie pubbliche, Unità sanitarie locali e altri organismi sarebbero costretti a rientrare d'urgenza in servizio, essendo in aspettativa senza assegni. Inoltre, per il futuro sarebbe estremamente difficile ottenere dalle istituzioni sanitarie il consenso a distaccare altri collaboratori se non si desse spazio a questa possibilità di far pagare direttamente i dipendenti in aspettativa dal Dipartimento per la cooperazione e lo sviluppo.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dei due emendamenti testè presentati dal relatore.

ROSSI, *segretario*:

Al comma 1, sostituire le parole: «e gli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico», *con le altre:* «, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali».

22.2 IL RELATORE

All'emendamento 22.1, sostituire le parole: «delle Unità sanitarie locali», *con le altre:* «delle istituzioni sanitarie di cui al comma 1».

22.1/1 IL RELATORE

PRESIDENTE. Invito il relatore ad illustrarli.

MARTINI, *relatore*. Signor Presidente, con l'emendamento 22.2 si vuole correggere al primo comma la dizione «istituti di carattere scientifico» con l'altra «istituti a carattere scientifico», grammaticalmente più corretta, nonchè aggiungere il ruolo degli istituti zooprofilattici sperimentali, in quanto essi non

rientrano nella più ampia dizione di «Servizio sanitario nazionale».

Per quanto riguarda poi l'emendamento illustrato dalla senatrice Rossanda, vorrei proporre un subemendamento, tendente a modificare l'espressione «per il personale delle Unità sanitarie locali» con la seguente: «per il personale delle istituzioni sanitarie di cui al comma 1», poichè essa è più lata e comprensiva dell'insieme delle strutture sanitarie, sia per quanto riguarda il Servizio sanitario nazionale, che per gli istituti autonomi.

Per i quesiti posti dalla 5ª Commissione, sarò grato al Ministro se vorrà rispondere. Grazie.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* ANDREOTTI, *ministro degli esteri.* Signor Presidente, per quello che riguarda l'espressione «a carattere scientifico» sono favorevole, oltretutto non potrei mai insegnare l'italiano ad una senatrice della Toscana. L'introduzione poi della menzione degli istituti zooprofilattici sperimentali è utile, perchè in alcuni paesi questa attività è di grande vantaggio per il loro sviluppo globale.

Per quanto riguarda l'emendamento 22.1 presentato dal senatore Pasquini, esso è necessario, anzi, perchè potrebbe altrimenti crearsi una difficoltà per l'utilizzo di personale sanitario. La richiesta fatta dalla Commissione bilancio che non si tratti di nuovi fondi è assolutamente giusta, ma non è questo il caso di specie, in quanto questi sono i fondi della Direzione generale e quindi non vi è assolutamente una ulteriore spesa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.1/1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.1, presentato dal senatore Pasquini e da altri senatori, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 22, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 23.

(*Equiparazione del servizio all'estero a quello di istituto*)

1. Salve diverse disposizioni della presente legge, il servizio prestato in Paesi in via di sviluppo dal personale di cui alla lettera *a*) dell'articolo 17 è equiparato a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli relativi alla progressione di carriera ed al trattamento di quiescenza, al servizio di istituto prestato nell'ambito delle rispettive amministrazioni di appartenenza.

2. Al personale di cui alla lettera *a*) dell'articolo 17 si applica inoltre la disposizione dell'articolo 144, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativa al computo del servizio prestato in residenze disagiate e particolarmente disagiate ai fini del trattamento di quiescenza. Per la determinazione delle predette residenze si fa riferimento al decreto di cui al primo comma del predetto articolo 144, integrato, per i Paesi che non siano stati presi in considerazione nel decreto stesso in quanto non vi risieda una rappresentanza italiana, da successivi decreti emanati nelle medesime forme. Ai fini degli aumenti periodici di stipendio ogni trimestre completo di servizio prestato all'estero è valutato con la maggiorazione di un terzo.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli insegnanti ed al personale docente di ruolo di ogni ordine e grado, che sia destinato a prestare servizio in scuole

che funzionino nei Paesi suddetti o che dipendano da tali Paesi e da organismi o enti internazionali.

4. Il servizio di insegnamento effettuato in un Paese in via di sviluppo è considerato, in relazione al grado documentato dell'insegnamento prestato, come titolo valutabile ad ogni effetto di legge e ai fini dei concorsi per l'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione di pari grado in Italia, qualora il personale interessato sia in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento italiano per tale insegnamento.

È approvato.

Art. 24.

(*Trattamento economico all'estero*)

1. Il personale di cui all'articolo 17, lettere *a*) e *b*), percepisce, durante il servizio all'estero, oltre allo stipendio ed agli assegni fissi e continuativi previsti per l'interno, una indennità di servizio all'estero stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale decreto determina altresì ogni altra competenza e provvidenza.

2. Nel determinare l'ammontare complessivo della retribuzione per il personale di cui all'articolo 17 il Ministro degli affari esteri farà riferimento, per quanto possibile, ai parametri retributivi adottati al riguardo dal Fondo europeo di sviluppo della Comunità economica europea per il personale omologo impiegato nei programmi di sviluppo.

È approvato.

Art. 25.

(*Congedo e spese di viaggio*)

1. Al personale di cui all'articolo 17, lettere *a*) e *b*), spetta un congedo ordinario nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, e comunque non inferiore a trentasei giorni all'anno.

2. Durante il congedo ordinario è corrisposta al predetto personale l'indennità di servizio di cui all'articolo 24.

3. Al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio e trasporto degli effetti per sè e, qualora il servizio sia di durata superiore a otto mesi, anche per i familiari a carico. La misura e le modalità del rimborso saranno stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri.

È approvato.

Art. 26.

(*Trattamento economico e assicurativo*)

1. Il personale di cui all'articolo 17, lettera *c*), assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato può essere utilizzato nei limiti di un contingente stabilito periodicamente con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Nella medesima forma sono stabilite le condizioni generali del contratto e il trattamento economico spettante per le diverse qualificazioni del suddetto personale.

3. Tale trattamento deve essere equiparato per quanto possibile al trattamento del personale di corrispondente qualificazione tecnica inviato ai sensi dell'articolo 17, lettera *a*).

4. Il personale di cui al comma 1 è iscritto, a carico dell'amministrazione, alle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonchè all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie.

5. I rapporti assicurativi di cui al precedente comma, sono regolati da apposite convenzioni concluse dall'amministrazione con gli istituti assicurativi.

6. I contributi per le assicurazioni sono commisurati ad apposite retribuzioni convenzionali, da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

7. Con apposita convenzione da stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'amministrazione provvede inoltre ad assicurare la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni della integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio o per causa di servizio, nonchè di una indennità per il caso di morte durante il servizio o per causa di servizio, da

corrispondere agli aventi diritto o, in mancanza di essi, ad altra persona designata dal dipendente a contratto.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire, ovunque ricorra, la parola: «amministrazione» *con le altre:* «amministrazione o ente assuntore».

26.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

MARTINI, *relatore*. Signor Presidente, questo emendamento è volto solo a porre rimedio ad una dimenticanza.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento.

ANDREOTTI, *ministro degli affari esteri*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 26 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Art. 27.

(*Missioni inferiori a quattro mesi*)

1. Il personale di cui alla lettera *a*) dell'articolo 17 nonchè esperti e tecnici qualificati designati allo scopo dal Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo possono essere inviati all'estero per brevi missioni di durata inferiore a quattro mesi e per le finalità previste nell'articolo 1, con provvedimento adottato dall'amministrazione o ente di appartenenza d'intesa con il Ministero degli affari esteri o con decreto della Direzione generale della cooperazione, nel quale viene determinata la qualificazione dell'esperto ai fini della corresponsione del relativo trattamento economico.

2. L'ammontare dell'indennità è determinato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto dei trattamenti previsti per le missioni di cui all'articolo 17.

È approvato.

Art. 28.

(*Riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative*)

1. Le organizzazioni non governative, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, possono ottenere il riconoscimento di idoneità ai fini di cui all'articolo 29 con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, di cui all'articolo 8, comma 10. Tale Commissione esprime pareri obbligatori anche sulle revoche di idoneità, sulle qualificazioni professionali o di mestiere e sulle modalità di selezione, formazione e perfezionamento tecnico-professionale dei volontari e degli altri cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative.

2. L'idoneità può essere richiesta per la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo; per la selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile; per attività di formazione *in loco* di cittadini dei Paesi in via di sviluppo. Le organizzazioni idonee per una delle suddette attività possono inoltre richiedere l'idoneità per attività di informazione e di educazione allo sviluppo.

3. Sono fatte salve le idoneità formalmente concesse dal Ministro degli affari esteri prima dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere dato

per uno o più settori di intervento sopra indicati, a condizione che le medesime:

a) risultino costituite ai sensi degli articoli 14, 36 e 39 del codice civile;

b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo mondo;

c) non perseguano finalità di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra;

d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, nè siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro;

e) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari;

f) documentino esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneità;

g) accettino controlli periodici all'uopo stabiliti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo anche ai fini del mantenimento della qualifica;

h) presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo triennio e documentino la tenuta della contabilità;

i) si obblighino alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «sulle revoche di idoneità».

28.1 ANDERLINI

Invito il presentatore ad illustrarlo.

ANDERLINI. Il problema che sollevo è piuttosto delicato, anche se non è di quelli capaci di cambiare l'indirizzo generale della legge.

I colleghi che non conoscono questi problemi devono sapere che all'interno del comitato consultivo nazionale per la cooperazione allo sviluppo si nominano vari sottocomitati. Tornerò a parlarne nella fase finale del nostro dibattito. Uno di questi sottocomitati si occupa delle organizzazioni non governative ed ha una serie di poteri assai penetranti: nel testo originario aveva addiritura potere di proposta del contratto di lavoro dei volontari e dei cooperanti, mentre su tutte le questioni che riguardano le organizzazioni non governative è chiamato ad esprimere pareri, non vincolanti ma obbligatori.

Ora, bisogna fare un po' di attenzione, perchè questo comitato sarà composto da quelle organizzazioni di volontari che hanno già ottenuto il riconoscimento. Fortunatamente, il mondo del volontariato italiano è molto vasto, e non tutte queste organizzazioni potranno essere rappresentate all'interno del comitato consultivo nazionale e all'interno del sottocomitato che si occupa delle ONG. Tra l'altro, non lo potranno essere perchè non è stato approvato — purtroppo non ero in quest'Aula — l'emendamento da me presentato che tendeva ad allargare un po' la rappresentanza dell'area del volontariato.

Dunque, il rischio qual è, colleghi? Il rischio è che ci si chiuda in una visione corporativa, cioè che quelli che sono dentro il comitato consultivo nazionale e dentro il sottocomitato si considerino loro il volontariato, mentre questo è un fenomeno un po' più vasto di quanto non possa esprimere la loro rappresentanza all'interno dei due organismi.

Ho presentato l'emendamento 28.1 per dare un segnale in questa direzione e dire ai colleghi che si occupano di volontariato di fare attenzione: dobbiamo cercare di salvaguardare le caratteristiche del nostro volontariato, che sono largamente positive ma che rischiano di essere un po' inquinate. Il volontariato può diventare una sorta di professione per alcuni, la tendenza a diventarlo è probabilmente già presente, anche se invece la stragrande maggioranza dei volontari non fa di questa attività una professione, per lo meno nel senso corrente di questa parola.

Tra i poteri conferiti a questa sottocommissione c'è anche quello di pronunciarsi sulle revoche delle idoneità, che è la punta emergente della lunghissima serie di poteri di tale organismo. A me pare che il potere di esprimere un parere sull'ingresso già sia pesante e, se potessi, toglierei anche quello; ma quello di dare un parere sulla decisione dell'amministrazione di escludere un'organizzazione perchè si è comportata male, perchè non sta facendo il suo dovere, perchè ci ha messo nei guai o non ha realizzato il suo programma a me pare francamente eccessivo.

Ecco perchè vi chiedo di sopprimere, dal secondo periodo del primo comma dell'articolo 28, le parole: «sulle revoche di idoneità».

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

MARTINI, *relatore*. Esprimo parere contrario, perchè tale parere è il logico complemento di quello sulla idoneità.

ANDREOTTI, *ministro degli affari esteri*. Anche a me sembra che vi sia una certa logica nel prevedere che, avendo da disporre una revoca, si agisca anche dietro parere dello stesso organismo che prima aveva dato il parere per iscrivere l'associazione. Il senatore Anderlini, che ha le sue origini nell'ex Stato pontificio, ricorderà che la norma secondo la quale: «Chi bolla sbolla» era una delle disposizioni-cardine. Dobbiamo applicarla anche in questo caso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.1, presentato dal senatore Anderlini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 28.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 29.

(*Effetti della idoneità*)

1. Il Comitato direzionale verifica — ai fini dell'ammissione ai benefici della presente legge — la conformità ai criteri stabiliti dalla presente legge dei programmi e degli interventi predisposti dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee, sentita la Commissione per le organizzazioni non governative di cui all'articolo 8, comma 10.

2. Alle organizzazioni suindicate possono essere concessi contributi per lo svolgimento di attività di cooperazione da loro promosse, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo delle iniziative programmate, che deve essere integrato per la quota restante da forme autonome, dirette o indirette, di finanziamento. Ad esse può essere altresì affidato l'incarico di realizzare specifici programmi di cooperazione i cui oneri saranno finanziati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

3. Le modalità di concessione dei contributi e dei finanziamenti e la determinazione dei relativi importi sono stabilite con apposita delibera del Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative.

4. Le attività di cooperazione svolte dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale.

È approvato.

Art. 30.

(*Contributi deducibili*)

1. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da persone fisiche e giuridiche in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito istituita dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per le persone fisiche e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

nella misura massima del 2 per cento di detto reddito.

È approvato.

Art. 31.

(*Volontari in servizio civile*)

1. Agli effetti della presente legge sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonchè di adeguata formazione e di idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori della solidarietà e della cooperazione internazionali, assumono contrattualmente un impegno di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo della durata di almeno due anni, per l'esercizio di attività dirette alla realizzazione di programmi di cooperazione con organizzazioni non governative riconosciute idonee, nell'ambito di programmi riconosciuti conformi alle finalità della presente legge, ai sensi dell'articolo 29.

2. Il contratto di cooperazione deve prevedere il programma di cooperazione nel quale si inserisce l'attività di volontariato e il trattamento economico, previdenziale, assicurativo e assistenziale del volontario. I contenuti di tale contratto sono definiti dal Comitato direzionale sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative di cui all'articolo 8, comma 10.

3. Il Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, stabilisce ed aggiorna annualmente i criteri di congruità per il trattamento economico di cui al comma 2., tenendo conto anche del caso di volontari con precedente esperienza che siano chiamati a svolgere funzioni di rilevante responsabilità.

4. È parte integrante del contratto di cooperazione un periodo all'inizio del servizio, non superiore a tre mesi, da destinarsi alla formazione.

5. La qualifica di volontario in servizio civile è attribuita con la registrazione del contratto di cui al comma 1., presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. A tal fine la Direzione generale deve verificare la conformità del contratto con quanto previsto ai commi 2. e 3., nonchè la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

6. Copia del contratto registrato è trasmessa dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 34.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Quest'ultimo è iscritto, a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, alle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonchè all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie».

31.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

MARTINI, *relatore*. È stata approvata, a completamento della legge n. 38, una legge apposita, la legge n. 427, che regolava questi rapporti. L'abrogazione della legge n. 38 coinvolge la legge che ne accoglieva questa particolarità: con questo emendamento abbiamo recepito il senso della legge n. 427 del 1982 senza che vi siano variazioni sulla situazione attuale per quanto riguarda le competenze di carattere economico.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

ANDREOTTI, *ministro degli affari esteri*. Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.1 della Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 31 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 32.

(*Cooperanti delle organizzazioni non governative*)

1. Le organizzazioni non governative idonee possono inoltre impiegare nell'ambito dei programmi riconosciuti conformi alle finalità della presente legge, ove previsto nei programmi stessi, con oneri a carico del Fondo speciale di cui all'articolo 14, cittadini italiani maggiorenni in possesso delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, che assumono un impegno di cooperazione, con contratto a termine di durata inferiore a due anni, per l'espletamento di compiti di rilevante responsabilità tecnica gestionale e organizzativa. Il contratto di cui sopra deve essere conforme ai contenuti che verranno definiti dal Comitato direzionale sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 8, comma 10.

2. La Direzione generale, verificata tale conformità nonchè la congruità con il programma di cooperazione, registra il contratto attribuendo in tal modo la qualifica di cooperante ai sensi della presente legge. I cooperanti dipendenti dallo Stato o da enti pubblici possono ottenere il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto di cooperazione, previo nulla osta delle amministrazioni vigilanti.

3. Copia del contratto registrato è trasmessa dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 34.

È approvato.

Art. 33.

(*Diritti dei volontari*)

1. Coloro ai quali sia riconosciuta con la registrazione la qualifica di volontari in servizio hanno diritto:

a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici, nei limiti di appositi contingenti, da determinare periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Il diritto di collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge sia in servizio di cooperazione come volontario;

b) al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo;

c) alla conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, e successive norme integrative, relative ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva, qualora beneficino del rinvio del servizio militare ai sensi della presente legge.

2. Alle imprese private che concederanno ai volontari e cooperanti da esse dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo determinato.

È approvato.

Art. 34.

(*Doveri dei volontari e dei cooperanti*)

1. I volontari in servizio civile e i cooperanti con contratto di breve durata per i periodi di servizio svolti nei Paesi in via di sviluppo sono soggetti alla vigilanza del Capo della rappresentanza italiana competente per territorio, al quale comunicano l'inizio e la fine della loro attività di cooperazione.

2. Essi devono assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito. In nessun caso essi possono essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare.

3. In caso di inosservanza di quanto disposto nel comma 1 o di grave mancanza — accertata nelle debite forme — ai doveri di cui al comma 2, i volontari e i cooperanti decadono dai diritti previsti dalla presente legge.

4. Il Ministro degli affari esteri può inoltre disporre il rimpatrio dei volontari e dei cooperanti:

a) quando amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali prestano la loro opera in un determinato Paese cessino la propria attività, o la riducano tanto da non essere più in grado di servirsi della loro opera;

b) quando le condizioni del Paese nelle quali essi prestano la loro opera mutino in modo da impedire la prosecuzione della loro attività o il regolare svolgimento di essa.

5. Gli organismi non governativi idonei possono rescindere anticipatamente i contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio del cooperante interessato, in caso di grave inadempienza degli impegni da questo assunti, previa comunicazione delle motivazioni alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e autorizzazione di questa ultima.

È approvato.

Art. 35.

(*Servizio militare: rinvio e dispensa*)

1. I volontari in servizio civile, che prestino la loro opera ai sensi dell'articolo 31 in Paesi in via di sviluppo e che debbano ancora effettuare il servizio militare obbligatorio di leva, possono, in tempo di pace, chiederne il rinvio al Ministero della difesa, il quale è autorizzato a concederlo per la durata del servizio all'estero, nei limiti del contingente sottoposto a visita medica ed arruolato.

2. Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio nei Paesi suindicati, i volontari che abbiano ottenuto il rinvio del servizio militare hanno diritto ad ottenerne in tempo di pace la definitiva dispensa dal Ministero della difesa.

3. Le condizioni di ammissione ai rinvii e alla dispensa definitiva sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

4. Nel caso in cui un volontario, pur avendo tempestivamente iniziato il servizio all'estero cui si è impegnato, non raggiunga il compimento di un biennio di servizio, decade dal beneficio della dispensa. Tuttavia, se l'interruzione avviene per i motivi di cui al comma 4 dell'articolo 34 o per documentati motivi di salute o di forza maggiore, il tempo trascorso in posizione di rinvio nel Paese di destinazione è proporzionalmente computato ai fini della ferma militare obbligatoria.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «nei limiti del contingente» *con le altre*: «a condizione che il richiedente sia».

35.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

MARTINI, *relatore*. Signor Presidente, non essendovi più il contingente, era inutile citarlo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

ANDREOTTI, *ministro degli affari esteri*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 35.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 35, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 36.

(*Banca dati informativi*)

1. È istituita presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo una banca dati in cui sono inseriti tutti i contratti, le iniziative, i programmi connessi con l'attività di cooperazione disciplinata dalla presente legge e la relativa documentazione.

2. L'accesso alla banca dati è pubblico salvo i limiti previsti dall'ordinamento.

3. Le modalità di accesso saranno disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 38.

4. In attesa dell'entrata in funzione della banca dati, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è tenuta comunque a garantire l'accesso alle informazioni di cui al comma 1.

È approvato.

Art. 37.

(*Stanziamenti*)

1. Con legge finanziaria è determinata ogni anno l'entità globale dei fondi destinati per il triennio successivo alla «Cooperazione allo sviluppo», bilaterale e multilaterale.

2. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo in tutte le sue forme dovranno essere calcolati tenendo conto degli impegni internazionali dello Stato.

3. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione delle attività di cooperazione sono integrati di diritto dalle somme stanziate e non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge, in base alle preesistenti disposizioni di legge sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e sugli interventi straordinari contro la fame nel mondo.

4. Con gli stanziamenti disposti sul Fondo di cooperazione, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata a provvedere alle spese per il personale aggiuntivo di cui agli articoli 12 e 16; per l'organizzazione, la sistemazione logistica ed il funzionamento della Direzione generale stessa e della Segreteria del CICS, del Comitato consultivo e del Comitato direzionale, sovvenendo ai relativi fabbisogni anche con l'acquisizione di servizi esterni di carattere tecnico e operativo, direttamente e senza le formalità previste nell'articolo 24 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni; per l'indennità di lavoro straordinario e per le missioni del dipendente personale ordinario, comandato e aggiuntivo; per le missioni, all'estero e in Italia, disposte dalla Direzione generale per l'espletamento dei compiti di controllo, gestione e valutazione di cui agli articoli 10 e 12, nonchè per il finanziamento delle visite in Italia di qualificate personalità di Paesi in via di sviluppo e di organismi donatori bilaterali e multilaterali, invitate per la trattazione con la Direzione generale dei problemi attinenti, in applicazione della presente legge, alla cooperazione allo sviluppo. Il CICS determina sulla base delle esigenze di programmazione annuale o pluriennale la quota massima di stanziamento sul fondo da destinare alle spese di cui al presente comma; detta quota non potrà comunque superare il 5 per cento dello stanziamento in bilancio per ogni esercizio finanziario.

È approvato.

Art. 38.

(*Disposizioni transitorie e finali*)

1. Entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del tesoro, nonchè le altre amministrazioni dello Stato interessate, sarà emanato il regolamento contenente le norme di esecuzione. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino all'emanazione dei decreti di attuazione del Ministro degli affari esteri, il Comitato direzionale impartisce le direttive necessarie per assicurare l'immediata operatività della presente legge.

2. Gli organismi di ammministrazione attiva, di controllo e consultivi, previsti dalla

presente legge, sono istituiti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato direzionale esamina le iniziative di cooperazione in corso di attuazione in base alla legge 8 marzo 1985, n. 73 e ne assicura, con propria delibera, ove necessario, la continuità e il completamento. Il Comitato direzionale delibera altresì quali iniziative sono attribuite alla gestione della unità operativa di cui al comma 4 dell'articolo 11 della presente legge.

4. La documentazione, anche contabile delle precedenti gestioni istituite in base alle leggi 9 febbraio 1979, n. 38 e 8 marzo 1985, n. 73, è trasferita al Comitato direzionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le leggi 9 febbraio 1979, n. 38, e 8 marzo 1985, n. 73, sono abrogate.

6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'emendamento 38.2, al comma 2, sostituire le parole: «entro 30 giorni» *con le altre:* «entro 60 giorni».

38.2/1 VELLA, FABIANI, BUFFONI, MARINUCCI MARIANI, DI NICOLA, SELLITTI, JANNELLI, ORCIARI

Sostituire i primi tre commi con i seguenti:

«1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del tesoro nonchè le altre amministrazioni dello Stato interessate, sarà emanato il regolamento contenente le norme di esecuzione. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'emanazione dei decreti di attuazione del Ministro degli affari esteri, il Comitato direzionale, anche nella composizione di cui all'articolo 9, impartisce le direttive per assicurarne l'immediata operatività e per garantire la continuità delle iniziative in corso di attuazione alla data del 28 febbraio 1987 in base alle leggi 9 febbraio 1979, n. 38 e 8 marzo 1985, n. 73. A tale fine il Comitato direzionale adotta, con propria delibera, i provvedimenti necessari, ivi compresa la proroga di tutti i contratti, anche di lavoro.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato direzionale esamina le singole iniziative di cui al comma 1, verifica il relativo stadio di attuazione, adotta, ove necessario, i provvedimenti adeguati, e delibera quali devono essere attribuite alla gestione dell'unità operativa di cui al comma 4 dell'articolo 11. Fino a tale momento la gestione operativa delle iniziative è assicurata dagli Uffici esistenti.

3. Gli organismi di amministrazione attiva, di controllo e consultivi, previsti dalla presente legge, sono istituiti entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge».

38.2 IL GOVERNO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La legge 9 febbraio 1979, n. 38, è abrogata».

38.1 SIGNORINO

Stante l'assenza del presentatore, dichiaro decaduto l'emendamento 38.1.

Invito i presentatori ad illustrare gli altri emendamenti.

VELLA. Signor Presidente, abbiamo presentato questo emendamento non certo per riaprire una polemica che in Commissione ci ha impegnato abbastanza a lungo, ma perchè vogliamo esternare anche in Aula la nostre preoccupazioni circa il fatto che venga eliminato ogni rischio di continuità nelle attività di cooperazione in corso di realizzazione sia da parte del dipartimento che del FAI. Non c'è dubbio che per trasferire le competenze e per attuare la nuova organizzazione abbiamo bisogno di tempi tecnici adeguati. Ecco per-

chè riteniamo che le strutture amministrative esistenti, i funzionari, gli esperti e il personale comandato, dovrebbero, in qualche misura, continuare a seguire i progetti in corso perlomeno fino alla data dell'emissione del decreto ministeriale per il varo del Regolamento.

Credo che la nostra riflessione sia logica e non è facile demolirla. Come si fa a non condividere la nostra preoccupazione? Abbiamo sostenuto le nuove strutture perchè riteniamo che la nuova normativa vada approvata, ma non possiamo sostenere tali nuove strutture fintanto che non siamo sicuri che esse siano in grado di funzionare. Ecco quindi che bisognerebbe quanto meno garantire che la cessazione delle vecchie strutture coincida con la reale possibilità che le nuove strutture siano in grado di funzionare.

Vi sono poi degli altri argomenti, che vogliamo riassumere brevemente, a sostegno del nostro subemendamento. Anche i progetti in corso, che del resto sono studiati per l'emergenza, molto spesso richiedono una progettazione in corso d'opera; quindi bisognerebbe capire che l'organo decisionale che ha seguito questa fase deve essere in grado di agire con tempestività anche in queste fasi successive di progettazione per provvedimenti di questo genere.

Ecco perchè riteniamo che il termine previsto di 30 giorni debba essere portato a 60 giorni. Alcuni osservano che, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino all'emanazione dei decreti di attuazione da parte del Ministro degli affari esteri, vi è il comitato direzionale che impartisce le direttive necessarie per assicurare la immediata operatività della presente legge. Su questo siamo d'accordo. Ma a chi dà il comitato le direttive necessarie se le strutture nuove non sono in grado di funzionare fino a che non verrà emanato il regolamento? Per questi motivi riteniamo che le prime parole dell'articolo 38 «entro due mesi» sono significative anche ai fini di individuare i sessanta giorni previsti nel nostro emendamento perchè, appunto, ci sia la garanzia dell'effettivo trasferimento di tali funzioni.

Presentiamo questo subemendamento, pur conoscendo gli orientamenti contrari degli altri Gruppi politici, in quanto siamo convinti della fondatezza delle nostre motivazioni che, comunque, in caso di non approvazione, ci auguriamo possano in futuro essere smentite dalla spedita gestione dei programmi da parte delle nuove strutture, grazie anche agli altri accorgimenti, che abbiamo sostenuto in Commissione, relativi alla proroga dei contratti e della gestione da parte degli uffici esistenti, e che sono stati recepiti nell'emendamento del Governo.

* ANDREOTTI, *ministro degli affari esteri.* Signor Presidente, l'emendamento 38.2 si illustra, come si dice non retoricamente, da sè. Con esso noi fissiamo da un lato il termine dei due mesi per poter emanare il regolamento contenente tutte le norme di esecuzione, e riteniamo dall'altro — è questo anche il parere degli uffici — che siano sufficienti trenta giorni per far sì che il comitato direzionale esamini queste singole iniziative e stabilisca il nuovo *modus procedendi.* Occorre poi tener conto del fatto che noi sappiamo che, di fronte a un termine di trenta giorni, ci si mette immediatamente al lavoro senza soluzione di continuità, mentre, se i giorni fossero sessanta — e questo periodo tra l'altro congloberebbe anche le feste di Pasqua, e quindi la proroga non sarebbe neanche tutta lavorativa — comprometteremmo l'esigenza di far presto, non per altro motivo che per evitare delle strozzature in quella che deve essere invece un'operazione di recepimento molto rapida da parte delle nuove strutture rispetto a quanto è ancora in corso nell'ambito delle strutture vecchie.

Pregherei quindi la Commissione di volerci confortare col suo parere favorevole sull'articolo 38 emendato nei suoi primi tre commi nel senso da noi proposto, e inviterei il senatore Vella a non voler insistere nel suo emendamento, proprio nel quadro di una coerenza, in un certo senso, con tutto un insieme di determinazioni sul modo di passaggio dalla struttura straordinaria a quella ordinaria.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MARTINI, *relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento del Governo, il quale è stato ampiamente discusso dalla Commissione che, per qualche verso, ha collaborato alla sua formazione. Il parere è invece contrario per quanto concerne l'emendamento del senatore Vella per i motivi che egli già conosce e che abbiamo a lungo discusso.

PRESIDENTE. Senatore Vella, insiste per la votazione del suo emendamento?

VELLA. Io ho ascoltato e in parte approvato e apprezzato le motivazioni e gli intendimenti del Governo. Resto però ancora convinto della validità del subemendamento, e quindi ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 38.2/1, presentato dal senatore Vella e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 38.2.

PASQUINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINI. Desidero semplicemente dichiarare che ci asterremo dal voto sull'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 38.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 38, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

ANDERLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDERLINI. Signor Presidente, chi, come me, si è battuto a lungo, in questa Aula e fuori di qui, con l'appoggio dell'intero Gruppo della Sinistra indipendente contro l'istituzione del FAI, contro cioè la creazione di una struttura parallela che si occupasse, assieme e concorrenzialmente rispetto al Dipartimento, dei problemi della cooperazione italiana con i paesi in via di sviluppo, questa sera avrebbe più di un motivo di soddisfazione. L'esperienza del FAI si è conclusa, direi non troppo gloriosamente, ma non voglio adoperare parole pesanti; stiamo riconducendo ad unità l'intera politica della cooperazione del nostro paese; affermiamo solennemente, proprio nel comma 1 dell'articolo 1, che la politica di cooperazione allo sviluppo «è parte integrante della politica estera dell'Italia».

Tuttavia, a nostro avviso, nel disegno di legge di cui abbiamo finito di approvare gli articoli permangono alcune zone d'ombra che mi permetterò di sottoporre all'attenzione dei colleghi, non senza aver prima rilevato le altre parti positive del testo che abbiamo poco fa approvato. È certamente positivo il fatto che si sia costituito un nuovo comitato interministeriale che si occupa esclusivamente della cooperazione allo sviluppo e che la sua struttura sia relativamente snella. È certamente positivo che il Parlamento sia stato chiamato a dire una sua parola nella formulazione di questa politica, nonchè ad indicare le grandi scelte da compiere anno per anno. È certamente positivo l'insieme delle decisioni prese per accentuare e rendere efficiente la trasparenza delle operazioni. Deve essere certamente considerata positiva la decisione di assegnare un ruolo agli enti locali, alle regioni, alle province ed ai comuni. Non c'è da dolersi del fatto che finalmente sia nata l'unità tecnica centrale e siano nate le unità tecniche periferiche: che cioè, all'interno di questa grossa struttura, siano stati inseriti esperti capaci di dare un senso preciso e non solo diplomatico alla nostra politica di cooperazione. Tuttavia, onorevoli colleghi, alcune ombre restano.

Mi sono permesso in Commissione di presentare ai colleghi una specie di schema generale del funzionamento del sistema: vi sono ben sette livelli decisionali, dal CICS alle unità tecniche locali. Il rischio è che se

una di queste rotelle per caso non funziona, tutto si ferma e ci «incartiamo», come qualcuno ha detto. Si scrivono le carte della politica di cooperazione e non si realizza una effettiva azione politica!

Le mie preoccupazioni maggiori riguardano però il cuore del sistema che abbiamo appena creato, cioè i livelli che abbiamo deciso di chiamare comitato direzionale e comitato consultivo. Sono stato e resto favorevole alla creazione, all'interno del Ministero, di un comitato consultivo per la cooperazione, anche se ciò fa gridare qualche teorico del diritto costituzionale allo scandalo. Infatti la situazione di un comitato consultivo all'interno di una struttura amministrativa è anomala. Però è la concezione che si ha di tale comitato consultivo che secondo me non è corretta nel testo che abbiamo appena approvato. Questo comitato dovrebbe funzionare — l'ho detto in Commissione e lo ripeto qui — come una specie di «stati generali» della cooperazione. Tutti gli esperti, tutti gli appassionati di questa problematica, tutti coloro che hanno un interesse culturale, umanitario, politico ai grandi temi della cooperazione dovrebbero far parte di questo comitato consultivo. Naturalmente, se dobbiamo chiamare tutti, dobbiamo chiamare anche le imprese, anche gli enti economici che operano in questo settore. Però, se chiamiamo anche costoro, bisogna tener nettamente separato il ruolo da assegnare al comitato consultivo, cioè gli «stati generali» della cooperazione, dagli organi decisionali. Invece, purtroppo, l'ottavo comma dell'articolo 16 va in tutt'altra direzione e ammette, all'interno del cuore decisionale della struttura del comitato direzionale, quattro rappresentanti che provengono da quell'area e, grosso modo, si sa già chi sono i quattro: uno della Confindustria certamente, un altro degli enti pubblici economici e gli altri due tra volontariato e, probabilmente, regioni, province e comuni. Pericolosa commistione di pubblico e di privato, sovrapposizione non corretta tra interessi che vanno tenuti distinti: non si può mettere assieme l'interesse del privato a partecipare alle gare e agli appalti che la cooperazione fa, con le strutture che, invece, debbono prendere una decisione. È pur vero — me lo ha fatto notare più volte il collega Pasquini — che abbiamo fatto un passo avanti rispetto al testo della precedente legge n. 38, perchè in quella legge questi signori sedevano, in un comitato che decideva completamente, con voto deliberativo: questa volta abbiamo ridotto il loro potere ad un voto consultivo.

Non mi sembra corretto, signor Presidente, onorevoli colleghi, che una delle ditte interessate agli appalti, che il comitato direttivo certamente farà, abbia un suo rappresentante diretto o indiretto nel seno del comitato che su di essi deciderà: non dico che necessariamente si inquinerà, dico che si rischia di inquinare tutto. Non siamo riusciti a togliere dalla struttura quell'elemento che ha provocato tante discussioni e, probabilmente, anche tanti guasti nella gestione passata, con gli scandali che sono dilagati a dismisura.

Il comitato consultivo, come «stati generali», il comitato tecnico distinto nettamente dal Comitato consultivo, sono le richieste fondamentali, le due ombre che permangono sul testo in esame. Questo, però, non ci vieta di votare a favore, perchè, tutto sommato, il testo nel suo insieme si presenta con caratteri largamente positivi. Vogliamo solamente avvertire l'onorevole Raffaelli che le due ombre che ho citato, e che permangono, saranno l'oggetto della nostra attenzione, perchè non è scritto nella legge che quelle formule autorizzano l'intrallazzo: qualcuno dice che lo istituzionalizzano, che lo prefigurano, ma non è detto che lo rendano necessariamente attuabile. Vi seguiremo, vedremo l'uso che farete del testo che il Senato si accinge ad approvare, vedremo se tale uso andrà nella direzione che io presumo o in quella che altri in quest'Aula, a cominciare dal Governo e da altri illustri colleghi che io stimo, hanno auspicato.

Su questi punti cercheremo di tenervi d'occhio, affinchè la cooperazione allo sviluppo possa veramente essere ricondotta ad unità e liberata da quelle tante polemiche, in gran parte giustificate, che negli ultimi mesi hanno fatto parlare di scandali ripetuti in questo settore. Se riusciremo a liberarci di tutto questo, la legge che approviamo stasera potrà essere considerata un significativo e importante passo in avanti.

DEL PRETE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PRETE. Onorevole signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge che ci occupa ha certo apprezzabili finalità umanitarie, mirate alla realizzazione piena dei diritti fondamentali dell'uomo: basta leggere quanto disposto dall'articolo 1 per convincersi. Questa iniziativa è stata condivisa alla Camera dei deputati dai nostri rappresentanti De Michieli Vitturi, Tremaglia, Pazzaglia ed altri, che sono i firmatari di uno dei disegni di legge confluiti nel testo unificato.

Nella Commissione ed in Aula, il Movimento sociale italiano-Destra nazionale ha inteso con numerosissimi interventi ed emendamenti migliorativi fornire un proprio responsabile contributo.

Certo, eravamo e siamo convinti che non si possa *sic et simpliciter* trapiantare un nostro particolare modello di sviluppo nei paesi destinatari della legge. Se così facessimo, onorevoli colleghi, senza sforzarci di adeguarlo alla particolare situazione dei paesi destinatari degli aiuti, certamente non faremmo opera meritevole. Voglio dire con maggiore chiarezza che la nostra preoccupazione è quella di coordinare, per i paesi assistiti, disponibilità finanziarie e capacità operative. Mi permetto di considerare opportuno che gli aiuti vadano incentrati soprattutto sulla preparazione professionale *in loco*, ritenendo che l'Italia possa e debba dare in questo campo il proprio utile e valido contributo.

Avremmo gradito che con questa legge si fosse colta l'occasione per realizzare un salto di qualità nella concezione e nella realizzazione degli aiuti al Terzo mondo. Ciò avrebbe consentito al fiume di aiuti e miliardi a profusione in questi ultimi anni di produrre risultati più concludenti per certi paesi che, tutto sommato, sono nelle condizioni di prima, poichè quegli aiuti, in molti casi, hanno finito con l'avere effetti devastanti in certe società locali, facendo anzi insorgere talvolta problemi gravi e squilibri di fondo.

Alla Camera dei deputati, in sede di Commissione abbiamo contribuito, e qui in Senato, il senatore Pozzo ha contribuito, con suggerimenti ed emendamenti, al miglioramento del disegno di legge. Non possiamo negare neanche noi che passi avanti sono stati comunque compiuti, che numerosi emendamenti sono stati recepiti. Riconosciamo la corretta impostazione data dalla senatrice Martini e il contributo del senatore Signorino, che con documenti di notevole spessore politico hanno entrambi contribuito al chiarimento di numerosi punti del provvedimento.

Mi permetto, infine, di considerare che anche per merito del lavoro della Commissione si è approntato un disegno di legge, se così posso dire, depurato di quelle farraginosità presenti, invece, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati. Dico questo, onorevole Presidente, a merito e della Commissione e di questa Assemblea, che quando avrà approvato il disegno di legge in esame avrà certo anche fatto opera meritoria, così da consentire alla Camera dei deputati la sollecita approvazione di un provvedimento non certo perfetto, ma che può almeno essere prontamente varato e divenire quindi operante. Con queste considerazioni, onorevoli colleghi, che non sono certo di entusiastica adesione al disegno di legge, ma di seria valutazione dell'operato e della volontà di operare in futuro, apprezzando che molte delle tante sollecitazioni da noi proposte e dei suggerimenti avanzati siano stati positivamente valutati e recepiti, il Movimento sociale italiano-Destra nazionale, che vuole partecipare in pieno al varo di un provvedimento così importante ed impegnativo, annunzia, per il mio tramite, il suo voto favorevole.

SIGNORINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORINO. Signor Presidente, annuncio il voto contrario per i motivi espressi in sede di discussione generale.

PIERALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERALLI. Signor Presidente, intervengo per ricordare che già alla Camera dei deputati vi è stato prima il contributo attivo e quindi il voto favorevole del Gruppo comunista. In questo ramo del Parlamento sono state apportate delle modifiche, alcune formali altre non formali, al testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati. Almeno su uno dei punti modificati dal Senato avremmo preferito che si fosse mantenuto il testo approvato dalla Camera dei deputati: mi riferisco al ruolo degli enti locali nella cooperazione allo sviluppo, che ci sembrava meglio definito nel testo della Camera. Desidero però dire che nell'insieme, a parte questo punto, i mutamenti introdotti, anche con il nostro concorso, nel testo legislativo in questo ramo del Parlamento ci trovano soddisfatti e convinti; e quindi ho preso soprattutto la parola per confermare, anche in questa sede, il voto favorevole del Gruppo comunista.

VASSALLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALLI. Signor Presidente, onorevoli Ministri, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, è difficile — penso — sia pure nel breve tempo e nella funzione assegnata alle dichiarazioni di voto, aggiungere qualcosa di utile o anche di degno del minimo interesse, a quanto già contenuto nella relazione della senatrice Martini su questo ampio provvedimento di carattere riorganizzatorio, contenente la nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo e destinato a tornare, anche se per un tempo presumibilmente breve, alla Camera dei deputati dopo alcuni essenziali emendamenti che il Senato non ha potuto fare a meno di approvare. D'altra parte, tra gli interventi svoltisi questa mattina in discussione generale, vi è stato quello del senatore Vella che mi trova, e trova il mio Gruppo, sostanzialmente concorde nel valutare positivamente alcuni aspetti del provvedimento, nel riconoscere la validità di questa riorganizzazione dell'importante settore degli aiuti al Terzo mondo, dopo un'esperienza che data dal 1975 per la cooperazione allo sviluppo in senso stretto, quella che oggi potremmo chiamare la parte degli interventi ordinari, e soltanto dal 1985 per quanto concerne gli interventi straordinari legati all'istituzione del Fondo aiuti internazionali.

A quest'ultimo riguardo vorrei permettermi di ripetere, dato che in precedenti occasioni, anche in quest'Aula, come in occasione della ultima proroga della legge da ultimo citata, e ancora adesso nelle parole del senatore Anderlini, per lo meno in quelle iniziali ed in quelle finali del suo intervento, si è creduto di poter manifestare opinioni diverse, che l'esperienza del FAI, sotto la guida che qualche volta ci è parsa addirittura geniale, e che certamente è stata sempre seriamente impegnata, del Sottosegretario delegato ai poteri straordinari di cui all'articolo 1 della legge del 1985, onorevole Francesco Forte, ha costituito un importante salto di qualità nella politica italiana di cooperazione verso paesi tanto sventurati e bisognosi. Ecco perchè pensiamo che talune esperienze del recente passato possano essere oggetto di nuova valutazione sotto più profili, ma non già che esse debbano essere considerate meritevoli di abbandono o addirittura — come qualcuno pretenderebbe — di valutazione negativa.

A mio avviso infatti è proprio la pur breve, forse troppo breve, esperienza della legge n. 73 del 1985 che ha permesso, affiancandosi agli strumenti previsti dalla legge n. 38, di mettere a fuoco la presenza della cooperazione nell'ambito della politica estera italiana in questi interventi che presentavano differenti e caratteristiche problematiche. Il suo merito è stato quello di affrontare i gravissimi disagi delle aree colpite da una incapacità cronica all'autosostentamento non in un'ottica puramente assistenziale, ma mirando a rimuovere gli ostacoli strutturali allo sviluppo attraverso interventi plurisettoriali integrati; e questo in linea — come tutti sanno — con le tendenze più moderne e progressive di vari Stati ed organismi internazionali che sostengono da anni l'esigenza

di giungere al soddisfacimento di bisogni fondamentali delle popolazioni ed al loro sviluppo.

Il Dipartimento per la cooperazione e lo sviluppo ha potuto così attrezzarsi verso una maggiore ed incisiva presenza nelle aree non marginali per gli interventi più mirati all'equilibrio delle strutture agro-industriali e alla trasformazione per affrontare i cronici squilibri della bilancia dei pagamenti. Forse è qualche volta mancato un corretto coordinamento tra i due momenti, che ha causato in qualche occasione e in qualche paese un appannamento della nostra presenza. Comunque, il disegno di legge in esame dà un autonomo spazio, all'articolo 10, ad un nuovo servizio per gli interventi straordinari e di emergenza che in qualche misura ricalca il sistema FAI. È questo anzi l'articolo — come è noto e come tutti abbiamo potuto vedere — che ha subìto maggiori messe a punto ad opera di quel delicato e approfondito lavoro della Commissione esteri, che anche l'onorevole Ministro ha elogiato all'inizio di questa seduta.

È anche in relazione a questa positiva esperienza — quella cioè del FAI, come del resto lo era stata in precedenza quella della vecchia cooperazione — ma soprattutto per ragioni giuridiche di rispetto dei contratti già stipulati o per i quali vi sono precisi impegni e per elementari esigenze di funzionamento burocratico — a cui pure prima è stato fatto riferimento da parte del nostro Gruppo — consistenti nel non poter lasciare privi di risposta gli appelli che pur vengono dai paesi del Terzo Mondo in relazione a lavori o a rifornimenti in corso, che ci siamo preoccupati — come Gruppo — di assicurare adeguate norme transitorie, che mancavano nel testo della Camera e che hanno trovato la loro più corretta formulazione nell'emendamento all'articolo 38, presentato dal Governo e precedentemente votato, e che — a nostro sommesso avviso — avrebbero trovato integrale compimento se fosse stato accolto il subemendamento presentato dal senatore Vella.

Fermo restando quanto abbiamo ritenuto di dover ribadire ad elogio e difesa dell'esperienza del FAI, il testo in esame risponde all'esigenza di riportare ad una unicità di responsabilità politica e tecnica l'intero settore, anche se sarà certamente solo la corretta applicazione della legge quella che garantirà un funzionamento efficace delle strutture, alla luce anche di quanto stabilito nell'ordine del giorno della Camera del 4 giugno 1986, che ha prospettato un aumento dei fondi da destinare alla cooperazione con i paesi in via di sviluppo che si avvicini nei prossimi anni allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo, secondo quanto stabilito dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Noi del Gruppo socialista diamo dunque atto ai membri della Commissione esteri, al relatore, senatrice Martini, ed al Governo dell'ottimo lavoro svolto per il contributo dato alla definizione di una normativa in grado di assicurare una presenza adeguata della politica estera italiana nel settore della cooperazione. In modo particolare — e questo ci sia consentito, senza sminuire in modo alcuno il valore dell'opera egregia svolta dal Ministro degli esteri — il nostro pensiero si rivolge con viva simpatia al sottosegretario Raffaelli, delegato per la cooperazione, e all'onorevole sottosegretario Forte, delegato per gli aiuti straordinari, reduce tra l'altro in questi giorni da un benemerito intervento in Sudan.

Vi è infine, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, un problema particolare che non trova spazio nella legge — e ciò è comprensibile, date la struttura e le finalità della stessa — ma che è stato molto opportunamente evocato dal senatore Vella al termine del suo intervento di questa mattina e che forma oggetto di una nostra interpellanza a cui certamente il Ministro degli affari esteri vorrà dare una motivata risposta. Si tratta dell'opportunità di conoscere a quali criteri il Governo italiano intenderà ispirarsi e quali organi intenderà eventualmente utilizzare per l'attuazione e la continuazione degli interventi di cooperazione ordinaria e straordinaria in atto in quelle aree, investite da questi stessi interventi, che presentano un alto rischio militare e in quei paesi dove hanno luogo violazioni dei diritti umani. Ciò in relazione anche al problema della sicurezza dei lavoratori italiani o dei lavoratori

locali impegnati in attività a carico della cooperazione sia ordinaria che straordinaria, nonchè in relazione al problema delle garanzie da fornire ai suddetti lavoratori locali in ordine ad un possibile diritto di asilo, nei casi in cui non sia loro possibile, senza grave rischio, la permanenza o il rientro nel loro paese, se il recente episodio etiopico insegna qualche cosa.

In ogni caso, in attesa della risposta che certamente non mancherà di darci il Ministro degli affari esteri, sensibile sicuramente a questi gravi problemi che ogni giorno ci tormentano, io desidero ringraziarlo per quanto, in occasione dell'ordine del giorno presentato dal senatore Pieralli e da tutti noi votato, ha voluto dire a proposito della tragica situazione dei palestinesi assediati in Libano dagli sciiti e per le notizie che ci ha voluto fornire circa lo stanziamento disposto per viveri e medicinali, sperando che tali aiuti possano pervenire effettivamente al loro scopo. Voglio solo aggiungere che noi senatori del Gruppo socialista avevamo presentato in questi giorni un'interrogazione su questo tema gravissimo e angoscioso, e che siamo grati di questo sia pur occasionale anticipo di risposta, in attesa di ulteriori precisazioni e notizie che certamente non mancheranno.

Concludo confermando il voto favorevole al provvedimento del Gruppo dei senatori socialisti. (*Applausi dalla sinistra e dal centro*).

SCLAVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCLAVI. Signor Presidente, intervengo semplicemente per dichiarare il voto favorevole del Gruppo socialista democratico al provvedimento in esame. (*Applausi dal centro-sinistra*).

TAVIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVIANI. Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevole Sottosegretario, dichiaro il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano, particolarmente fissandomi sui tre punti fondamentali di questo disegno di legge, che diventerà legge, ci auguriamo, dopo il voto della Camera.

Il primo punto è la riunificazione di tutta la materia della cooperazione internazionale. È un aspetto nettamente positivo che è già stato rilevato da altri oratori.

Il secondo punto è l'ulteriore riconoscimento dell'opera, meritevole di alto elogio, del volontariato italiano nei paesi in via di sviluppo. Mi piace sottolineare, a questo proposito, che quella straordinaria e rapida, quasi incredibile, diffusione del volontariato che si è verificata nel nostro Paese in questi ultimi anni ha trovato la iniziale spinta motrice proprio nelle prime iniziative del volontariato all'estero sbocciate all'inizio degli anni settanta.

Il terzo punto è la novità del ruolo e della partecipazione di regioni ed enti autonomi alla cooperazione internazionale. Sottolineando questi tre punti, diamo il nostro voto favorevole.

Voglio aggiungere, se mi permette signor Presidente, una parola come presidente della Commissione affari esteri. Devo rivolgere una vivissima espressione di ringraziamento ai miei colleghi della Commissione che hanno fatto parte del comitato ristretto, in particolare al relatore: insieme agli ottimi funzionari del Senato, ai quali va uguale ringraziamento, essi hanno adempiuto il proprio compito con una encomiabile abnegazione, in pochi giorni, ma con molte, anzi veramente con moltissime ore di lavoro. Come presidente della Commissione affari esteri, e credo anche a nome del Senato, esprimo il ringraziamento più sincero. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 919, recante proroga di

termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata» (2125) (*Relazione orale*)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 919, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2125.

Onorevoli colleghi, come voi ricorderete, nella seduta antimeridiana il Senato ha esaminato e deliberato sugli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge n. 919 fino all'articolo 15. La discussione è stata poi rinviata su richiesta del presidente della Commissione bilancio che si è riservata di esprimere il parere sugli articoli aggiuntivi da inserire dopo l'articolo 15 del decreto-legge.

Prego il senatore Fabiani di dare conto delle conclusioni cui è pervenuta la 5ª Commissione.

FABIANI. Onorevole Presidente, questo è il parere: «La 5ª Commissione permanente, riesaminati gli emendamenti che la Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici ha proposto all'Assemblea per il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 919 del 1986, ribadisce che gli emendamenti 15.0.2, 15.0.3, 15.0.5 (per quanto riguarda in particolare il comma 5 del nuovo articolo 15-*sexies*), 15.0.6, 15.0.7, 15.0.8 e 15.0.9, in quanto introduttivi di nuove figure che ampliano l'ambito di operatività della legislazione vigente, inevitabilmente sono destinati, ove accolti, a comportare oneri aggiuntivi in fase di gestione dei fondi di cui alla legge n. 219 del 1981 e successive integrazioni e modificazioni. Poichè l'orizzonte finanziario a disposizione per l'attuazione degli interventi nelle zone terremotate rimane inalterato, secondo le autorizzazioni di spesa recate dalla predetta legge n. 219 e successive modificazioni, le misure che vengono proposte possono avere corso soltanto se il Governo conferma che i fondi a disposizione presentano disponibilità sufficienti, sulla base degli impegni giuridici già assunti, a fronteggiare i nuovi oneri; si fa infatti presente che i fondi in questione costituiscono una contabilità speciale, fuori bilancio, sulla cui gestione solo l'amministrazione di settore possiede dati analitici aggiornati.

Tuttavia non si può non rilevare che ad oltre sei anni dagli eventi sismici considerati appare alquanto singolare consentire il collocamento in aspettativa dei soggetti previsti dal nuovo articolo 15-*octies*; ciò a prescindere dall'aggravio di oneri che questa misura comporterà per garantire la sostituzione del personale in aspettativa».

PRESIDENTE. Signor Ministro, come lei ha ascoltato, la 5ª Commissione le chiede di chiarire se le misure che vengono proposte possano trovare nei fondi a disposizione la disponibilità sufficiente a fronteggiare gli oneri stessi.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Signor Presidente, devo rilevare che nel parere della Commissione bilancio vi sono alcune valutazioni che rispondono ai contenuti di questi provvedimenti, e altre invece che, non essendo state adeguatamente approfondite, anche per ragioni di tempo, non riflettono le preoccupazioni che emergono dal parere stesso.

Per quanto riguarda la premessa, come giustamente osserva la Commissione bilancio, l'orizzonte finanziario definito dalla legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, fa riferimento ad un meccanismo di finanziamento — cosa che viene sottolineata dalla Commissione stessa — che si realizza attraverso la contabilità speciale, che costituisce una sorta di gestione fuori bilancio, per cui, giustamente, la Commissione sottolinea che solo avendo dati relativi all'effettivo utilizzo di questi fondi si sarebbe in condizione di valutare gli effetti dei vari emendamenti. Qui va subito precisato che eventi disastrosi, come quelli del terremoto del novembre 1980, suscitano grande emozione e

solidarietà al momento in cui accadono, ma a distanza di sei anni certe cose finiscono per essere dimenticate, per cui ho il dovere di ricordare che non stiamo parlando, in astratto, di un terremoto, ma, in concreto, di un grande disastro che ha colpito 600 comuni, circa 300.000 abitazioni e rispetto al quale era impossibile che il Governo potesse, con un solo finanziamento, con un solo provvedimento, garantire la copertura di tutti gli oneri derivanti dalle opere di ricostruzione: tant'è che la valutazione del fabbisogno, effettuata da parte di chi ha la responsabilità della gestione del fondo, supera ad oggi i 36.000 miliardi, cifra che non è interamente disponibile in quanto abbiamo previsto, per il provvedimento all'esame, un meccanismo di finanziamento che fa riferimento ai documenti di bilancio: per cui ogni anno con la legge finanziaria si adeguano i fondi e si rimodulano le poste relative al triennio successivo al fine di garantire, in relazione alla normativa esistente, una continuità di finanziamento.

Questo è quindi il sistema di individuazione delle risorse, per cui non esiste in questo caso un problema formale di copertura. Esiste, invece, un problema di merito relativo alle questioni sollevate dal provvedimento stesso; e qui devo dire, a merito della Commissione bilancio, che non si è fatto cenno ad una valutazione degli oneri anche indiretti derivanti dal provvedimento, perchè una serie di oneri non deriva da questa legge o da questi emendamenti, ma da altre leggi approvate in precedenza dal Parlamento e che, nel provvedimento al nostro esame, ci siamo sforzati di ridimensionare. Non a caso abbiamo previsto l'abrogazione di due norme approvate dal Parlamento qualche mese fa, inserite in altro provvedimento legislativo di iniziativa parlamentare. Per ragioni di tempo non mi soffermo sul dettaglio. D'altra parte non possono essere considerate norme recanti maggiori spese quelle, per esempio, contenute nell'emendamento 15.0.5, perchè nel primo comma ci siamo preoccupati soltanto di non fare gravare sui fondi della legge n. 219 determinati oneri, mentre nei commi successivi sono previste spese già disposte dalla legislazione precedente e che qui vengono considerate affidandone l'erogazione, anzichè alle regioni, ai comuni: si fa, cioè, riferimento alle stesse attività. È il caso dell'articolo 22 che qui viene citato. Fra i vari emendamenti ci sono certo anche normative che, ad esempio, sono volte a stabilire una parità di trattamento, facendo sì che il cittadino venga trattato allo stesso modo in qualsiasi parte delle zone terremotate si trovi. In altri casi poi, come conseguenza di altri provvedimenti legislativi che hanno introdotto normative certamente onerose, la Commissione e il Governo hanno tentato di trovare soluzioni di maggior equilibrio. Non nascondo, però, che alcune di queste disposizioni vanno ad incrementare gli oneri che — comunque — non possono far riferimento ad un fatto formale di copertura, come giustamente la Commissione bilancio ha sottolineato, ma ad un contesto più generale. Ritengo, perciò, che il Parlamento dovrebbe essere attento non soltanto ai problemi specifici, ma anche alle conseguenze indirette che molto spesso sono estranee alla materia dei vari disegni di legge. Tanto per essere chiari, ricordo che qualche mese fa si sono approvati alcuni provvedimenti in materia di calamità naturali, all'interno dei quali sono stati caricati oneri su una serie di leggi senza che se ne valutassero attentamente i riflessi. Riflessi, del resto, si sono avuti anche a seguito del provvedimento in esame, e ad alcuni di essi abbiamo cercato di porre un riparo.

Per le ragioni che ho espresso, il Governo riconferma in questa sede il suo atteggiamento contrario, già dichiarato in Commissione, su alcuni emendamenti. Il Parlamento resta comunque sovrano di decidere nel modo che più riterrà opportuno.

D'AMELIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO, *relatore*. Signor Presidente, prima di passare all'esame degli articoli aggiuntivi vorrei annunciare alla Presidenza la presentazione di un emendamento riferito all'articolo 14 e la proposta di una modifica all'emendamento 15.0.3. Io chiedo che queste

due proposte vengano prese in esame poichè concorrono ad un maggiore rigore sul piano dell'economia e quindi del bilancio. L'emendamento 14.1, infatti, elimina una certa deroga, mentre l'altra modifica proposta vincola le distanze a condizione che non ci siano modificazioni dei volumi e delle altezze: si producono quindi anche dei notevoli effetti di ordine economico.

PRESIDENTE. Prego i colleghi di consentire alla Presidenza di considerare tale richiesta.

Senatore D'Amelio, presenta l'emendamento e la modifica nella qualità di relatore?

D'AMELIO, *relatore*. Sì, signor Presidente, anche a nome della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la sua richiesta mi ha colto di sorpresa e non le nascondo che mi ha causato motivo di perplessità e di dubbio. Si dia lettura dell'emendamento presentato.

SCLAVI, *segretario*. L'emendamento 14.1 del relatore è il seguente:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«La deroga prevista dall'articolo 3, comma 16, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, in materia di distacchi dalle strade pubbliche nei comuni dichiarati sismici, si applica anche alle previsioni contenute nei piani di recupero di cui all'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sempre che non vi sia alterazione delle volumetrie e delle altezze preesistenti».

14.1 IL RELATORE

PRESIDENTE. Onorevole relatore, onorevoli colleghi, desidero dire che ammetto la presentazione di questo emendamento in via del tutto eccezionale, considerate anche le modalità di discussione e i motivi addotti dal relatore, senza che questo fatto costituisca assolutamente un precedente.

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento in esame.

D'AMELIO, *relatore*. La ringrazio per questa eccezionalità, signor Presidente. Comunque ho il dovere di far presente che purtroppo, pur essendo stato discusso, era sfuggito questo punto...

PRESIDENTE. Senatore D'Amelio, chiudiamo subito l'argomento perchè altrimenti mi pone in ulteriore difficoltà.

D'AMELIO, *relatore*. Ad ogni modo, l'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1 presentato dal relatore.

È approvato.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. L'emendamento sostituisce quindi l'articolo 14 del decreto-legge?

PRESIDENTE. Sì, onorevole Ministro.

Passiamo ora all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 15.

Dopo l'articolo 15, inserire i seguenti:

«Art. 15-*bis*.

1. Il Cipe in sede di riparto del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è autorizzato ad incrementare il fondo previsto dall'articolo 24 della citata legge n. 219 del 1981, tenendo conto dello stato di utilizzo delle risorse già assegnate».

15.0.1 LA COMMISSIONE

«Art. 15-*ter*.

1. Il contributo per la ricostruzione o la riparazione previsto dall'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è corrisposto anche ai proprietari di unità immobiliari utilizzate fin dall'epoca del sisma per sedi di uffici pubblici».

15.0.2 LA COMMISSIONE

«Art. 15-*quater*.

1. Per le unità immobiliari in corso di costruzione alla data del 23 novembre 1980 è concesso un contributo per la riparazione o adeguamento antisismico o ricostruzione delle strutture danneggiate in misura non superiore al 25 per cento del costo dell'intervento, e nei limiti di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni».

15.0.3 LA COMMISSIONE

«Art. 15-*quinquies*.

1. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il CIPE individua le quote di risorse da attribuire ai comuni per il finanziamento degli interventi sugli immobili di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c*), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del presente decreto.

2. Il comma 8 dell'articolo 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, è abrogato.

3. Nella stessa sede il CIPE assegna ai comuni le somme occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 28 ottobre 1986, n. 730».

15.0.4 LA COMMISSIONE

Art. 15-*sexies*.

1. Gli oneri per i contributi previsti dall'articolo 8, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono a carico del fondo di cui all'articolo 5 della legge 18 aprile 1984, n. 80, per le attività artigianali e a carico della legge 1° marzo 1986, n. 64, per le attività industriali.

2. La concessione dei contributi di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, limitatamente agli interventi di riparazione o ricostruzione di immobili aventi destinazioni sia ad uso abitativo che produttivo, è disposta dal sindaco previo parere della commissione di cui all'articolo 14 della citata legge n. 219 del 1981.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 è altresì concesso dal sindaco, su parere della Commissione di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il contributo previsto per la riparazione delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi. La commissione stessa emana il proprio parere entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

4. Il Cipe, in sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, individua le quote di risorse da attribuire ai comuni per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

5. In tutti gli altri casi previsti dall'articolo 22 della citata legge n. 219 del 1981, ivi compresi gli ampliamenti e gli adeguamenti funzionali, i contributi sono definiti, entro novanta giorni dalla presentazione dei progetti e della relativa documentazione, dal presidente della Regione, anche in assenza del parere della apposita commissione, ove questo non sia emanato entro sessanta giorni.

15.0.5 LA COMMISSIONE

«Art. 15-*septies*.

1. L'entità del contributo in conto interessi da applicare sui mutui da contrarre per gli interventi di cui all'articolo 8, primo comma, lettera *b*), della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono fissati, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Mini-

stro del tesoro, sulla base dei criteri assunti per l'edilizia agevolata.

2. Hanno titolo all'accesso ai contributi di cui al comma 1 anche i soggetti che abbiano già contratto a tal fine mutui edilizi, ivi compresi i soggetti beneficiari dei mutui ordinari previsti dall'articolo 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

3. Il CIPE, in sede di riparto del fondo di cui all'articolo 3 della citata legge n. 219 del 1981, individua annualmente le quote di risorse da attribuire per il finanziamento dei contributi previsti dal presente articolo.

4. Il Ministro del tesoro disciplina con apposita convenzione i rapporti con gli istituti mutuanti, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

15.0.6 LA COMMISSIONE

«Art. 15-*octies*.

1. Nelle comunità montane nel cui territorio siano situati comuni dichiarati disastrati o gravemente danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980, è autorizzato, fino al 31 dicembre 1987, il collocamento in aspettativa, rispettivamente, del presidente o di un suo delegato, del sindaco o di un suo delegato e di un assessore, nonchè di un consigliere della minoranza designato dal gruppo più consistente della stessa.

2. Fino alla stessa data, nei comuni di Avellino, Benevento, Napoli, Potenza e Salerno è autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco o di un suo delegato e di non più di due assessori effettivi o supplenti che abbiano specifica delega per i problemi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, nonchè di un consigliere della minoranza designato dal gruppo più consistente della stessa».

15.0.7 LA COMMISSIONE

«Art. 15-*novies*.

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1986, n. 119, sono estese anche ai comuni danneggiati dichiarati sismici che abbiano adottato il piano di recupero di cui all'articolo 28, secondo comma, lettera *c*), della legge 14 maggio 1981, n. 219».

15.0.8 LA COMMISSIONE

«Art. 15-*decies*.

1. Hanno altresì titolo ai contributi di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, i proprietari dei ricoveri realizzati nei territori colpiti da eventi sismici nelle regioni Campania e Basilicata, inclusi nei piani di recupero previsti dall'articolo 28, secondo comma, lettera *c*), della citata legge n. 219 del 1981 che versino in stato di degrado o di grave precarietà sotto il profilo igienico, o siano inadeguati alle esigenze dei nuclei familiari dei rispettivi proprietari.

2. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il CIPE assegna ai comuni le somme occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1».

15.0.9 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 15.0.1.

D'AMELIO, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 15.0.1 concede la facoltà al CIPE di fare il riparto dei fondi ai sensi dell'articolo 24 della citata legge n. 219 del 1981, tenuto conto dello stato di utilizzo effettivo delle risorse da parte degli enti chiamati in causa.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 15.0.2.

D'AMELIO, *relatore.* L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.0.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 15.0.3.

D'AMELIO, *relatore.* Signor Presidente, propongo una modifica a questo emendamento nel senso di inserire, dopo le parole: «23 novembre 1980» le seguenti parole: «ed incluse nei piani di cui all'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni,».

In sostanza, per tutti i fabbricati sui quali, a seguito del terremoto, ha inciso una spesa in più per lavori di adeguamento, viene prevista la concessione di un contributo del 25 per cento sulla spesa effettivamente realizzata. Ovviamente, la specificazione che ora ho proposto pone la condizione che questi fabbricati, questi immobili siano inclusi nei perimetri indicati dai piani di recupero. Quindi, è una specificazione che limita la precedente formulazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame con la modifica testè proposta dal relatore.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* Signor Presidente, a me sembrava che la limitazione non fosse riferita solo ai piani di recupero, ma agli strumenti urbanistici previsti dall'articolo 28. Altrimenti si creerebbe una ulteriore sperequazione tra piani di recupero e piani di zona.

Se questa è l'interpretazione il parere è dunque favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.0.3, nel testo modificato presentato dalla Commissione.

È approvato.

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 15.0.4.

D'AMELIO, *relatore.* Si illustra da sè. Un'unica osservazione: il comma 3 di questo emendamento è più logico posizionarlo subito dopo il comma 1, poichè questo si riferisce ad una graduazione e determina le procedure da seguire. In pratica, il comma 1 rimane invariato, il comma 3 diventa comma 2 e il comma 2 diventa comma 3.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.0.4, presentato dalla Commissione, con l'indicazione testè data dal relatore in merito all'ordine dei vari commi.

È approvato.

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 15.0.5.

D'AMELIO, *relatore.* L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 15.0.5, al comma 3, dopo le parole: «di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219» propongo di inserire le parole: «e successive modificazioni». Ugualmente, al comma 5, dopo le parole: «dall'articolo 22 della citata legge n. 219 del 1981» propongo di aggiungere le parole: «e successive modificazioni». Sempre al comma 5, alla fine, dopo le parole: «entro 60 giorni» propongo di aggiungere le parole: «dalla presentazione stessa».

Con queste integrazioni, il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sulle modifiche proposte dal Governo.

D'AMELIO, *relatore*. Mi sembrano modifiche opportune.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.0.5, presentato dalla Commissione, con le modifiche testè proposte dal Governo ed accolte dal relatore.

È approvato.

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 15.0.6.

D'AMELIO, *relatore*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Mi rimetto all'Assemblea, in quanto si tratta di uno di quei provvedimenti per i quali in Commissione il Governo aveva espresso le sue perplessità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.0.6, presentato dalla Commissione.

Non è approvato.

D'AMELIO, *relatore*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 15.0.7.

D'AMELIO, *relatore*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Anche per questo emendamento il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.0.7, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 15.0.8.

D'AMELIO, *relatore*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.0.8, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 15.0.9.

D'AMELIO, *relatore.* Si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* Signor Presidente, credo che vi sia stato un errore di trascrizione nell'emendamento al primo comma, sesta riga, in quanto le regioni interessate dovrebbero essere Campania, Basilicata e Puglia. Esprimo comunque parere favorevole.

D'AMELIO, *relatore.* Ritengo sia doverosa questa integrazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.0.9, presentato dalla Commissione, con la modifica testè indicata.

È approvato.

Ricordo che i restanti articoli del decreto-legge sono i seguenti:

Articolo 16.

1. Le disposizioni più favorevoli contenute nel presente decreto si applicano sulla base delle prescrizioni dettate con l'articolo 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, in quanto compatibili.

Articolo 17.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito al titolo del decreto-legge:

Nel titolo, sostituire le parole: «della Campania e della Basilicata» *con le altre*: «della Campania, della Basilicata e della Puglia».
Tit.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

D'AMELIO, *relatore.* Poichè vi sono alcune zone della Puglia che hanno subìto il terremoto, il fatto che nel titolo non appaia menzionata tale regione potrebbe determinare inconvenienti anche nell'articolato. Quindi, è preferibile esplicitare il riferimento alla regione Puglia unitamente alla Campania ed alla Basilicata.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Tit.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

SELLITTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SELLITTI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il decreto in esame costituisce un'altra delle ormai numerose tessere che compongono il complesso mosaico degli interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia. È di pochi mesi fa l'altro provvedimento urgente che ha prorogato alcuni termini e integrato alcune norme a favore di queste popolazioni. Quello attuale in corso di conversione si muove nella medesima logica

di intervento controllato. Anch'esso risulta diretto ad assecondare il processo di graduale recupero alla normalità e allo sviluppo di queste zone, cercando di non dare carattere permanente a misure straordinarie prese sotto la spinta dell'emergenza, evitando però bruschi arresti dei processi ormai innescati.

Lo slittamento di alcune scadenze previste per le agevolazioni è fatto direi in modo mirato: quindi proroga, ma non istituzionalizzazione della normativa generale, e diversamente calibrata per le varie norme.

Leggendo l'articolato del provvedimento si riceve l'impressione di avere a che fare con misure che abbracciano numerosi ed eterogenei settori di intervento: dalle agevolazioni fiscali a quelle finanziarie, alle norme speciali per le opere pubbliche, alle imprese di costruzione, alla pianificazione urbanistica, al recupero edilizio, alla sistemazione di personale straordinario e via di seguito. Ciò è fuori discussione, ma è altresì vero che queste misure che spaziano in molti settori sono, al tempo stesso, particolareggiate e ben definite nella loro portata specifica. Questa specificità non è altro che frutto di un'esperienza da cui sono maturate e scaturite e che ormai risale ad alcuni anni, poichè coincide con la massiccia opera di ricostruzione di quelle zone che ha insegnato molto all'operatore e che sola ormai è in grado di indicare precise proposte di intervento come quelle presenti nel provvedimento in esame.

Non è pertanto il caso di soffermarci a commentare questa o quella misura, essendo fuori discussione l'opportunità di ciascuna di esse nell'ambito dei rispettivi settori di operatività.

D'altro canto non può essere abbassata la guardia nel vigilare e favorire il processo di ricostruzione della Campania, della Basilicata e della Puglia. I danni a suo tempo subiti da queste regioni furono talmente ingenti da far temere l'impossibilità di un recupero. Da allora ad oggi i passi compiuti sono stati veramente tanti ed anche i risultati — è giusto dirlo — cominciano a vedersi e a sentirsi, e tutto questo ci riempie di fiduciosa speranza. Ma non bisogna dimenticare che le risorse profuse in quest'opera sono state tanto ingenti da non consentirci il lusso di brusche frenate. Prima di fermare il canale delle provvidenze speciali, occorre avere la certezza assoluta che gli sforzi intrapresi siano arrivati ad un livello sufficiente per consentire il definitivo decollo della situazione. Una interruzione prematura delle misure in atto rischierebbe di annullare lo sforzo di tanti anni di interventi e di non far cogliere più i benefici tanto attesi dall'opera di ricostruzione.

A questo punto, mi sia consentito dare anche atto del valido e utile lavoro e della ragionevole disponibilità del relatore. Siamo dunque dell'avviso di condividere a pieno anche questa iniziativa del Governo, al quale tra l'altro riconosciamo la sensibilità dimostrata nel recepire alcune nostre giustificate richieste, con l'augurio però che i termini fissati con questo provvedimento non debbano nuovamente essere spostati, affinchè le finalità perseguite possano vedersi pienamente raggiunte. È questo l'auspicio nostro e del paese, e in particolare di tutte queste regioni. Sappiamo quanto importante sia per l'intero Paese un deciso balzo in avanti dell'economia del Mezzogiorno, ancora largamente sottosviluppata, vittima di ritardi che il terremoto ha veramente aggravato, ma che la ricostruzione speriamo possa colmare o almeno ridimensionare.

In termini propositivi, credo in tutta onestà che quello che finora è stato fatto sia stato concretamente tutto quello che a livello centrale, di Governo e di Parlamento, era possibile ed anche doveroso fare. Il resto spetta dunque alle popolazioni e alle forze locali, che per la verità non mancano dell'ingegno e della creatività necessari. Occorre soltanto che questo circolo virtuoso sia finalmente innescato, ed allora la situazione potrà evolvere in modo nuovo e provvidenziale per il futuro del nostro Mezzogiorno. Con questi auspici, dichiaro il voto favorevole del Gruppo socialista. (*Applausi dalla sinistra, dal centro e dal centro-sinistra*).

GIOINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIOINO. Signor Presidente, onorevole Ministro, intervengo per motivare il voto del

Gruppo comunista, il quale in sede di Commissione speciale, ritiene di aver dato un valido contributo alle modifiche complessive degli articoli contenuti nel decreto, modifiche che hanno portato — noi riteniamo — a risultati più incisivi e positivi. Riteniamo che il Senato sia riuscito a migliorare il testo originario soprattutto per quanto riguarda tre aspetti del problema che abbiamo affrontato. Sulla questione delle proroghe in materia di adozione degli strumenti urbanistici, a noi sembra rilevante il fatto che finalmente, dopo sei anni, si sia deciso complessivamente che occorre stabilire delle sanzioni per i comuni inadempienti. Non è possibile che una legge, che imponeva ai comuni terremotati l'adozione di piani regolatori entro il 31 dicembre 1981, non sia stata applicata, per cui ad oggi questi comuni non sono ancora dotati degli stumenti urbanistici. Il provvedimento in esame, invece, introduce una norma nuova, una sanzione che speriamo dia un segnale finalmente valido affinchè queste amministrazioni si mettano in regola con la legge.

La stessa questione, legata all'ordine del giorno che abbiamo affrontato, riguarda le proroghe, cioè appunto i tempi in più concessi ai tecnici per presentare i progetti delle case da ricostruire o da riparare. La proroga di un anno, sia per il primo che per il secondo caso, è probabilmente troppo estesa, e forse sarebbe stato bene prevederla in tempi più ristretti: la scadenza di giugno, ad esempio, poteva andar bene. La Commissione ha invece valutato congrua questa decisione; noi non abbiamo fatto barricate su questo punto, ma riteniamo comunque che ancora una volta questa situazione non sia stata affrontata in tutta la sua gravità. Noi riteniamo altresì importante l'adozione di alcune modificazioni e di alcune limitazioni in materia di deroghe alle leggi antisismiche. L'ultimo emendamento, quello presentato dal relatore proprio questa sera e da noi approvato, introduceva una norma indispensabile che rende meno permissiva la ricostruzione soprattutto nei centri disastrati, dove evidentemente le volumetrie e le altezze preesistenti vanno conservate.

Riteniamo, inoltre, che questa legge dia qualche contributo anche alla risoluzione dei problemi dei centri storici. Sappiamo che questo è un problema grave, che non si risolve — a nostro giudizio — se non si affronta quello dei poteri. Occorre cioè una visione complessivamente diversa di questo problema, sia da parte nostra che da parte del governo degli enti locali. Questo provvedimento invece non dice nulla su questo argomento, limitandosi a fornire. ulteriori contributi finanziari e normativi; tuttavia è già qualcosa l'aver puntato l'attenzione sugli edifici di interesse storico, e comunque su quelli assoggettati dai piani di recupero a restauro conservativo.

Abbiamo affrontato altri problemi, signor Presidente, che riguardano la possibilità di intervento da parte dei comuni nei centri più antichi, nonchè il risanamento di interi quartieri, necessario per non compromettere in modo serio la realizzazione degli obiettivi contenuti nei piani di recupero. Tutto questo è apprezzabile e positivo, ma non ci esonera da una ulteriore riflessione sugli stumenti legislativi di cui oggi siamo dotati.

E ciò vale anche per i problemi dello sviluppo, che questa legge affronta solo tangenzialmente anche se significativamente. Riteniamo di aver portato un minimo di ordine rispetto alle competenze e alla gestione dell'articolo 22 della legge n. 219, ma anche — come ricorda il Ministro — rispetto alle norme della legge n. 730. C'era bisogno — e probabilmente esiste ancora la necessità — di affrontare le politiche dello sviluppo, dove accusiamo i ritardi più gravi anche a causa delle contraddizioni evidenti che denunciano le gestioni degli articoli 21, 22 e 32 della legge n. 219.

Noi ci auguriamo che l'esame del prossimo decreto, che porta la firma del ministro Zamberletti, possa rappresentare l'occasione per una discussione serena al riguardo, che ci auguriamo ricca di risultati.

SALERNO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALERNO. Onorevole Presidente, onorevole ministro De Vito, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame riveste par-

ticolare importanza soprattutto perchè consente, attraverso la proroga di alcuni termini, la continuità della difficile e complessa opera di ricostruzione delle zone delle regioni Basilicata, Campania e Puglia, colpite dal terremoto del 23 novembre 1980. Inoltre, aver introdotto norme particolari che rendono più agili, ad esempio, le procedure per l'adozione degli strumenti urbanistici, significa che il Parlamento ed il Governo — esprimo per questo un vivo ringraziamento al ministro De Vito — si sono resi conto della rilevanza che assume la salvaguardia delle peculiarità architettoniche ed urbanistiche dei centri colpiti dal sisma.

Nella stessa direzione si muovono anche le norme nuove che mirano alla difesa degli edifici di interesse storico-artistico, sia pubblici che privati, nonchè la disposizione che consente ai comuni di acquisire al patrimonio pubblico gli immobili sui quali sia stato posto, o sta per essere posto, il vincolo delle sovrintendenze.

Concludo, pertanto, ringraziando il relatore, senatore D'Amelio, tutti i componenti della Commissione ed il ministro De Vito, e annuncio il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 919, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata», con l'intesa che la Presidenza viene autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

È approvato.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

PRESIDENTE. I senatori Fosson e Mitterdorfer hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00585 dei senatori Ulianich ed altri.

Interpellanze, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, *segretario*:

VELLA, VASSALLI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali criteri il Governo italiano intende seguire e quali organi decisionali utilizzare per l'attuazione o la continuazione degli interventi di cooperazione straordinaria in atto nelle aree ad alto rischio militare ed in quei paesi ove hanno luogo violazioni dei diritti umani, in relazione anche al problema della sicurezza dei lavoratori italiani e dei lavoratori locali impegnati in attività nel quadro della cooperazione italiana ordinaria e straordinaria, nonchè in relazione al problema delle garanzie da fornire ai suddetti lavoratori locali in ordine al diritto di asilo, nei casi in cui non sia loro possibile senza grave rischio la permanenza o il rientro nel loro paese.

(2-00586)

PECCHIOLI, BISSO, RICCI, LIBERTINI, CANETTI, URBANI, GIACCHÈ, LOTTI MAURIZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della marina mercantile.* — Premesso:

che nel porto di Genova, come è noto, è da tempo in corso una complessa vertenza relativa ai moduli organizzativi e funzionali dell'attività di quello scalo marittimo, la cui importanza coinvolge non solo l'economia della Liguria ma anche quella dell'intero paese, insieme alle prospettive generali dell'attività portuale in tutti gli scali italiani;

che della suddetta vertenza sono soggetti essenziali, insieme ad altri (utenti e sindacati), il consorzio autonomo del porto e la compagnia unica lavoratori portuali, ciascuno dei quali è portatore di progetti e proposte concreti di nuovi modelli organizzativi per il miglioramento della funzionalità ed economicità dell'attività portuale;

che nell'ultimo periodo si è verificato un grave contrasto di vedute e di posizioni tra i sopra citati soggetti essenziali, che ha avuto proiezioni a livello nazionale e da cui sono derivati negativi riflessi sull'economia marittima;

che tuttavia sembrava sussistere fino a qualche giorno fa una responsabile volontà di ricerca di intese, che ha consentito in effetti di pervenire ad accordi parziali, anche se non risolutivi per il permanere di punti di dissenso fra il consorzio del porto e la compagnia di lavoratori, dissensi alla cui composizione avevano dichiarato di essere disponibili a dare il massimo contributo enti e personalità varie, fra cui in particolare il prefetto della provincia di Genova e il presidente della giunta regionale ligure;

che ad avviso degli interpellanti corrisponde all'interesse generale della collettività e degli operatori che si pervenga ad una soluzione della complessa vertenza nel contemporaneo rispetto da un lato dell'esigenza di una maggiore funzionalità dell'attività portuale e dall'altro del principio, legislativamente sancito, della riserva del lavoro portuale ai lavoratori organizzati nelle compagnie (articolo 110 del codice della navigazione e 193 del relativo regolamento);

che nel quadro sopra delineato il decreto con cui, in data 7 febbraio scorso, il presidente del consorzio ha disposto il commissariamento a tempo della compagnia unica dei lavoratori portuali, sospendendo per tre mesi dalla carica i dirigenti elettivi della stessa, costituisce una inammissibile rottura e forzatura nei confronti di una categoria di lavoratori profondamente legata alla vita economica e civile della città e contraddistinta da elevata professionalità; provvedimento dal quale è derivata una grave drammatizzazione della situazione, in un momento nel quale i dirigenti della compagnia avevano dichiarato la loro disponibilità ad ottemperare — pur mantenendo le loro riserve — ai decreti emessi dal presidente del consorzio, per cui neppure appaiono sussistere le «gravi ragioni» che possono giustificare il commissariamento in questione,

gli interpellanti chiedono di sapere:

1) quale sia la valutazione del Presidente del Consiglio e del Ministro interpellati relativamente ad un provvedimento la cui portata e i cui effetti sono illustrati in premessa, nonchè dei motivi di fatto e di diritto che l'avrebbero determinato;

2) quali iniziative intendono assumere per ricondurre il porto di Genova ad una situazione di normalità, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni assegnate ad ogni componente in esso operante, e per garantire uno sbocco concordato positivo della vertenza in atto.

(2-00587)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCLAVI, *segretario*:

CONSOLI, CANNATA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali e al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere se risponde al vero:

che la SNAM del gruppo ENI per il trasporto delle commesse dei tubi, prodotti dallo stabilimento Dalmine-Italsider di Taranto, da utilizzare per la costruzione della rete metanifera, si sia rivolta ad imprese non dell'area ionica e non meridionali e con prezzi superiori a quelli offerti dalle imprese locali;

che rispetto a tale comportamento, tra l'altro non nuovo, che penalizza l'economia meridionale e locale, si sia determinata una grave situazione di tensione e degli autotrasportatori locali e dei sindacati e dei lavoratori della stessa azienda produttrice.

Gli interroganti chiedono di sapere, inoltre, quali iniziative il Governo intenda assumere:

a) per far recedere la SNAM dal suo ingiustificato atteggiamento e riportare serenità nell'area tarantina;

b) perchè non si abbiano più atteggiamenti di sapore coloniale delle imprese a

partecipazione statale quando operano nel Sud.

(3-01633)

COCO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che l'organico del tribunale di Caltanissetta, originariamente dotato di 12 giudici, è stato successivamente via via ridotto a 9 (con un decimo posto congelato);

che dei 9 magistrati in organico due sono stati trasferiti e hanno già raggiunto altre sedi, senza essere stati sostituiti perchè, pur essendo stati pubblicati i posti rimasti vacanti, non vi è stata alcuna domanda;

che, tenuto conto di tale esigua e ridotta struttura, essendo ogni giudice assegnato a ricoprire da solo uno o più incarichi di particolare delicatezza, l'assenza anche di uno solo di essi disarticola l'intero precario equilibrio di tutte le attività giurisdizionali;

che, in particolare, si determinano una grave crisi della giurisdizione penale e una generale paralisi di quella civile, con conseguenze che, a causa della consistenza e del valore della domanda di giustizia in quelle aree, si riflettono negativamente sulla presenza della legalità;

che eguali carenze si registrano nel personale dirigente e ausiliario;

che le predette carenze hanno contribuito a determinare in passato, fra i vari uffici giudiziari, i singoli magistrati e gli amministrativi, contrasti impropri che, anche se ormai ampiamente superati, hanno lasciato persistenti effetti negativi da superare recuperando e consolidando una prassi di compiuta trasparenza,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per garantire a tutti gli uffici giudiziari di Caltanissetta gli organici e le strutture indispensabili, anche in considerazione dei gravosi impegni che su di essi incombono per la competenza prorogata e dei riflessi immediati che il loro funzionamento determina sulla efficacia e sulla presenza della legalità e dello Stato in tutta la Sicilia.

(3-01634)

PUPPI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Premesso:

che l'insieme delle ville venete costituisce un patrimonio di inestimabile significato e valore, la cui tutela e la cui salvaguardia sono rese tanto più precarie dall'insufficienza dei fondi disponibili a quel fine (tutti a carico della regione Veneto);

che tale insufficienza si traduce non solo in inadeguatezza di interventi di recupero, restauro, manutenzione, ma anche nella grave difficoltà di predisporre un inventario sistematico il quale, di fatto, manca, talchè all'incirca due terzi delle ville risulta non catalogata nè notificata;

considerato che il significato e il valore delle ville in questione non si esauriscono nella loro presenza architettonica, monumentale e paesistica, ma consistono nell'arredo originario che ne suggellava gli spazi interni ed esterni (mobilio, archivi ricchi di manoscritti preziosi e documenti anche cartografici singolari, libri, quadri, sculture, soprattutto distribuite nei giardini),

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente della dissipazione continua e perdurante di quell'arredo ad opera di razziatori senza scrupoli, avvantaggiati dalla possibilità di agire impunemente;

se abbia predisposto le necessarie, severissime indagini che la inquietante denuncia («interi TIR vengono caricati di opere d'arte e la notte sono già oltre frontiera») di un autorevole periodico sollecita;

quali ulteriori iniziative intenda assumere per salvare ciò che ancora resta di quelli che sono stati tesori preziosi di arte e di storia.

(3-01635)

PUPPI, ARGAN, VALENZA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Considerato:

che la collezione di 620 sculture antiche, messa insieme da Alessandro Torlonia nello scorso secolo e ordinata in un apposito edificio in via della Lungara, in Roma, costituisce

un incomparabile museo archeologico, esaltato dalla presenza di opere di Mirone, Policleto, Cefisodoto;

che, in seguito alla illegale recente ristrutturazione in miniappartamenti, a opera dell'omonimo discendente del Torlonia, del palazzo che lo ospitava, un simile patrimonio è stato segregato, accatastato e occultato in scantinati la cui stessa ubicazione non sembra ben accertata e dove, comunque, secondo un dispositivo della Corte di cassazione, tanti capolavori e documenti di storia e civiltà sono «destinati a sicura morte dal punto di vista culturale»;

che i reati edilizi commessi da Alessandro Torlonia *junior* e denunciati sin dal 1977 sono andati nel frattempo in prescrizione, mentre provvedimenti di amnistia sono intervenuti per i reati perpetrati contro il patrimonio storico-artistico dallo stesso personaggio,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso e urgente:

a) accertare, attraverso un'apposita commissione d'inchiesta, l'attuale ubicazione delle opere, controllando se qualche reperto non sia scomparso e il loro stato di conservazione, provvedendo alla redazione di un inventario rigoroso;

b) sospendere le trattative in corso per l'acquisto di quel patrimonio archeologico da parte dello Stato, che si sono arenate sulla richiesta di somme esorbitanti, studiando la possibilità di far promuovere un'azione di sequestro cautelativo o, meglio, secondo il suggerimento assai apprezzabile di «Italia nostra» — tenuto conto anche che prescrizione e amnistia hanno sottratto il proprietario all'onere di giuste sanzioni pecuniarie elevatissime — un'azione di sequestro *tout court*, a titolo di risarcimento del danno arrecato alla collettività civile con la distruzione del palazzo-museo e con la segregazione, tra l'altro rischiosissima per la sua incolumità, del patrimonio archeologico.

(3-01636)

POZZO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi per i quali l'edizione del TG1 delle ore 20 di mercoledì 11 febbraio ha avuto la durata di soli 20 minuti e ciò per dare spazio alla tribuna politica del segretario della Democrazia cristiana; trattamento mai usato nei confronti di alcun segretario politico.

(3-01637)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

POLLASTRELLI, GIURA LONGO, VITALE, BONAZZI, CANNATA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi del ritardo con il quale si procede alla liquidazione definitiva dell'indennità di quiescenza da parte del fondo di previdenza del Ministero delle finanze nei confronti del personale andato in pensione, al quale viene corrisposto solo un acconto.

Sembra che le pratiche di quiescenza definite siano ferme al 1979.

(4-03722)

RIGGIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto che il divario tra Nord e Sud del paese si è notevolmente allargato, così come risulta anche dagli indici statistici.

Le partecipazioni statali, malgrado precise norme di legge le obblighino ad interventi maggiori nel Sud e in tutto il Mezzogiorno, proseguono nella loro politica di investimenti nelle aree del Centro-Nord del paese. Le iniziative industriali continuano ad avere uno steccato al Centro, sono in ripresa al Nord, inesistenti al Sud. Nel solo Sud, dati statistici confermano che vi sono ben un milione e quattrocentomila giovani alla ricerca di un lavoro, senza speranza di ottenerlo.

Il monopolio Alitalia, con le sue alte tariffe, blocca le attività commerciali e turistiche verso tutto il Sud, per non parlare della Sicilia, trattata con comportamenti di stampo coloniale.

Pertanto l'interrogante chiede di sapere se

non si ritenga che tale situazione sia inammissibile in un regime democratico e che non bastino più le promesse o le facili parole per risolvere i problemi, ma occorrono comportamenti diversi ed azioni coerenti e serie per determinare una svolta reale nel Sud del paese, spazzando via le ingiuste e incivili discriminazioni ed operando per il superamento degli steccati, per far progredire tutto il paese, dal Nord al Sud, senza privilegi detestabili che bloccano la vera unità d'Italia e di fatto mantengono diviso il paese tra due aree diverse e contrapposte. Solo una saggia politica, concreta nei fatti, che determini il decollo economico del Mezzogiorno può dare un quadro diverso, cioè di una Italia unita, nel bene o nel male.

(4-03723)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01635, del senatore Puppi, sulla tutela e la salvaguardia delle ville venete.

Interpellanze, ritiro

SCLAVI, *segretario*, su invito del Presidente dà annunzio del ritiro, da parte dei presentatori, della seguente interpellanza:

2-00583, dei senatori Pecchioli ed altri.

Ordine del giorno per le sedute di venerdì 13 febbraio 1987

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdì 13 febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Rinnovo della legge 5 agosto 1918, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (2144) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. MANCINO ed altri. — Modifica della disciplina dell'indennità premio di servizio per i dipendenti degli enti locali (1779).

3. Deputati PATUELLI; BARBERA ed altri; TESINI ed altri; BERSELLI; GUERZONI. — Celebrazioni del IX Centenario dell'Università di Bologna (1967) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

— MALAGODI. — Concessione di un contributo per il quadriennio 1985-1988 all'Università di Bologna per il finanziamento delle celebrazioni in occasione del IX Centenario della sua fondazione (952).

— RUBBI ed altri. — Concessione di un contributo straordinario all'Università di Bologna per le celebrazioni del IX Centenario della sua fondazione (1534).

— PASQUINO e CAVAZZUTI. — Finanziamenti privati per il IX centenario dell'Ateneo di Bologna (1552).

— MARCHIO ed altri. — Concessione di un contributo dello Stato per la celebrazione del IX centenario dell'Università di Bologna (1674).

— MALAGODI ed altri. — Concessione di un contributo per il quinquennio 1987-1991 all'Università di Ferrara per la celebrazione del VI centenario della sua fondazione (1792).

— GUALTIERI e FERRARA SALUTE. — Celebrazione per il IX centenario dell'Università di Bologna (1800).

— VECCHI e COVATTA. — Concessione di un contributo all'Università di Ferrara per la celebrazione del VI centenario della sua fondazione (1837).

La seduta è tolta (*ore 21,05*).

DOTT. PIERO CALANDRA
Consigliere preposto alla direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari